SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 6 settembre 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2018.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Biagio Platani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di San Biagio Platani (Agrigento) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 22 marzo 2018, con il quale, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco e da tutti i consiglieri comunali, presso l'ente locale è stato inviato un commissario straordinario con i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale.

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018; alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di San Biagio Platani (Agrigento) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonino Oddo - viceprefetto;

dott. Santo Lapunzina - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Leopardi - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1815

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di San Biagio Platani (Agrigento), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 22 gennaio 2018 il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, all'esito di un'indagine di polizia denominata «operazione montagna» coordinata dalla competente direzione distrettuale antimafia, ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di 76 persone di cui 59 destinatarie di misure cautelari personali.

Tra i soggetti interessati dalla misura della custodia cautelare in carcere figura anche il sindaco del Comune di San Biagio Platani indagato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* codice penale per avere, in concorso con altri, posto in essere condotte materiali ed amministrative in favore dell'associazione mafiosa denominata «cosa nostra». Tale misura cautelare è stata confermata dalla Corte di cassazione all'esito del ricorso presentato avverso la stessa dal citato amministratore.

Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate il 5 ed il 19 febbraio u.s., rispettivamente dalla totalità dei consiglieri comunali e dal sindaco, con decreto del presidente della Regione Siciliana del 22 marzo 2018, è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale, il prefetto di Agrigento, con decreto del 27 marzo 2018 ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Agrigento, sentito nella seduta del 14 maggio 2018 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento e di un delegato della procura della Repubblica di Palermo direzione distrettuale antimafia, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di San Biagio Platani, di ridotte dimensioni demografiche e collocato nell'entroterra della zona montana della Provincia di Agrigento, insiste in un contesto territoriale ove l'associazione «cosa nostra» riveste un ruolo di supremazia nel panorama criminale agrigentino, con un'organizzazione verticistica strutturata e complessivamente unitaria, basata su precisi codici comportamentali, configurandosi pienamente operativa ed in diretto contatto con famiglie mafiose di altre province della regione.

L'indagine ispettiva ha posto in rilievo una sostanziale continuità amministrativa atteso che il primo cittadino aveva già ricoperto tale incarico nel 2000 e che buona parte degli amministratori eletti nel 2014 hanno fatto parte, con incarichi diversi, di precedenti consiliature.

La relazione della commissione d'indagine evidenzia che in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2014 esponenti della locale organizzazione criminale si sono prodigati per procurare voti in favore di colui che all'esito della consultazione elettorale è risultato eletto sindaco e che gli stessi vertici dell'organizzazione malavitosa hanno partecipato a riunioni preparatorie per la scelta dei candidati.

In particolare in ordine alla figura del sindaco, di cui vengono evidenziati le frequentazioni ed i rapporti parentali con esponenti della locale criminalità, viene posto in rilievo che, all'esito dell'operazione giudiziaria sopra menzionata, il predetto risulta indagato per alcuni reati, tra cui quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per avere, in occasione delle elezioni comunali di San Biagio Platani del maggio 2014, discusso e concordato con i vertici della locale organizzazione criminale sia le candidature da presentare nella lista a proprio sostegno che quelle delle liste contrapposte.

Al primo cittadino viene inoltre contestato di aver raggiunto accordi con i citati esponenti della criminalità ai quali avrebbe garantito, una volta eletto, agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal comune. Pregiudizi di natura penale e di polizia e frequentazioni con ambienti controindicati vengono segnalati anche per altri amministratori comunali e per alcuni componenti dell'apparato burocratico.

La relazione del prefetto evidenzia inoltre che anche l'elezione di un altro amministratore è stata sostenuta dall'attuale reggente della locale famiglia mafiosa.

L'attività di accesso ha posto in rilievo una situazione di generale disordine amministrativo nonché lo sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità evidenziando le frequentazioni e gli stretti rapporti parentali tra il sindaco e alcuni amministratori con esponenti della criminalità organizzata.

Fonti tecniche di prova, in particolare, attestano che il sindaco ha agevolato le attività e gli interessi economici della locale organizzazione criminale assecondando le proposte e le metodologie mafiose ponendo in essere, con particolare riferimento alla gestione delle aggiudicazioni dei lavori pubblici, condotte in evidente violazione delle disposizioni normative di settore.

La relazione della commissione d'indagine, tenendo anche conto delle risultanze della citata operazione giudiziaria, evidenzia le gravi illegalità che hanno caratterizzato le procedure per l'organizzazione della tradizionale manifestazione denominata «festa degli archi di pane», che si svolge annualmente in occasione delle festività pasquali e che prevede l'allestimento lungo la principale via cittadina di una serie di strutture in ferro a forma di archi ricoperte di pane decorato.

Al riguardo nella relazione del prefetto viene rilevato che il Comune di San Biagio Platani, nel biennio 2014- 2015, nell'ambito di un più vasto progetto relativo ad eventi di tipo culturale riguardanti la conservazione delle tradizioni e delle identità siciliane ha utilizzato, per l'organizzazione della citata «festa degli archi di pane», un finanziamento del fondo europeo per lo sviluppo regionale di 572.000 euro, unitamente ad un cofinanziamento di fondi comunali di 100.000 euro. Tali erogazioni, costituendo un unico «*quantum*», avrebbero dovuto essere sottoposte ad un'unica procedura ad evidenza pubblica, in applicazione dei principi stabiliti dal codice degli appalti e non essere oggetto di singole gare e di un'arbitraria ripartizione tra il comune e ditte private.

L'analisi delle procedure di gara svolte nel 2014 e nel 2015, caratterizzate dalla circostanza che a ciascuna gara ha partecipato una sola azienda, ha evidenziato numerose anomalie e irregolarità ín particolare per quanto riguarda i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara.

Più specificatamente rileva che alla gara del 2014 ha partecipato una sola impresa che, come precisato in seguito, è risultata affidataria di numerosi lavori e servizi pubblici disposti dal Comune di San Biagio Platani ed il cui titolare, oltre ad essere uno stretto parente di un amministratore comunale, intrattiene rapporti con esponenti di vertice della criminalità organizzata finalizzati a pianificare l'affidamento di lavori pubblici da parte del comune.

L'attività svolta dal nucleo investigativo dell'arma dei Carabinieri ha inoltre posto in rilievo che per la festa organizzata nell'anno 2015 il primo cittadino, in violazione dei principi di legalità e trasparenza, ha arbitrariamente autorizzato una ditta riconducibile ad ambienti controindicati - ed il cui titolare è uno stretto parente di un esponente di vertice della locale cosca e destinatario della menzionata ordinanza di custodia cautelare - ad iniziare i lavori per l'allestimento della manifestazione ancor prima che venisse aggiudicata la relativa gara d'appalto.

Fonti tecniche di prova attestano inoltre le ingerenze, esercitate da esponenti della criminalità organizzata nei confronti del responsabile dell'azienda risultata poi aggiudicataria della gara, affinché l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'appalto venisse fornita, attraverso dei «noli a freddo», dalla sopra citata ditta riconducibile ad ambienti controindicati. (30,38) Di tali circostanze era ben a conoscenza il primo cittadino che - come evidenziato dal giudice per le indagini preliminari - «sfruttando la carica pubblica rivestita ha volontariamente agevolato l'esercizio del controllo economico delle imprese operanti nel territorio del mandamento».

Per quanto concerne l'assegnazione dei lavori, servizi e forniture in economia è emerso che l'amministrazione comunale ha ripetutamente fatto ricorso a tale procedura, in totale elusione della normativa di settore e degli indirizzi dettati nelle linee guida dell'autorità nazionale anticorruzione.

Più analiticamente la relazione del prefetto, nell'evidenziare che il Comune di San Biagio Platani è privo del prescritto albo dei fornitori per i cottimi fiduciari, pone in rilievo che gli affidamenti in questione sono stati assegnati ripetutamente alle stesse ditte e, in buona parte, proprio alle due imprese affidatarie dei lavori per la festa degli archi di pane, sulla base di ordinanze sindacali o determine dirigenziali in somma urgenza, caratterizzate da generiche e ripetitive motivazioni.

Significativa in tal senso la deteimina dirigenziale con la quale l' impresa affidataria dei lavori per la festa degli archi di pane nel 2015 è stata incaricata della fornitura di materiale per l'ordinaria manutenzione di immobili comunali con un'ordinanza sindacale di somma urgenza carente dei requisiti richiesti dal vigente quadro normativo.

La relazione del prefetto, evidenzia come le ridotte dimensioni territoriali e demografiche del Comune di San Biagio Platani e la diffusa conoscenza dello spessore criminale di alcuni esponenti della locale criminalità avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche, ed il sindaco in primo luogo, ad adottare ogni accorgimento utile e accorta iniziativa volta ad evitare che le pubbliche commesse potessero essere svolte da imprese i cui titolari sono legati da rapporti familiari con imprenditori vicini ad ambienti controindicati.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Agrigento hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Biagio Platani volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale e arrecano pregiudizio per gli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato al fine di assicurare il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire anche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di San Biagio Platani (Agrigento), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 27 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. / N.C./OES

Agrigento, 16 maggio 2018

Al Sig. Ministro dell'Interno

e p.c.

Al Dipartimento Affari Interni e Territoriali

- Segreteria di Sicurezza

ROMA

OGGETTO: COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI. PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI AI SENSI DELL'ART. 143 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.

Il Comune di San Biagio Platani (3275 abitanti) ha rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni amministrative tenutesi nel giugno dell'anno 2014.

In quell'occasione, sostenuto dalla lista civica di centro destra "San Biagio nel cuore", è stato eletto Sindaco il Sig. ..OMISSIS..., il quale in passato (dal 27.11.2000 al 13.06.2006) aveva già ricoperto quella carica in quel Comune, mentre dal 15.11.2011 al 4.05.2014 ricopriva la carica di consigliere comunale.

In data 22 gennaio 2018, personale del suddetto Comando Provinciale di Agrigento dava esecuzione all'Ordinanza di applicazione di misure cautelari e decreto di sequestro preventivo n.10533/2015GIP, emessa il precedente 11 gennaio, dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, che ha riguardato un totale di 76 soggetti, di cui 59 destinatari di misure cautelari personali, ed ha comportato altresì il sequestro preventivo per un valore di circa un milione di euro nei confronti di 7 imprese e società attive nei settori edile e del movimento terra nonché delle scommesse e della distribuzione di *slot machines*.

L'indagine, denominata "Operazione Montagna", aveva preso avvio nel 2013 ed attraverso articolate attività tecnico-investigative ha permesso di svelare gli attuali assetti organizzativi e gestionali dei mandamenti mafiosi di Sciacca e Santa Elisabetta nonché l'esistenza e piena operatività del neo costituito mandamento, cosiddetto della 'montagna', sorto per volere del già detenuto ..OMISSIS... (di Santa Elisabetta, appunto) che sembra avere in tal modo acclarato la propria egemonia sulle famiglie mafiose dell'area interna e montana della provincia agrigentina.

Le investigazioni hanno interessato anche i territori di altre province della Sicilia e perfino di quelle oltre lo stretto, essendo stati evidenziati contatti e stretti rapporti amicali e di collaborazione tra gli esponenti mafiosi apicali delle diverse realtà territoriali, ivi comprese alcune *'ndrine'* calabresi.

Le indagini hanno accertato la commissione di estorsioni ai danni di numerose società appaltatrici di opere pubbliche di ingente valore, concretizzatesi attraverso l'imposizione di assunzione di dipendenti, con danneggiamenti ed atti intimidatori o con la mera raccolta di denaro da destinare alle famiglie dei detenuti; sono stati documentati tentativi di estorsione nei confronti di soggetti economici operanti nel settore dell'accoglienza di immigrati richiedenti asilo; è stato scoperto, inoltre, quale reato fine del sodalizio mafioso, un vasto traffico di sostanze stupefacenti.

L'attività condotta dalle Forze dell'Ordine e la conseguente Ordinanza emessa dall'Autorità Giudiziaria, in buona sostanza, ha disarticolato una fitta rete di rapporti malavitosi ma, soprattutto, ha consentito di far luce su un modo di essere della criminalità organizzata che si conferma caratteristico di questa parte del territorio agrigentino, tipico di un contesto socio-economico connotato da forti sacche di sottosviluppo, dove non possono trovare luogo le moderne e sofisticate metodologie adottate dall'organizzazione mafiosa dei grandi contesti urbani ed economicamente più ricchi – dove la delittuosità si arricchisce di diverse fattispecie di reato - , ma che piuttosto fa leva su una condizione endemica di assoggettamento e di bisogno.

Nell'ambito della predetta Ordinanza, **tra i soggetti raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere è il Sindaco del Comune di San Biagio Platani, ...OMISSIS...**, in relazione al *"delitto di cui agli **artt. 110 e 416 bis c.p.**, per avere, in concorso con ...**OMISSIS**..., **...OMISSIS...** e **...OMISSIS....** (rispettivamente reggente e componenti della famiglia mafiosa di San Biagio Platani),*

posto in essere condotte materiali ed amministrative in favore dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", in particolare e tra l'altro:

- per avere discusso e concordato tra loro le candidature da presentare sia nella lista a sostegno del ...OMISSIS... in occasione delle elezioni comunali di San Biagio Platani del maggio 2014 che in quelle allo stesso contrapposte; per avere in occasione delle consultazioni amministrative comunali di San Biagio Platani del mese di maggio 2014 sia quale candidato che volta eletto Sindaco raggiunto accordi con ...OMISSIS... e ...OMISSIS......, garantendo loro agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal Comune, come nel caso dei lavori aggiudicati alla ...OMISSIS....di ...OMISSIS (in relazione a cui ....OMISSIS.... diceva espressamente: stiamo cercando di non dargli problemi....siccome sono amici.....e tu non gli devi creare problemi e il ...OMISSISS... lo rassicurava dicendo:. tu lo sai che ci siamo visti... ci siamo visti per Pasqua.... loro sono venuti qua.. loro erano quasi fuori da questa gara . .e io mi sono messo a disposizione.....);

-per avere messo in guardia il ...OMISSIS... dai controlli presenti in paese anche tramite un sistema di telecamere ed averlo invitato a non intrattenere rapporti con il Carabiniere ...OMISSIS.. in servizio presso la Stazione di San Biagio Platani (dicendogli espressamente "no devi stare attento .... tutti i bastardi che stanno d'avanti alle telecamere inc........ ....puntano telecamere"; è pericoloso .. che devi stare attento a parlarci);

-per avere, nella qualità di Sindaco del comune di San Biagio Platani, esercitato indebite pressioni nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori appaltati dal Comune e, in occasione della "Festa degli Archi di Pane", autorizzato la ditta di ...OMISSIS... (fratello di ..OMISSIS..) ad iniziare i lavori ancor prima dell'avvenuta aggiudicazione della gara in favore della ditta "LVF srl", che, peraltro, successivamente stipulava con il medesimo ...OMISSIS... un contratto di nolo a freddo di attrezzature;

-per avere acconsentito alla richiesta avanzata dal ...OMISSIS... di non intromettersi nella gestione delle forniture di materiale e dei sub appalti;

In San Biagio Platani sino al mese di giugno del 2015".

In relazione a ciò, questa Prefettura con provvedimento prot. n.2279 del 24 gennaio 2018 ha dichiarato l'intervenuta sospensione dalla carica di Sindaco del predetto ....OMISSIS..., ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. 235 del 31 dicembre 2012; provvedimento ritualmente notificato allo stesso a cura dell'Arma dei Carabinieri.

A seguito della disamina dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che sono stati attentamente e approfonditamente valutati nella Riunione Tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia (R.T.C.) del 12 febbraio 2018 lo scrivente, con nota n. 87/R/OES del 17 febbraio 2018, ha richiesto la delega ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge n. 629/1982, convertito dalla Legge n. 726/1982 e s.m.i. presso il Comune di San Biagio Platani

Con Decreto n. 17102/128/1(11)962/3/R del 24 febbraio 2018, lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento con le modalità e la tempistica indicati nell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della Legge n. 94/2009, nei confronti del Comune di San Biagio Platani.

Con provvedimento n. 68/OES/N.C. del 27 marzo 2018, è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo n. 267/200 e s.m.i., l'accesso presso il Comune di San Biagio Platani al fine di verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti ed indiretti con la stessa.

Dell'attività di cui al menzionato provvedimento n. 68 è stata incaricata una Commissione di Indagine costituita da :

- Dr.ssa Elisa VACCARO, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura;
- Ten. Colonnello Rodrigo MICUCCI, Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Agrigento;
- Capitano Luigi CARLUCCIO, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Sciacca.

La Commissione di Indagine ha iniziato la propria attività il 29 marzo 2018, redigendo verbale di insediamento presso la Casa Comunale, sottoscritto, oltre che dai componenti della Commissione stessa, dal Segretario Comunale, Dr. Luigi Lazzaro, il quale è stato incaricato di portare a conoscenza dell'avvenuto insediamento il Commissario straordinario, Dott. Antonio GAROFALO, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 538/Gab del 22.03.2018, a seguito della irrevocabilità delle dimissioni del Sindaco e della totalità dei consiglieri comunali.

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono intervenute in data 5 febbraio 2018, come comunicato con nota n. 997 in pari data a firma del Segretario comunale.

Successivamente, con nota n. 1426 del 19 febbraio 2018, il Segretario del Comune in questione ha comunicato che anche il Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Si rappresenta che le dimissioni del Sindaco e dei consiglieri comunali, sono intervenute a seguito dell'esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e decreto di sequestro preventivo n. 10533/2015 GIP che, emessa su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato, il 22 gennaio 2018, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria "Montagna" all'arresto di diversi soggetti, tra i quali il primo cittadino di San Biagio Platani.

Con Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 57 dell'11.04. 2018 di indizione dei Comizi, il Comune di San Biagio Platani è stato inserito tra i Comuni per i quali è previsto il rinnovo degli organi elettivi nella prossima tornata di elezioni amministrative del 10 giugno 2018.

L'approssimarsi della scadenza elettorale ha reso necessaria l'intensificazione dell'attività di verifica della Commissione di Indagine che è terminata prima della scadenza del termine di mesi tre fissato nel Decreto di nomina del Prefetto di Agrigento.

In data 14 maggio 2018, i componenti della Commissione di Indagine hanno presentato la relazione sull'attività svolta presso il Comune di San Biagio Platani, formulando nella parte conclusiva la seguente valutazione: "......*L'insieme degli elementi sopra riportati porta a ritenere sussistenti i*

presupposti previsti dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di scioglimento degli organi elettivi conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.".

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, le risultanze della relazione di accesso sono state esaminate, nella giornata del 14 maggio u.s., nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – integrato con la partecipazione anche del Procuratore della Repubblica di Agrigento e di un delegato della Procura della Repubblica di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia – al termine della quale i componenti del consesso hanno espresso concorde avviso sulla sussistenza dei presupposti utili alla proposta di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della misura di rigore prevista dal richiamato art. 143.

Si riporta di seguito il contenuto della Relazione redatta e consegnata dalla Commissione d'Indagine che si condivide integralmente ai fini della formulazione da parte dello scrivente della proposta di scioglimento degli organi elettivi del Comune di San Biagio Platani.

(pag. 2 della relazione)

<< 1.b Procedimento penale n. 10533/2015 GIP- Operazione "Montagna".

L'accesso ispettivo presso il Comune di San Biagio Platani prende le mosse dalle risultanze dell'operazione di polizia denominata "Montagna", condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento su delega della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - di Palermo.

In data 22 gennaio 2018, personale del suddetto Comando Provinciale di Agrigento dava esecuzione all'Ordinanza di applicazione di misure cautelari e decreto di sequestro preventivo n.10533/2015GIP, emessa il precedente 11 gennaio, dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, che ha riguardato un totale di 76 soggetti, di cui 59 destinatari di misure cautelari personali, ed ha comportato altresì il sequestro preventivo per un valore di circa un milione di euro nei confronti di 7 imprese e società attive nei settori edile e del movimento terra nonché delle scommesse e della distribuzione di *slot machines*.

L'indagine, denominata "Operazione Montagna", aveva preso avvio nel 2013 ed attraverso articolate attività tecnico-investigative ha permesso di svelare gli attuali assetti organizzativi e gestionali dei mandamenti mafiosi di Sciacca e Santa Elisabetta nonché l'esistenza e piena operatività del neo costituito mandamento, cosiddetto della 'montagna', sorto per volere del già detenuto ...OMISSIS... (di Santa Elisabetta, appunto) che sembra avere in tal modo acclarato la propria egemonia sulle famiglie mafiose dell'area interna e montana della provincia agrigentina.

Le investigazioni hanno interessato anche i territori di altre province della Sicilia e perfino di quelle oltre lo stretto, essendo stati evidenziati contatti e stretti rapporti amicali e di collaborazione tra gli esponenti mafiosi apicali delle diverse realtà territoriali, ivi comprese alcune *'ndrine'* calabresi.

Le indagini hanno accertato la commissione di estorsioni ai danni di numerose società appaltatrici di opere pubbliche di ingente valore, concretizzatesi attraverso l'imposizione di assunzione di dipendenti, con danneggiamenti ed atti intimidatori o con la mera raccolta di denaro da destinare alle famiglie dei detenuti; sono stati documentati tentativi di estorsione nei confronti di soggetti economici operanti nel settore dell'accoglienza di immigrati richiedenti asilo; è stato scoperto, inoltre, quale reato fine del sodalizio mafioso, un vasto traffico di sostanze stupefacenti.

L'attività condotta dalle Forze dell'Ordine e la conseguente Ordinanza emessa dall'Autorità Giudiziaria, in buona sostanza, ha disarticolato una fitta rete di rapporti malavitosi ma, soprattutto, ha consentito di far luce su un modo di essere della criminalità organizzata che si conferma caratteristico di questa parte del territorio agrigentino, tipico di un contesto socio-economico connotato da forti sacche di sottosviluppo, dove non possono trovare luogo le moderne e sofisticate metodologie adottate dall'organizzazione mafiosa dei grandi contesti urbani ed economicamente più ricchi – dove la delittuosità si arricchisce di diverse fattispecie di reato - , ma che piuttosto fa leva su una condizione endemica di assoggettamento e di bisogno.

Nell'ambito della predetta Ordinanza, **tra i soggetti raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere è il Sindaco del Comune di San Biagio Platani, ...OMISSIS...**, in relazione al *"delitto di cui agli **artt. 110 e 416 bis c.p.**, per avere, in concorso con ...OMISSIS..., ...OMISSIS... e ...OMISSIS... (rispettivamente reggente e componenti della famiglia mafiosa di San Biagio Platani), posto in essere condotte materiali ed amministrative in favore dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", in particolare e tra l'altro:*

- per avere discusso e concordato tra loro le candidature da presentare sia nella lista a sostegno del ...OMISSIS... in occasione delle elezioni comunali di San Biagio Platani del maggio 2014 che in quelle allo stesso contrapposte; per avere in occasione delle consultazioni amministrative comunali di San Biagio Platani del mese di maggio 2014 sia quale candidato che volta eletto Sindaco raggiunto accordi con ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., garantendo loro agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal Comune, come nel caso dei lavori aggiudicati alla ...OMISSIS... di Favara (in relazione a cui ...OMISSIS... diceva espressamente: stiamo cercando di non dargli problemi....siccome sono amici.....e tu non gli devi creare problemi e il ...OMISSIS... lo rassicurava dicendo:. tu lo sai che ci siamo visti... ci siamo visti per Pasqua.... loro sono venuti qua.. loro erano quasi fuori da questa gara . .e io mi sono messo a disposizione.....);

-per avere messo in guardia il ...OMISSIS... dai controlli presenti in paese anche tramite un sistema di telecamere ed averlo invitato a non intrattenere rapporti con il Carabiniere ...OMISSIS... in servizio presso la Stazione di San Biagio Platani (dicendogli espressamente "no devi stare attento .... tutti i bastardi che stanno d'avanti alle telecamere inc......... ....puntano telecamere"; è pericoloso .. che devi stare attento a parlarci);

-per avere, nella qualità di Sindaco del comune di San Biagio Platani, esercitato indebite pressioni nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori appaltati dal Comune e, in occasione della "Festa degli Archi di Pane", autorizzato la ditta di ... OMISSIS... (fratello di ... OMISSIS...) ad iniziare i lavori ancor prima dell'avvenuta aggiudicazione della gara in favore della ditta "..OMISSIS", che, peraltro, successivamente stipulava con il medesimo ... OMISSIS... un contratto di nolo a freddo di attrezzature;

-per avere acconsentito alla richiesta avanzata dal ... OMISSIS... di non intromettersi nella gestione delle forniture di materiale e dei sub appalti;

In San Biagio Platani sino al mese di giugno del 2015".

In relazione a ciò, questa Prefettura con provvedimento prot. n.2279 del 24 gennaio 2018 ha dichiarato l'intervenuta sospensione dalla carica di Sindaco del predetto Santo Sabella, ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. 235 del 31 dicembre 2012; provvedimento ritualmente notificato allo stesso a cura dell'Arma dei Carabinieri.

CAPITOLO II

"COSA NOSTRA AGRIGENTINA – IL MANDAMENTO DELLA MONTAGNA, LA FAMIGLIA MAFIOSA DI SAN BIAGIO PLATANI E LE INDAGINI RELATIVE AL SINDACO DI SAN BIAGIO PLATANI"

2.a Cosa Nostra Agrigentina

La presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso nella provincia di Agrigento è un dato incontrovertibile ed acclarato da numerose indagini della magistratura.

In particolare, in base agli elementi informativi in possesso ed elaborati dalla DIA, si può affermare che le organizzazioni mafiose fanno leva sulla limitata presenza di iniziative imprenditoriali e sulla generale crisi economica per reclutare nuova manodopera.

Cosa Nostra riveste tuttora un ruolo di supremazia nel panorama criminale agrigentino, avendo mantenuto, nei suoi profili essenziali, un'organizzazione verticistica, strutturata e complessivamente unitaria, basata su precisi codici comportamentali, nonché pienamente operativa, oltre che in diretto contatto con famiglie mafiose palermitane, trapanesi e nissene.

L'operazione di polizia denominata "Montagna" che ha coinvolto oltre al territorio di questa provincia, anche quello di Palermo, Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa, comportando l'applicazione di ben 59 provvedimenti restrittivi, nei confronti di altrettanti soggetti, prevalentemente pregiudicati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso armata finalizzata alle estorsioni, al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di intestazione fittizia di beni aggravata, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso e favoreggiamento aggravato della stessa, ha permesso di far luce sul nuovo assetto del mandamento di Santa Elisabetta e dei paesi limitrofi.

Grazie alle indagini condotte dal Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC Agrigento, a partire dal dicembre 2013, attraverso articolate attività tecniche e dinamiche, nei confronti degli elementi di vertice di una intera compagine associativa di Cosa Nostra agrigentina, sono venuti in risalto sia gli attuali assetti organizzativi e gestionali dei preesistenti mandamenti mafiosi di Sciacca (AG) e Santa Elisabetta (AG), sia l'esistenza e la piena operatività di quello, neo costituito, della "Montagna".

In particolare, sono stati raccolti molteplici, gravi e concordanti elementi indiziari al fine di delineare compiutamente i vari ruoli, sia di direzione, promozione ed organizzazione assolti dai rispettivi vertici mandamentali e dai reggenti delle sedici famiglie mafiose ad essi collegate, sia di piena organicità a Cosa Nostra da parte dei rimanenti affiliati. L'indagine ha altresì documentato numerosi incontri e riunioni segrete, evidenziando la completa ed attuale interconnessione tra tutti gli elementi apicali del sodalizio e le famiglie mafiose delle citate altre province. Nel corso delle investigazioni, sono state inoltre accertate estorsioni ai danni di ventisette società appaltatrici di opere pubbliche di ingente valore.

L'inchiesta ha inoltre riguardato, **con l'accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso**, il Sindaco di San Biagio Platani (Ag), **..OMISSIS..**, il quale, in accordo con il reggente della locale famiglia mafiosa, da un lato ha concordato le candidature, sia a sostegno, sia contrapposte al candidato Sindaco, dall'altro ha garantito agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal proprio Comune. L'indagine in disamina, dunque, ha permesso di appurare come "Cosa nostra agrigentina" sia ancora perfettamente efficiente ed in grado di esercitare tutt'oggi un pressante controllo del territorio. L'organizzazione può contare ancora oggi su di un complesso sistema di comunicazioni su scala interprovinciale, basato sul contatto diretto od anche con la veicolazione dei c.d. "pizzini".

L'attività investigativa effettuata, è correlata alla espressa volontà di *...OMISSIS...* (1), una volta scarcerato nell'autunno del 2012 e tornato alla guida del pre-esistente mandamento mafioso di Santa Elisabetta (Ag), di apportare un nuovo assetto organizzativo al medesimo mandamento, rimodulandone la composizione ed allargandone i confini verso i territori della zona montana denominata della "Quisquina".

Il nuovo mandamento prenderà così la denominazione di **"Mandamento della Montagna"**, per via della sua peculiare dislocazione geografica. Le indagini svolte nei confronti di *...OMISSIS...* e di alcuni suoi uomini di fiducia, hanno consentito di delineare la composizione del nuovo mandamento, di individuarne le famiglie e relativi uomini d'onore ed hanno permesso di ricostruire la composizione di altre famiglie mafiose della provincia di Agrigento e di individuare referenti di vertice di altre province limitrofe.

---

[1] ..OMISSIS..

2.b L'assetto della famiglia mafiosa di San Biagio Platani

Dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 10 novembre 2012, ...*OMISSIS*... riprende la guida della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta e dell'omonimo mandamento. Ben presto avvia il suo progetto di rimodulazione del mandamento, ridefinendone composizione e confini. La nuova compagine mafiosa delineatasi verrà denominata (dagli stessi indagati) "Mandamento della Montagna", per la sua connotazione prettamente geografica, comprendendo i comuni dell'area montana a ridosso delle province di Palermo e Caltanissetta, ovverosia: Raffadali, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Casteltermini, Alessandria della Rocca, Cammarata e San Giovanni Gemini.

...*OMISSIS*... continua la sua opera di riorganizzazione fino alla data del suo nuovo arresto, avvenuto il 17 ottobre 2013. Relativamente a tale circostanza, si segnala come il predetto, benché colpito da un provvedimento di cattura, si fosse reso irreperibile per alcuni giorni proprio per sistemare alcune questioni inerenti il proprio mandamento. In particolare, ...*OMISSIS*... nomina ...*OMISSIS*... (2), quale suo sostituto nella reggenza del mandamento, ...*OMISSIS*... (3), quale rappresentante della famiglia mafiosa di San Biagio Platani e ...*OMISSIS*... (4), quale suo referente per conto della famiglia mafiosa di Santa Elisabetta. La famiglia di San Biagio Platani assume una connotazione fondamentale nell'ambito dell'indagine poiché è stato accertato che la sua affermazione come struttura attiva in seno a cosa nostra sia molto recente.

Questo indurrà i suoi vertici ad essere fortemente determinati ed incisivi per affermare la propria autorità sul territorio, esponendosi oltremodo con atti intimidatori e danneggiamenti. Il rappresentante della famiglia di San Biagio Platani è ...*OMISSIS*..., espressione diretta della volontà di ...*OMISSIS*.... Lo stesso è coadiuvato da un'altra figura, ovvero ...*OMISSIS*... **(5),** cugino del Sindaco ...*OMISSIS*... e titolare fino al 2009 di una macelleria nel centro abitato di San Biagio Platani. Altro componente della famiglia è ...*OMISSIS*... **(6),** che si caratterizzerà per il rapporto conflittuale con ...*OMISSIS*..., nella gestione dell'attività estorsiva in danno delle imprese operanti nel territorio di San Biagio Platani. ...*OMISSIS*..., incensurato, è operaio del Consorzio di Bonifica AG3, impiegato nell'impianto della Diga Castello di Bivona. Proprio per l'assenza di precedenti a suo carico e per questa sua apparente estraneità agli ambienti mafiosi, ...*OMISSIS*... risulterà essere anche l'elemento più importante nell'ambito di quel riassetto del mandamento di Santa Elisabetta voluto da ...*OMISSIS*.... Secondo quanto accertato nel corso dell'attività d'indagine, la presenza di ...*OMISSIS*... a capo del mandamento di Santa Elisabetta e gli effetti dell'operazione denominata "Nuova Cupola", che aveva messo fuori gioco in qualche modo ...*OMISSIS*..., determinano la nomina di ...*OMISSIS*... a capo della famiglia mafiosa di San Biagio Platani. ...*OMISSIS*..., per i suoi pregressi legami con ...*OMISSIS*..., capo della famiglia mafiosa di Bivona, costituisce il giusto elemento di congiunzione tra il mandamento di Santa Elisabetta e le famiglie della montagna come Bivona, Alessandria della Rocca e Cammarata, inglobate

---

[2] ...OMISSIS...;
[3] ...OMISSIS...;;
[4] ...OMISSIS...;
[5] ...OMISSIS...;
[6] ....OMISSIS.....

poi nel nuovo mandamento della Montagna. Nel corso delle indagini sono stati documentati numerosi incontri tra ...*OMISSIS*... ed altri esponenti del mandamento della Montagna, che sottolineano in maniera inequivocabile il ruolo di primo piano dallo stesso ricoperto in seno alla famiglia mafiosa di San Biagio Platani e nell'ambito del mandamento della Montagna, conducendo in modo sistematico e capillare un'intensa attività estorsiva ai danni di imprese, occupandosi della fase organizzativa, decisionale e, in alcuni casi, compiendo personalmente atti intimidatori. ...*OMISSIS*... risulta organicamente inserito nella famiglia di San Biagio Platani con il ruolo di "braccio destro" e consigliere di ...*OMISSIS*.... In tale veste, partecipa attivamente anche alla fase decisionale e organizzativa riguardante le estorsioni da portare a termine nei confronti delle imprese. In alcuni episodi, partecipa in prima persona alla consumazione di atti intimidatori e danneggiamenti. ...*OMISSIS*... è titolare di omonima impresa edile con sede a San Biagio Platani. Già tratto in arresto il 26 giugno 2012, con provvedimento di fermo emesso dalla D.D.A. Palermo nell'ambito del procedimento penale n.8159/2010, unitamente ad altre persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione, rapina ed altro (Operazione denominata "Nuova Cupola"), il 29 giugno 2012 viene scarcerato. Il 13 ottobre 2013, il GUP del Tribunale di Palermo lo ha assolto, non accogliendo la richiesta del P.M. che era stata di 6 anni e 6 mesi di reclusione, Sentenza di assoluzione poi confermata il 2 luglio 2014 dalla Corte d'Appello di Palermo.

Sul ruolo rivestito da ...*OMISSIS*... in seno alla famiglia mafiosa di San Biagio Platani, occorre segnalare che lo stesso, fino alla data del suo arresto, 26 giugno 2012, ha costituito il punto di riferimento per le questioni di competenza di quel centro abitato, che comunque veniva "gestito" dalla famiglia di Santa Elisabetta. Il vantaggio da parte di ...*OMISSIS*... si concretizzava nel controllo sui lavori pubblici e sulle imprese operanti nel comune di San Biagio Platani, gestendo di fatto i subappalti (nolo di mezzi) e le forniture di materiali. ...*OMISSIS*..., quale titolare di impresa edile e movimento terra, aveva ed ha l'interesse specifico di ottenere, grazie alla sua appartenenza alla famiglia di San Biagio Platani, vantaggi economici attraverso l'acquisizione di noli a freddo negli appalti pubblici che si effettuano nel comune di San Biagio Platani ovvero nei centri abitati ricadenti nel medesimo mandamento. Per tale ragione risulta evidente come ...*OMISSIS*... abbia avuto, nel corso dell'attività d'indagine, interesse nel mantenere ben stretti i legami con ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

2. c) I rapporti tra i referenti locali di Cosa Nostra e il Sindaco Sabella

Tra i comuni ricadenti nel mandamento della montagna, quello di San Biagio Platani risulta essere stato, nel corso dell'attività d'indagine, fortemente al centro dell'attenzione dei rappresentanti dello stesso mandamento.

Nel periodo in esame, quel Comune, prima con il Sindaco BARTOLOMEO Filippo e poi con SABELLA Santo, ha gestito un elevato numero di lavori pubblici attirando così l'inevitabile attenzione da parte dell'organizzazione criminale che ne ha tratto un indebito vantaggio economico, in particolar modo acquisendo il denaro della c.d. "messa a posto", decidendo sulle assunzioni della mano d'opera, favorendo di fatto persone vicine all'organizzazione stessa, nonché imponendo le forniture di materiale

edile ed il nolo di mezzi d'opera, agevolando così le imprese vicine all'organizzazione criminale stessa. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti significativi elementi che ben raffigurano come diversi componenti dell'amministrazione comunale di San Biagio Platani, per ragioni di convenienza ed opportunità, si siano messi a disposizione di ...*OMISSIS*..., per facilitarne l'attività illecita in quello stesso centro abitato.

In occasione delle elezioni amministrative del Comune di San Biagio Platani del maggio 2014, ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., esponenti di vertice della famiglia di San Biagio Platani, si sono prodigati per procurare voti in favore della candidata al Consiglio Comunale di San Biagio Platani, ...*OMISSIS*... [7]. A seguito delle dimissioni rassegnate il 17 marzo 2014 dall'allora Sindaco in carica BARTOLOMEO Filippo, la situazione nel comune di San Biagio Platani, in vista delle consultazioni elettorali, divenne movimentata in quanto gli interessi in ballo erano molteplici. Venne documentato come ...*OMISSIS*..., parlò di elezioni con ...*OMISSIS*..., della costituzione di liste elettorali e del candidato Sindaco da appoggiare, riferendo di aspettare notizie da parte di ...*OMISSIS*... [8], cugino proprio di ...*OMISSIS*..., affinché si facesse il nome di qualcuno da appoggiare, in quanto ancora non erano note le intenzioni dello stesso ...*OMISSIS*... di candidarsi alla carica di Sindaco. In seguito, si accertò che ...*OMISSIS*... ebbe a ribadire l'importanza del fatto che, in occasione delle elezioni, lui doveva essere presente alle riunioni politiche per la scelta dei candidati, in modo da mettere subito in chiaro le sue condizioni, al fine di imporre il rispetto degli accordi presi prima del voto. Il ...*OMISSIS*... successivamente ebbe un colloquio proprio con ...*OMISSIS*..., in merito alle liste da presentare ed al candidato sindaco. ...*OMISSIS*... gli riferì che era opportuno mantenere la questione saldamente nelle loro mani, per evitare che ad amministrare il comune potessero esserci forze politiche che della legalità hanno fatto la loro bandiera, come il Movimento Cinque Stelle.

Sono stati documentati inoltre quelli che ...*OMISSIS*... riassume come accordi pre-elettorali presi con ...*OMISSIS*..., in ordine all'appoggio da fornirgli per portare avanti la sua candidatura. Emerge anche come ...*OMISSIS*..., allo scopo di dimostrare la sua capacità, quale referente di cosa nostra, di gestire un elevato numero di voti a prescindere dal candidato, appoggi la candidata al Consiglio Comunale ...*OMISSIS*..., inserita in una lista contraria al candidato sindaco ...*OMISSIS*.... La candidata, a riprova dell'influenza che ...*OMISSIS*... esercitava in paese, pur non essendo conosciuta a San Biagio Platani, riuscirà infatti ad ottenere ben 223 preferenze, venendo eletta.

A seguito delle consultazioni elettorali del 25.05.2014, nel comune di San Biagio Platani sono stati assegnati 15 seggi nel Consiglio Comunale:

- **Lista "San Biagio nel cuore"**, candidato sindaco **SABELLA Santo**, voti totali **1032,** e **10 consiglieri eletti**, quali PALAMENGHI Angelo con 230 voti, CICCARELLO Salvatore con 228, DI FRANCO Marcello con 186, CIPOLLA Franca con 182, MESSINA Angela con 166, BRUSCA Carmela con 153, SAVARINO Giuseppe con 145, PALUMBO Ignazio con 107, PALUMBO Valentina con 105, LO PRESTI Alessandra con 80;

---

[7] ..OMISSIS..

[8] ...OMISSIS...

- **Lista "Insieme per il cambiamento"**, candidato sindaco DI PIAZZA Rosalba, per un totale di 841 voti e 5 consiglieri eletti quali MONACO Azzurra con 223 voti, SABELLA Rosa con 220, DI BENNARDO Salvatore con 174, FAVATELLA Andrea con 171 e DI FRANCO Maria Rosa con 164;

- **Movimento Cinque Stelle**, candidato sindaco AMOROSO Rossella, con complessivi 317 voti che però non stati sufficienti per far eleggere consiglieri comunali.

Successivamente la Giunta Comunale, capeggiata dal neo eletto sindaco SABELLA è stata così composta:

- **CIPOLLA Franca** (consigliere comunale nella lista "San Biagio nel cuore", nonché cugina del su menzionato CIPOLLA Vincenzo);

- **SABELLA Rosy**;

- **CALDERONE Pietro**;

- **BUSCIGLIO Giovanni.**

2.d) Gli elementi di condizionamento sui pubblici ufficiali e i dipendenti dell'amministrazione comunale di San Biagio Platani.

Gli elementi di rilevanza ai fini della individuazione e della qualificazione del livello di infiltrazione mafiosa nell'amministrazione comunale di San Biagio Platani che sono stati ritenuti meritevoli di approfondimento da parte della Commissione di Indagine sono stati tratti dalla lettura dell'Ordinanza di custodia cautelare "Operazione Montagna".

Preliminarmente, si osserva che il Comune di San Biagio Platani, che ha una popolazione di 3281 abitanti, si trova nell'entroterra della zona montana della provincia di Agrigento, a breve distanza da altri Comuni della stessa provincia, con i quali è collegato attraverso una rete di strade prevalentemente provinciali, ed ha una economia essenzialmente agricola. L'amministrazione comunale è stata rinnovata in occasione delle consultazioni amministrative del 27 maggio 2014, con l'elezione a Sindaco di Santo Sabella rappresentante della lista "San Biagio nel cuore".

In tale contesto, sotto il profilo della presenza dell'organizzazione criminale *'cosa nostra'*, emergono numerose figure di malavitosi e capofamiglia di diverso peso, tra le quali, come già rappresentato, assumono rilievo la personalità e l'operato del *...OMISSIS...*, capomafia indiscusso di San Biagio Platani e dintorni, che tiene le fila degli affari economici di quel circondario – lavori pubblici e amministrazione comunale compresi. Questi, finora incensurato, ufficialmente svolge la attività di operaio del Consorzio di Bonifica AG3, impiegato nell'impianto della Diga Castello di Bivona; e proprio l'assenza di precedenti a suo carico e la sua apparente estraneità agli ambienti mafiosi, gli hanno consentito di rivestire un ruolo di estrema rilevanza nell'ambito del riassetto del mandamento.

Le indagini hanno dimostrato, altresì, che egli è stato coadiuvato da *...OMISSIS...*, mentre un altro componente della famiglia, *...OMISSIS...*, si è posto in posizione conflittuale con il Nugara nella gestione dell'attività estorsiva in danno delle imprese operanti nel territorio di San Biagio Platani.

Nell'ambito del contesto criminale sinora descritto, caratterizzato dal ricorso costante ad estorsioni ed intimidazioni al fine di attuare quel condizionamento del territorio che è tipico delle organizzazioni criminali mafiose, un ruolo attivo ha rivestito il Sindaco del Comune di San Biagio Platani, che già al momento della preparazione delle elezioni comunali del 2014, nelle quali lo stesso è stato eletto, ha intrattenuto rapporti e stretto accordi con gli esponenti mafiosi del luogo, agevolando gli interessi economici di questi anche successivamente all'elezione e, dunque, nell'esercizio delle funzioni amministrative e di governo della cittadina.

Assai eloquenti, infatti, anche grazie a copiosi estratti dalle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini, sono i riferimenti agli accordi preelettorali riportati nella OCC, per far sì che alla competizione partecipassero due liste apparentemente contrapposte, ma di fatto collegate allo stesso bacino elettorale, allo scopo di assicurare la vittoria del Sabella alla carica di Sindaco e di ottenere un Consiglio comunale dalla composizione manovrabile e corrispondente al disegno della famiglia mafiosa della zona.

Secondo quanto è dato di leggere nel provvedimento giudiziario:

"In data 30 marzo 2014 ...OMISSIS... aveva una conversazione proprio con ...OMISSIS... in merito alle liste da presentare e al candidato sindaco ed, al riguardo, il ...OMISSIS... lo informava che ancora nulla era stato deciso ma che comunque avrebbero fatto in modo di trovare un accordo anche con il fratello dell'indagato, ...OMISSIS..., che ufficialmente appoggiava uno schieramento avverso a quello del ...OMISSIS..., ma che di fatto avrebbe comunque fatto in modo che venisse eletto sindaco lo stesso ...OMISSIS... (...OMISSIS...: . . ma figurati.. ti immagini e dovevamo essere divisi io e tuo fratello., tu,... e..noi dobbiamo unire non è che dobbiamo dividere ..). Il ...OMISSIS..., quindi, precisava che avrebbero dovuto mantenere la questione saldamente sotto controllo, per non correre il rischio che altre forze politiche potessero vincere le elezioni ed amministrare il Comune".

L'OCC, inoltre, pone in evidenza e richiama una serie di episodi, consumatisi anche nel territorio di San Biagio Platani in occasione della esecuzione di lavori pubblici o di pubbliche manifestazioni promananti dall'amministrazione comunale, che sono stati condizionati dall'intervento di 'cosa nostra' per imporre alle ditte esterne aggiudicatarie il ricorso alle maestranze locali:

".....gli esiti delle indagini hanno permesso di individuare un costante e ricorrente modus operandi che — seppure con varianti — ha contraddistinto l'azione dei diversi clan facenti parte del mandamento della 'Montagna' e delle altre zone. Tale modus operandi si allinea alle consolidate strategie adottate dall'associazione mafiosa per porre in essere l'illecita attività estorsiva nel territorio.

In generale, è emerso un capillare ed esteso controllo di tutte le attività economiche esercitate nei tenitori di riferimento, soprattutto l'attività delle imprese edilizie.

E' parimenti emersa l'osservanza di regole che prevedevano il rigido rispetto dei criteri territoriali di spartizione della competenza per il controllo sulle attività illecite o economiche in generale.

.....le indagini hanno documentato svariate modalità con cui gli indagati hanno proceduto, in concreto, in base alla situazione da affrontare, a contattare le potenziali vittime, generalmente tentando contatti 'interlocutori', preliminari con gli imprenditori in modo da fare comprendere le pretese portate avanti dall'associazione senza esporsi al rischio di essere denunciati. D'altra parte, è pure emersa l'esistenza

di una certa abitudine, di una propensione degli imprenditori (sempre minore invero, creando motivo di disappunto per gli indagati) a presentarsi spontaneamente ai referenti mafiosi locali per la "messa a posto", cioè proponendo un qualche atto di disposizione patrimoniale che garantisse loro la tranquillità nelle attività di impresa.

In caso di resistenze o incomprensioni o di non immediata accondiscendenza, la metodologia osservata dalle famiglie mafiose per costringere gli imprenditori ad aderire alle richieste estorsive, si concretizzava, progressivamente, nell'invio di un mero segnale intimidatorio (ad esempio, una bottiglia contenente liquido infiammabile dotata di cartucce di fucile), nel danneggiamento a mezzo incendio di mezzi d'opera lasciati nel cantiere stesso, fino a giungere ove necessario all'intimidazione esplicita direttamente rivolta nei confronti dell'imprenditore".

In tale contesto, i contatti diretti riscontrati nelle indagini tra il Sindaco ...*OMISSIS*... e il ...*OMISSIS*... e riportati nelle intercettazioni costituiscono segnali non solo di vicinanza personale tra i due soggetti, ma anche di alterazione delle procedure amministrative interne al Comune.

Dalla lettura delle intercettazioni, la figura del Sindaco si caratterizza per aver agevolato, pur non essendo un partecipe diretto della famiglia mafiosa, le attività e gli interessi economici della stessa, assecondando le proposte e le metodologie mafiose per governare le aggiudicazioni di lavori, con comportamenti disinvolti e in aperta contraddizione al rispetto delle regole che un pubblico amministratore è tenuto ad osservare.

Da qui discende l'imputazione del primo cittadino per concorso esterno nell'associazione mafiosa.

CAPITOLO III

PUBBLICI AMMINISTRATORI

3.1 SINDACO E GIUNTA

3.1.a SINDACO

Il Sindaco di San Biagio Platani è il Sig. ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani (Ag) il 20.03.1965, ivi residente in via Guicciardini n. 6, coniugato, contrattista del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (già Provincia Regionale).

Si è presentato alle elezioni nel maggio 2014 con una propria lista civica di centro destra "San Biagio nel cuore", riportando i seguenti voti:

- 862 per il Sindaco;

- 1031 per la lista;

- percentuale 42,13%.

Precedenti esperienze politiche:

- già Sindaco del medesimo Comune, dal 27.11.2000 al 13.06.2006;

- già Consigliere Comunale del medesimo ente locale, dal 15.06.2011 al 4.05.2014.

A suo carico, agli atti dell'Arma dei Carabinieri, risulta quanto segue:

12.05.1994: il G.I.P Pretura di Agrigento lo ha condannato al pagamento dell'ammenda di 350.000 lire, per la violazione delle disposizioni relative alla vidimazione delle scritture contabili (art.8 c.2° e 3° L. 413/91), non menzione;

23.01.2001: la G.d.F. di Agrigento lo ha deferito in s.l. all'A.G. per violazione della direttiva sui rifiuti pericolosi e sui rifiuti da imballaggio ai sensi degli artt. 12, 27, 28 e 46 del D. Lgs. 22/97;

21.07.2001: la Stazione CC di San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. alla competente A.G. ai sensi dell'art. 314 c.p.(peculato);

25.07.2003: la Stazione CC San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. all'A.G. ai sensi dell'art. 323 c.p. (abuso d'Ufficio);

17.05.2004: la Sezione di P.G. CC Agrigento lo ha deferito in s.l. all'A.G. ai sensi artt. 323, 612 e 328 c.p. ;

27.06.2005: la Stazione CC San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. all'A.G., per violazione della direttiva sui rifiuti;

19.11.2014 e

06.02.2015: la Stazione CC San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. all'A.G. ai sensi art. 323 c.p. ;

23.07.2015: la Stazione CC San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. all'A.G. ai sensi dell'art. 323 C.P. e 256 comma 1 e 3 D.L. 152 del 2006;

22.01.2018: il Reparto Operativo - Nucleo Investigativo Carabinieri Agrigento, in esecuzione dell'Ordinanza di applicazione di misure cautelari n.10533/2015 R.G. GIP, emessa dal GIP Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n.23602/2012 R.G.N.R, lo ha tratto in arresto per "Concorso esterno in associazione di tipo mafioso";

05.04.2018: il Questore di Agrigento, con nota n.10/2018 del 05.04.2018, lo ha proposto al Tribunale di Palermo, per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

A carico di ..OMISSIS..., alla data del 21.04.2018, nulla risulta al casellario giudiziale, mentre nel certificato dei carichi pendenti figura quanto segue:

- al nr. PM 214/7245 GIP 2015/2182 DIB. 216/783 della Procura della Repubblica di Agrigento, risulta proposto appello in data 19/03/2018 avverso la sentenza di condanna al pagamento di euro 900,00 di multa ai sensi dell'art. 595 commi 1 e 3 (fatti commessi in data 19.09.2014 in San Biagio Platani);

- ai nr. PM216/4470 GIP 216/5676 della Procura della Repubblica di Agrigento, risulta rinvio a giudizio con udienza fissata per il 26.04.2018 ai sensi degli artt. 40, 110 e 452 bis c.p. nonché ai sensi dell'art. 256 c. 2 del D.LGVO 152/2006 (fatti accertati in San Biagio Platani il 21.09.2016).

Nucleo Familiare d'origine del Sindaco ...*OMISSIS*...:

Lo stesso, pur figurando da solo nello stato di famiglia, di fatto vive con la propria famiglia di origine in San Biagio Platani (AG) via Guicciardini n. 6:

padre: ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 02.03.1936, ivi residente in via Guicciardini n. 6, coniugato, pensionato.

madre: ...*OMISSIS*..., nata a San Biagio Platani il 23.03.1946, ivi residente in via Guicciardini n. 6, coniugata, commerciante, sul conto della quale figura:

- 15.09.2015:deferita in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi degli artt. 10-44,64-71, 65-72 3 83-93-94-95 del DPR 380/2001 (edificazione di manufatto in difformità alla concessione edilizia).

fratello: ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 23.10.1969, ivi residente in via Guicciardini n. 6, celibe, *impiegato comunale.*

fratello: ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 07.06.1979, ivi residente in via Guicciardini n. 6, celibe, operaio, sul conto del quale figura:

- 04.07.2008: deferito in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G., ai sensi degli artt. 594 e 61 c.p.;
- 23.01.2018: la Stazione CC San Biagio Platani lo ha deferito in s.l. alla competente A.G. per la violazione delle norme inerenti la custodia di armi.

Altre notizie sul nucleo familiare:

La madre di ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., è titolare della ditta individuale " ...*OMISSIS*...", con sede a San Biagio Platani, Contrada Marco Amella s.n.c (C.F. DRMMRS46C63H778H; N. REA: AG-143990; P. IVA 00519660849). Nello specifico, si tratta di una ditta per la produzione dolciaria che, pur essendo di proprietà della suddetta, di fatto è gestita dai figli ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

GRADI DI PARENTELA E COLLEGAMENTI TRA ...*OMISSIS*... **E LE SEGUENTI PERSONE (SOGGETTI DI INTERESSE E DIPENDENTI COMUNALI):**

Dagli accertamenti effettuati nel corso dell'attività ispettiva è emerso che il sopra generalizzato ...*OMISSIS*..., Sindaco di San Biagio Platani è imparentato con i seguenti soggetti:

- ... *OMISSIS*..., **cugino di primo grado,** anche quest'ultimo tratto in arresto il 22.01.2018, ai sensi dell'art. 416 bis, nell'ambito dell'operazione di P.G. denominata "Montagna", in quanto ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di San Biagio Platani;
- ... *OMISSIS*..., **figlia di** ... *OMISSIS*... **(primo cugino di** ... *OMISSIS*...**)**, nata ad Agrigento il 28.12.1983, residente a San Biagio Platani in Contrada Serre 18, coniugata, impiegata, *già assessore senza delega dal 12.06.2014 al 19.07.2016.*
- ... *OMISSIS*..., **figlia di** ... *OMISSIS*..., **(primo cugino di** ... *OMISSIS*...) nata ad Agrigento il 29.10.1974, residente a San Biagio Platani in Contrada Serre 18, coniugata , impiegata, *Consigliere Comunale di opposizione* – **Lista civica "Uniti per il Cambiamento" Centro sinistra.**
- ... *OMISSIS*..., nata a San Biagio Platani (AG) il 02.09.1953, ivi deceduta il 31.07.1998, **era cugina di** ... *OMISSIS*... **(poiché figlia di** ... *OMISSIS*..., **zia paterna di** ... *OMISSIS*..., **in quanto sorella del padre** ... *OMISSIS*...**)**, moglie di ... *OMISSIS*..., responsabile del Settore III, Lavori Pubblici del Comune.
- ... *OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani (AG) in data 09.10.1951, ivi residente al Corso Umberto I n.49, ***attuale responsabile III settore del Comune di San Biagio Platani, era coniugato con la predetta*** ... *OMISSIS*..., ***da cui è rimasto vedovo;***
- ... *OMISSIS*..., nato il 09.12.1966, **è cugino di II° grado di** ... *OMISSIS*... **(in quanto i nonni, erano fratelli)**, risulta impiegato al Comune di San Biagio Platani con la qualifica di Istruttore Amministrativo - Servizio Catasto/Enel;
- ... *OMISSIS*..., nato il 30.08.1972, **cugino di II° grado di** ... *OMISSIS*... **(in quanto i nonni, erano fratelli)**, risulta impiegato al Comune di San Biagio Platani (AG) con la qualifica di autista di scuolabus;
- ... *OMISSIS*..., **fratello del Sindaco, è fidanzato con** ... *OMISSIS*..., nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 28.01.1983, residente a San Biagio Platani, Contrada Palmento Emanuele n. 8, nubile. **Quest'ultima oltre a lavorare presso la ditta "**... *OMISSIS*...**", sopra menzionata, è figlia di** ... *OMISSIS*..., nato il 19.01.1962 a San Biagio Platani (AG), ivi residente, contrada Palmento Emanuele n. 8, **anch'egli tratto in arresto dal Nucleo Investigativo CC Agrigento in data 22.01.2018, ai sensi dell'art. 416 bis, nell'ambito dell'operazione di P.G. denominata "Montagna"**, in quanto ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di San Biagio Platani;

Inoltre, ... *OMISSIS*... risulta:

- 26/06/2012: tratto in arresto da personale della Questura di Agrigento nell'ambito dell'operazione denominata "NUOVA CUPOLA", per i reati di cui agli artt. 628 c. 3, 629 c.p., con l'aggravante dell'art. 7 D.L. n.152/1991, in esecuzione del Fermo di Indiziato di Delitto nr. 8159/10 R.G.N.R. emesso il 25/06/2012 dalla D.D.A di Palermo. In data 29/06/2012 scarcerato. Il procedimento penale si è definito con sentenza di assoluzione;
- 04/11/2014: segnalato dal Nucleo Polizia Tributaria G.d.F. Agrigento poiché sottoposto ad accertamenti patrimoniali/bancari, ultimati in data 30.10.2014, disposti dalla Sezione Misure Prevenzione del Tribunale di Palermo con decreto n. 146/2012 Reg. M.P. del 25.07.2012, all'esito dei quali è stato proposto il sequestro ex Legge n.575/65 dei beni mobili e delle disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di euro 608.363,00;
- **cugino di primo grado dell'assessore comunale di San Biagio Platani** ...*OMISSIS*..., **(poiché il padre di** ...*OMISSIS*... **e il padre di** ...*OMISSIS*... **sono fratelli)** nata a San Biagio Platani (AG) il 30.05.1970, ivi residente in via Seneca n.3, coniugata, impiegata. La stessa risulta essere Consigliere Comunale con Lista civica "San Biagio Nel Cuore" di Centro Destra ed il 12.06.2014 è stata nominata Assessore senza delega; in data 21.06.2016, con determina sindacale n. 15, gli è stata attribuita la delega alla "Sanità - Territorio - Ambiente - Servizi Sociali - Personale - Turismo e spettacolo".
- **fratello di** ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 04.10.1965, ivi residente via Seneca n. 2, coniugato, commerciante, proprietario della rivendita di materiale edile sito in quella Contrada Gennaro.

Le indagini che in data 22.01.2018 hanno portato all' esecuzione dell'operazione di P.G. denominata "Montagna", in cui sono stati tratti in arresto sia ...OMISSIS... sia ...OMISSIS..., sopra menzionati, hanno fatto emergere degli accordi diretti tra esponenti Politici, imprenditori ed appartenenti alla famiglia mafiosa locale, al fine di esercitare il controllo del territorio accaparrandosi (tramite affidamenti diretti) le erogazioni pubbliche destinate al Comune di San Biagio Platani per la manifestazione degli "ARCHI DI PANE", agevolando l'attività della ditta individuale "...OMISSIS..."[9].

Gli elementi informativi su descritti restituiscono un quadro di evidente vicinanza tra il Sindaco Sabella e gli esponenti mafiosi di San Biagio Platani e mostrano la presenza capillare dei familiari del Sabella all'interno della macchina comunale sia in veste di amministratori che di impiegati.

Si pensi, infatti che ...*OMISSIS*..., cugina di secondo grado del Sindaco ha rivestito la carica di *assessore senza delega al Comune di San Biagio Platani dal 12.06.2014 al 19.07.2016.;* mentre ...*OMISSIS*..., un'altra cugina di secondo grado del Sindaco, risulta *Consigliere Comunale di opposizione* nella Lista civica "Uniti per il Cambiamento" Centro sinistra.

[9] Riferimento nelle pagine 14-16-31-620-627-628-658-663-721-725-726-729-730-751-1077-1086-1110-1101-1102-1103-1104-1107 dell'Ordinanza di Custodia Cautelare relativa all'Operazione di P.G. denominata Montagna.

Sia il fratello del Sindaco, ...*OMISSIS*..., sopra generalizzato, che due suoi cugini di primo grado, ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., sopra generalizzati, sono impiegati presso il Comune di San Biagio Platani. Il fratello come addetto al verde pubblico, mentre i due cugini rispettivamente in qualità di autista di scuolabus e di Istruttore Amministrativo.

Un'altra prima cugina del Sindaco ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., deceduta, era coniugata con l'attuale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ...*OMISSIS*....

Si evidenziano inoltre i legami con la famiglia di ...*OMISSIS*..., la cui figlia è fidanzata con il fratello minore del Sindaco e la cui cugina, ...*OMISSIS*... ha rivestito la carica di consigliere comunale e di Assessore, mentre il Fratello di ...*OMISSIS*..., ovvero ...*OMISSIS*... gestisce una rivendita di materiale edile.

Nel corso della sua esperienza amministrativa in qualità di Sindaco, ...*OMISSIS*..., Sindaco di San Biagio Platani, si è contraddistinto sin da subito subito per i suoi stretti legami con gli appartenenti alla famiglia mafiosa locale, in particolare con ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., suo cugino. In proposito, alquanto significativo risulta essere stato l'apporto fornito nella gestione dei lavori pubblici nel Comune dal predetto amministrato. Un caso per tutti è rappresentato dai lavori eseguiti dall'impresa ...*OMISSIS*... di Favara, sulla quale ...*OMISSIS*... avrebbe in un primo momento fatto affidamento per portare avanti la sua campagna elettorale basata essenzialmente sulla promessa di assunzioni all'interno del cantiere; successivamente, lo stesso ...*OMISSIS*... avrebbe agevolato la medesima impresa. E' stato accertato come ...*OMISSIS*..., trovandosi a colloquio con ...*OMISSIS*..., ebbe modo di lamentarsi per il comportamento di ...*OMISSIS*..., il quale, certo della sua elezione a Sindaco, avrebbe avviato una serie di contatti con le imprese, sfruttandole per la sua campagna elettorale. ...*OMISSIS*... diede la propria disponibilità a fare l'alleanza con ...*OMISSIS*... ma a patto che quest'ultimo non si interessasse delle questioni relative all'attività estorsiva da perpetrare in danno delle imprese operanti nel territorio di San Biagio Platani. Il ...*OMISSIS*..., in seguito, chiarì anche con ...*OMISSIS*... la necessità che ...*OMISSIS*... non interferisse con i loro progetti criminali. E' stato documentato, inoltre, che il ...*OMISSIS*... fece presente al ...*OMISSIS*... che un'assunzione di un operaio da lui segnalato gliela avevano fatta e per questo non doveva più creare problemi all'impresa.

3.1.b. GIUNTA MUNICIPALE

VICE SINDACO

Il Vice Sindaco dal 2013 ad oggi è il Sig. ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 07.09.1963, ivi residente, contrada Caracciolo n.9, coniugato, impiegato, nominato Assessore presso il Comune di San Biagio Platani; sul suo conto figura quanto segue:

- 06.07.1996: deferito dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G., ai sensi dell'art. 347 C.P.;
- 20.06.2007: deferito dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G.. ai sensi degli artt. 110, 81 e 323 C.P.;

- 08.10.2007: deferito dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G., ai sensi dell'art. 640 C.P. ed altro;
- 09.04.2008: deferito in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi dell'art. 316 ter e 479 C.P..
-

Assessori:

- *...OMISSIS...*, nata a San Biagio Platani (AG) il 30.05.1970, ivi residente ***(cugina di primo grado di ...OMISSIS... e ...OMISSIS...).*** In data 25.05.2014, la predetta è stata eletta Consigliere Comunale nella Lista civica di Centro Destra "San Biagio Nel Cuore" con n.181 voti; il 12.06.2014 è stata nominata assessore senza delega, mentre il 21.06.2016 con determina sindacale n. 15, gli è stata attribuita la delega alla "Sanità – Territorio e Ambiente – Servizi Sociali – Personale – Turismo e spettacolo".
- *...OMISSIS...*, nato ad Agrigento il 02.08.1977, residente a San Biagio Platani, via Gramsci n.30, coniugato, commerciante. Eletto nella lista civica denominata "San Biagio nel Cuore", in data 25.05.2014 con n.94 voti.
- *...OMISSIS...*, nato a San Biagio Platani (AG) il 25.01.1959, ivi residente, via Michelangelo Adamo n.41, assessore di origine non elettiva, (nominato dal Sindaco in data 03.09.2015).

3.2 CONSIGLIO COMUNALE

Presidente del Consiglio:

- *...OMISSIS...*, nato ad Agrigento in data 08.05.1976, residente a San Biagio Platani in via Vittorio Veneto n. 72, coniugato, impiegato. *Le indagini nell'ambito dell'operazione di P.G. "Montagna", hanno messo in evidenza come in più circostanze vi siano stati incontri e contatti tra il suddetto ...OMISSIS..., con ...OMISSIS...* [10] *e ...OMISSIS...* [11]. Eletto nella lista civica denominata **"San Biagio nel Cuore"** in data 25.05.2014, con n.230 voti;

Vice Presidente del Consiglio:

- *...OMISSIS...*, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 30.06.1984, residente a San Biagio Platani in via Principe Petrulla n.49, disoccupata, nubile. Eletta nella lista civica denominata **"San Biagio nel Cuore"**, in data 25.05.2014 con n. 80 voti.

---

[10] *...OMISSIS...* nato a San Biagio Platani G il 11 05 1965 ivi in Via Kennedy nr 29. Rif. dalla pagina 222 alla pagina 231 dell'Ordinanza di Custodia Cautelare relativa all'Operazione di P.G. denominata Montagna.

[11] *...OMISSIS...* nato a Bivona G il 13 12 1939 ivi residente in Contrada Capo d'Acqua nr2. Riferimento Annotazione di P.G. redatta da Militari della Stazione CC di San Biagio Platani in data 02.05.2015.

Consiglieri:

- ...*OMISSIS*..., nata ad Agrigento il 27.07.1966, residente a San Biagio Platani, via Torino n.19, coniugata, operatrice scolastica. Eletta nella lista civica denominata "San Biagio nel Cuore", in data 25.05.2014 con n.153 voti; sul suo conto figura:

- 03.01.2005: Il GIP del Tribunale Termini Imerese (PA) l'ha condannata all'arresto di giorni 15, per la violazione delle norme di attuazione sui rifiuti pericolosi e di imballaggio art.14 D. Lgvo 05.02.1997 n.22. Pena sostituita con l'ammenda di Euro 570,00.

La predetta risulta:

- **sorella di** ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 19.02.1958, ivi residente, via Pavia n.10, coniugato, **titolare dell'impresa individuale** ...*OMISSIS*..., REA 119533 e c.f. BRSGNZ58B19H778R, con sede in San Biagio Platani (AG), contrada Pilicelli snc, con attività di commercio al minuto a posto fisso di materiale edile – idrosanitario ecc.. *Le indagini svolte nell'ambito dell'operazione di P.G. "Montagna", hanno messo in evidenza come in più circostanze il NUGARA Giuseppe, nel corso della sua illecita attività estorsiva, abbia indicato la ditta "BRUSCA" quale esercizio commerciale ove rifornirsi*[12].
- **sorella di** ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 21.03.1977, ivi residente in via Pavia n. 10, coniugato, operaio, già titolare di Ditta individuale cancellata nell'anno 2015. Come suindicato, le indagini svolte hanno messo in evidenza come il ...*OMISSIS*... abbia indicato la ditta "...*OMISSIS*..." quale esercizio commerciale ove rifornirsi[13];
- **cugina di 1° grado di** ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 01.05.1963, residente a San Biagio Platani in via Piave n. 51, coniugato, impiegato comunale, Istruttore Amministrativo Ufficio Tecnico/lavori pubblici. Lo stesso, risulta deferito dalla Stazione CC San Biagio Platani alla Procura della Repubblica di Agrigento per truffa in concorso in data 09.12.2008; è coniugato con ...*OMISSIS*..., nata a San Biagio Platani in data 08.03.1967, ivi residente in via Piave n. 51, coniugata, impiegata comunale, istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe Stato Civile.

- ...*OMISSIS*..., nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 04/01/1975, residente a San Biagio Platani in via della Libertà nr. 1, coniugato, impiegato bancario. Eletto nella lista civica denominata "San Biagio nel Cuore", in data 25.05.2014, con n.228 voti;
- ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani in data 06.12.1972, ivi residente via Cesare Battisti 9, coniugato, commercialista. Eletto nella lista civica denominata "Uniti per il Cambiamento – Di Piazza Sindaco", in data 25.05.2014, con n.181 voti;

---

[12] Riferimento nelle pagine 627-628-756 dell'Ordinanza di Custodia Cautelare relativa all'Operazione di P.G. denominata Montagna.

[13] Riferimento nelle pagine 629-722-729-756 dell'Ordinanza di Custodia Cautelare relativa all'Operazione di P.G. denominata Montagna.

- ...*OMISSIS*... nato in Germania in data 02.01.1975, residente a San Biagio Platani, via Latina 1, coniugato, impiegato. Eletto nella lista civica denominata "San Biagio nel Cuore", in data 25.05.2014, con n.176 voti; sul suo conto figura:

  - 10.02.2005: deferito dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G., ai sensi degli articoli 61, 110, 612 comma 2. In data 30.10.2006, è stato assolto dal Tribunale di Agrigento, con sentenza n.792/06 R.S. Mod.30 n.657/05 R.G. Trib. E n.602/05 R.G.N.R. "perché il fatto non costituisce reato".

  - 27.04.2005: il Prefetto di Agrigento, con provvedimento n.1853/05-Pol.Amm.va, ha emesso il Decreto del divieto di detenzione armi e munizioni;

  - 10.12.2007: il Prefetto di Agrigento, emetteva Decreto di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni, in funzione della predetta assoluzione.

- ...*OMISSIS*... nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 06.08.1983, residente a San Biagio Platani alla via Michelangelo Adamo 31, coniugata, operaia. Eletta nella lista civica denominata "Uniti per il Cambiamento – Di Piazza Sindaco", in data 25.05.2014 con n.165 voti;

- ...*OMISSIS*... nato a San Biagio Platani il 12.01.1955, ivi residente in via Pio la Torre n.1, coniugato, medico. Eletto nella lista civica denominata "Uniti per il Cambiamento – Di Piazza Sindaco", in data 25.05.2014 con n.171 voti; sul suo conto figura:

  - 17.05.2004: la Sezione di P.G. CC Agrigento lo ha deferito in s.l. alla competente A.G. ai sensi degli artt. 323, 612 e 328 c.p.;

  - 07.11.2015: deferito dalla Stazione CC di San Biagio Platani (AG) alla competente A.G., ai sensi del DPR 380/2001;

- ...*OMISSIS*..., nata a San Biagio Platani il 18.01.1977, ivi residente, via Ugo Foscolo n.77, coniugata, ragioniera. Eletta nella lista civica denominata "San Biagio nel Cuore", in data 25.05.2014 con n.166 voti;

- ...*OMISSIS*..., nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 05.09.1983, residente a San Biagio Platani, Contrada Pilicelli n.5, coniugata, disoccupata. *Le indagini svolte nell'operazione di P.G. "Montagna", hanno evidenziato come* ...*OMISSIS*... *sia stata eletta Consigliere comunale di minoranza con l'appoggio di* ...*OMISSIS*..., *"reggente della famiglia mafiosa di San Biagio Platani"*[14].Eletta nella lista civica denominata "Uniti per il Cambiamento – Di Piazza Sindaco", in data 25.05.2014, con n.223 voti;

[14] Riferimento nelle pagine 1084-1086-1089-1090 dell'Ordinanza di Custodia Cautelare relativa all'Operazione di P.G. denominata Montagna.

- ...*OMISSIS*... nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 19.04.1986, residente a San Biagio Platani, via Vittorio Veneto 97, coniugata, in attesa di occupazione. Eletta nella lista civica denominata “San Biagio nel Cuore”, in data 25.05.2014 con n.105 voti;
- ...*OMISSIS*... nato ad Agrigento il 02.08.1977, residente a San Biagio Platani (AG), via Gramsci 30, coniugato, commerciante. Eletto nella lista civica denominata “San Biagio nel Cuore”, in data 25.05.2014 con n.94 voti;
- ...*OMISSIS*..., **(figlia di** ...*OMISSIS*..., **primo cugino di** ...*OMISSIS*...), nata ad Agrigento il 29.10.1974, residente a San Biagio Platani alla Contrada Serre 18, coniugata, impiegata. Eletta nella lista civica denominata “Uniti per il Cambiamento – Di Piazza Sindaco”, in data 25.05.2014 con n.220 voti;
- ...*OMISSIS*... nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 24.04.1984, residente a San Biagio Platani, via Enrico Fermi n.14/3p, coniugato, imbianchino. Eletto nella lista civica denominata “San Biagio nel Cuore”, in data 25.05.2014 con n.145 voti.

CAPITOLO IV IMPIEGATI COMUNALI

4.a SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è l’Avv. ...*OMISSIS*..., nato a Ravanusa (Ag) il 25/10/1977, ivi residente in via Virgilio n.35, coniugato, nominato con Determina Sindacale n. 10 del 21 marzo 2017.

Sul suo conto figura:

- 01.01.2003: deferito dal NORM della Compagnia CC Caltanissetta alla competente A.G., ai sensi dell’art. 186 commi 1, 2 e 4 CDS nonché artt. 61 n. 10, 81, 336 e 594 commi 1 e 4 c.p.; In data 20.11.2013, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui all’art. 186 per intervenuta oblazione. Per i rimanenti reati è intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione tra le parti;
- 05.10.2007: La Tenenza CC Favara (AG) lo ha deferito in s.l., a seguito di querela, alla competente A.G., ai sensi artt. 585 e 635 C.P.. Nulla Risulta al casellario Giudiziale.
- 07.01.2015: deferito dal N.O.E CC di Reggio Calabria alla competente A.G., ai sensi dell’art. 256 c.2 D. Lgs. 152/2016.

4.b. L’UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Nell’ambito dell’organizzazione degli uffici del Comune di San Biagio Platani, la responsabilità del Settore III “Lavori Pubblici e Manutenzione” è affidata a ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani in data 09/10/1951, ivi residente in via Corso Umberto I – 49.

A suo carico risulta:

- 19.01.2003: deferito in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi degli artt.110 e 323 c.p.;
- 05.01.2018: il G.I.P. del Tribunale di Agrigento l'ha rinviato a giudizio ai sensi dell'art.452 bis e 110 C.P. e D. Lgvo 152/2006 art. 256 co. 2.

Attualmente, nell'ambito del predetto settore, rivestono il ruolo di Istruttori Amministrativi:

- ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento in data 01/05/1963, residente a San Biagio Platani in via Piave 51. Lo stesso è **cugino di 1° grado di** ...*OMISSIS*... **(consigliere comunale) e di** ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., imprenditori di San Biagio Platani entrambi già sopra citati.

A suo carico risulta:

- 09.12.2008: denunciato dalla Stazione CC San Biagio Platani (AG), alla Procura della Repubblica di Agrigento, per truffa in concorso.

- ...*OMISSIS*..., nato in data 06/03/1960, ivi residente in via Contrada Pileri 10.

A suo carico risulta:

- 10.12.2013: deferito in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi art. 323 c.p..
- 21.01.2005: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente ad ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 12.09.1977, con precedenti alla Banca Dati FF.PP.;
- 24.04.2012: controllato dalla Stazione CC Villafrati (PA) unitamente ad ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 12.07.1967, con precedenti alla Banca Dati FF.PP.;
- 10.03.2014: notato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ...*OMISSIS*..., Salvatore[15];
- 05.05.2014: notato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ...*OMISSIS*... [16];
- 17.05.2014: notato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente al già citato ...*OMISSIS*...;
- 20.07.2014: notato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ...*OMISSIS*... [17];
- 17.08.2014: notato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente al già citato ...*OMISSIS*...;

[15] ...*OMISSIS*..., nato a Santa Elisabetta il 18.10.1977, residente a San Biagio Platani, Piazza Carmine, celibe, con precedenti alla Banca Dati FF.PP. per associazione di tipo mafioso.

[16] ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 19.01.1962, ivi residente, via Seneca n. 2, coniugato, imprenditore, con precedenti alla Banca Dati FF.PP. per associazione di tipo mafioso.

[17] ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 01.01.1979, residente a San Biagio Platani, via Papa, celibe, pregiudicato, con precedenti alla Banca Dati FF.PP., già sottoposto al provvedimento dell'Avviso Orale.

- 12.08.2017: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente al già citato ... *OMISSIS*....

4.c ALTRI UFFICI

Tra gli addetti ai servizi cimiteriali presso il Comune di San Biagio Platani, presta servizio:

- il sig. ... *OMISSIS*..., nato in Düsseldorf (D) in data 01/05/1969, residente a San Biagio Platani in via Piave 40, Servizi Cimiteriali.

A suo carico risulta:

- 04.08.2008: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*... [18];
- 21.07.2013: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*... [19];
- 22.06.2014: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*..., nato a Santo Stefano Quisquina il 17.10.1994, con precedenti alla Banca Dati FF.PP.;
- 16.07.2016: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*... [20], nato a Modena il 07.12.1972, con precedenti alla Banca Dati FF.PP.;
- 19.02.2017: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*....

Presso l'Ufficio Anagrafe presta servizio in qualità di Istruttore Amministrativo:

- il sig. ... *OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 30/07/1953, ivi residente in via Arezzo 8,

A suo carico risulta:

- 10.03.1997: la Corte di Appello di Palermo lo ha condannato alla reclusione di mesi 8 ai sensi art. 479 e 62 bis. C.P.. In data 15/10/2013 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha concesso la riabilitazione.
- 10.11.2009: controllato dalla Stazione CC San Biagio Platani unitamente a ... *OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 30/07/1970, con precedenti alla Banca Dati FF.PP.;
- **è 1° cugino di** ... *OMISSIS*... **(poiché figli di fratelli)** quest'ultimo tratto in arresto il 22.01.2018 ai sensi dell'art. 416 bis c.p. nell'ambito dell'operazione di P.G. denominata "Montagna", in quanto ritenuto elemento di spicco della famiglia mafiosa di San Biagio Platani;
- **è cugino di II° grado di** ... *OMISSIS*... **,(Sindaco del Comune di San Biagio Platani).**

All'interno dell'Ufficio Tributi, presta servizio in qualità di Istruttore Amministrativo:

---

[18] ... *OMISSIS*..., nato in Germania il 01.09.1978, con precedenti alla Banca Dati FF.PP..

[19] ... *OMISSIS*..., nato a Santo Stefano Quisquina il 17.10.1994, con precedenti alla Banca Dati FF.PP..

[20] ... *OMISSIS*..., nato a Modena il 07.12.1972, con precedenti alla Banca Dati FF.PP..

- la sig.ra ...*OMISSIS*..., nata ad Agrigento in data 05/01/1968, residente a San Biagio Platani in via Palmento Emanuele 7, Istruttore Amministrativo Ufficio Tributi.

A suo carico risulta:

- 16.09.2013: il G.I.P. del Tribunale di Agrigento l'ha condannata alla reclusione di giorni 15 ed alla multa di € 50,00 per la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali (art. 2 D.L. 463 del 12.09.1983). La reclusione è stata interamente sostituita con la multa di € 620,00 (oblata in data 02.01.2014).
- 26.11.2013: il G.I.P. del Tribunale di Agrigento, su richiesta della parti, l'ha condannata alla reclusione di giorni 20 ed alla multa di € 103,00 per la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali (art. 2 della legge n.638 dell'11.11.1983).
- **è titolare firmataria, dell'impresa** "...*OMISSIS*...", con sede in San Biagio Platani (AG) alla Via Palmento Emanuele, n. 7 (c.f. MDLGPP68A45A089Q) (N. REA: AG-178208), con attività agricola (coltivazioni miste di cereali e altri sementi, culture viticole, olivicole frutticole e di ortaggi) attiva dal 01.09.2004.
- è coniugata con ...*OMISSIS*..., di Antonino e ...*OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 12/07/1967, residente a San Biagio Platani alla Via Palmento Emanuele, n. 7, ingegnere, in corso in svariate vicende giudiziarie e/o di polizia, **già Consigliere del Comune di San Biagio Platani nell'anno 2011,** attualmente Socio Accomandante della ...*OMISSIS*... **& C. s.a.s.** (c.f. 02090170842) con sede legale a Casteltermini, Contrada Viviano s.n., nonché membro del Consiglio direttivo della **PRO LOCO DI SAN BIAGIO PLATANI** (c.f. 02454650843). **Socio accomandante della** stessa ...*OMISSIS*... **& C. s.a.s.** è il sig. ...*OMISSIS*..., nato a Palermo in data 06/08/1967, residente a San Biagio Platani in via Palmento Emanuele 7, Addetto ai Servizi Cimiteriali.

Presso l'Ufficio di segreteria, opera, quale Istruttore Amministrativo:

- la sig.ra ...*OMISSIS*..., nata a San Biagio Platani il 23/03/1962, ivi residente in via Papa Giovanni Paolo II n. 4/2p, coniugata.

La medesima è **cugina di III grado di** ...*OMISSIS*..., **arrestato il 22.01.2018 ai sensi art. 416 bis C.P. (i loro bis-nonni erano fratelli).**

Il Responsabile del IV Settore – "**Ufficio Tecnico ed Urbanistica**" è

- il sig. ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 20/03/1955 ivi residente in via Latina n. 4, coniugato.

A suo carico risulta:

- 06.09.2008: deferito in s.l. alla competente A.G. dalla Stazione CC San Biagio Platani per gestione non autorizzata di rifiuti urbani e speciali su area adibita a discarica. Nulla risulta nel certificato del casellario Giudiziale;
- Lo stesso **è cugino di II grado di** ...*OMISSIS*..., arrestato il 22.01.2018 nell'ambito dell'operazione denominata "Montagna" ai sensi art. 416 bis c.p.

Tra gli impiegati destinati alla cura del verde pubblico risulta:

- il sig. ...*OMISSIS*..., (cugino di primo grado del predetto ...*OMISSIS*... cl. 1955), nato a Palermo il 30/07/1970, residente a San Biagio Platani, via Nazario Sauro n. 55, celibe.

Il predetto è **cugino di II grado del citato** ...*OMISSIS*..., **arrestato il 22.01.2018 nell'ambito dell'operazione "Montagna" ai sensi art. 416 bis c.p..**

Presso l'Ufficio lavori Pubblici presta servizio quale Addetto ai Campetti Sportivi:

- il Sig. ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 30/07/1970, ivi residente in via U. Foscolo 77.

A suo carico risulta:

- 09.08.1997: il G.I.P. della Pretura di Agrigento lo ha condannato al pagamento della multa di L. 1.400.000 ai sensi dell'art. 464 c.p..
- 05.09.2005: segnalato in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi dell'art. 336 c.p..
- 14.08.2015: segnalato in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi del D.P.R. 380 del 2001.
- 22.10.2015: segnalato in s.l. dalla Stazione CC San Biagio Platani alla competente A.G. ai sensi degli art. 479, 640 e 643 c.p..
- 10.10.2016: il G.I.P. del Tribunale di Agrigento, su richiesta delle parti, lo ha condannato alla reclusione di mesi 6 ed alla multa di € 600,00 ai sensi degli artt. 81, 110 e 640 co. 2 n. 1 c.p.

Nel corso delle verifiche espletate dalla Commissione di Indagine, come in precedenza accennato, è stata rilevata la presenza, all'interno della macchina comunale di alcuni parenti del Sindaco Sabella tra gli impiegati comunali.

In particolare, il sig. ...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani in data 09/12/1966, **cugino di II° grado del Sindaco** ...*OMISSIS*... **(in quanto i nonni, erano fratelli)**, è impiegato al Comune di San Biagio Platani con la qualifica di Istruttore Amministrativo - Servizio Catasto/Enel; il sig. ...*OMISSIS*..., nato il 30/08/1972, **cugino di II° grado del Sindaco** ...*OMISSIS*... **(in quanto i nonni, erano fratelli)**, risulta impiegato al Comune di San Biagio Platani con la qualifica di Autista di Scuolabus, mentre il sig.

...*OMISSIS*..., nato a San Biagio Platani il 23/10/1969, ivi residente in via Guicciardini 6, **fratello di** ...*OMISSIS*... è Addetto al Verde Pubblico.

CAPITOLO V – LAVORI PUBBLICI

5.a Premessa

La prassi applicativa in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso negli enti locali e del loro conseguente scioglimento ha dimostrato, sin dalle prime applicazioni, come il centro degli interessi delle consorterie criminali sia rappresentato dai lavori pubblici.

Le somme per lo più consistenti derivanti dai finanziamenti pubblici attirano gli interessi dei gruppi criminali in quanto mezzi strumentali alla conquista del potere economico.

Ed è proprio nel settore dei lavori pubblici che statisticamente si concentrano maggiormente gli appetiti delle organizzazioni criminali che, attraverso l'infiltrazione negli appalti di riferimento, esercitano in tal modo anche il controllo del territorio.

Nel corso dell'accesso ispettivo presso il Comune di San Biagio Platani, sono stati esaminati dettagliatamente i lavori pubblici effettuati nel periodo ricompreso tra il 2014 ed i primi mesi del 2018 e, preso atto delle risultanze dell'attività di indagine relativa alla cd "Operazione Montagna", l'attenzione della Commissione si è incentrata sulla documentazione relativa agli appalti per la realizzazione dei cosiddetti "Archi di Pane" e sugli affidamenti diretti.

Tali verifiche consentono di poter affermare che presso il suddetto ente locale sono state riscontrate gravi forme di irregolarità amministrative sia nelle procedure di gestione dei finanziamenti pubblici, sia negli affidamenti dei lavori, che si sono tradotte, oltre che in imperizia, mancanza di trasparenza e trascuratezza, anche in indebite occasioni di agevolazione degli interessi economici degli esponenti mafiosi del piccolo centro montano.

Nel Comune di San Biagio Platani, in occasione delle festività pasquali, si svolge la tradizionale **Festa degli Archi di Pane**, durante la quale vengono realizzate, nel corso principale della cittadina, Corso Umberto, una serie di strutture in ferro a forma di archi ricoperte da pane lavorato con decorazioni pittoriche. La particolarità di tali realizzazioni è data dalla suddivisione in equa misura degli spazi del corso cittadino tra gli archi raffiguranti Gesù Cristo e gli archi raffiguranti la Madonna. Da qui hanno preso il nome le due confraternite operanti nel paese: i "Signurara" e i "Madunnara".

Secondo quanto emerso nelle indagini del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Agrigento relative all'operazione "Montagna", per detta festa, nell'anno 2015, il Comune di San Biagio Platani ha appaltato i lavori alla ditta "..OMISSIS.." di ...OMISSIS.. (Ag), per un importo complessivo pari a euro 49.999 circa. L'appalto in questione ha dato vita ad una serie di questioni che hanno visto coinvolti, a vario titolo, gli esponenti delle famiglie di San Biagio Platani nonché quelli di Alessandria della Rocca; nella medesima vicenda, inoltre, risultano aver avuto un interesse non lecito l'imprenditore di San Biagio Platani ...*OMISSIS*... ed il sindaco ...*OMISSIS*....

Quest'ultimo, come è emerso anche dagli accertamenti svolti dalla Commissione d'indagine e come sarà più ampiamente esposto nel proseguo della relazione, ha prima autorizzato arbitrariamente la ditta di ...*OMISSIS*... ad iniziare i lavori degli archi di pane ancor prima dell'aggiudicazione della gara ed in seguito, avrebbe preso accordi con ...*OMISSIS*... circa la gestione dei lavori che l'impresa "...OMISSISI" si è poi aggiudicata, facendo di fatto lavorare sempre lo stesso ...*OMISSIS*....

Tra il 26 febbraio ed il 10 marzo 2015, personale della Stazione Carabinieri di San Biagio Platani ha documentato come in paese fossero già in atto gli allestimenti degli archi, ancor prima che il bando venisse aggiudicato definitivamente, in data 30 marzo 2015, all'impresa OMISSIS di OMISSIS, quale unica partecipante.

Impresa ...*OMISSIS*... che successivamente stipulerà con l'impresa di ...*OMISSIS*... un contratto di nolo a freddo di attrezzature (nr.3 camion ed un muletto) da impiegare nel cantiere lungo tutto il Corso Umberto I e nel mese di giugno 2015 incaricherà sempre l'impresa di ...*OMISSIS*... di occuparsi dello smontaggio degli archi di pane esistenti in quel Corso Umberto I.

Le superiori circostanze fanno ritenere sussistente una importante compromissione della macchina amministrativa comunale di San Biagio Platani, dal momento che ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., esponenti di spicco della consorteria mafiosa locale, avevano la capacità di conoscere tempestivamente ed al contempo influenzare, le decisioni circa i lavori relativi alla realizzazione degli archi di pane.

5.b Le pubbliche erogazioni per le manifestazioni "Architetture di pane sacralità e contemporaneità.

Gran parte del lavoro della Commissione di Indagine si è incentrato sulla disamina degli atti posti in essere dagli Uffici Comunali con riferimento alla realizzazione degli "Archi di Pane".

Per il biennio 2014/2015 il Comune di San Biagio Platani ha usufruito, per la realizzazione delle manifestazioni di tipo culturale specificatamente riguardante la conservazione delle tradizioni e delle identità siciliane, di somme finanziante dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per l'importo di Euro **572.000,00** e di un contestuale cofinanziamento comunale di Euro **100.000,00.**

Gli atti prodromici e successivi all'approvazione ed alla concessione del bando risalgono all'anno 2010 con l'emanazione del D.D.G. n. 1435, datato 29.06.2010, da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avente ad oggetto l'approvazione del bando pubblico "*Sviluppo di servizi Culturali al territorio ed alla produzione artistica ed artigianale*" (documentazione, comunicazione e promozione ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea", a valere sul P.O. FESR Sicilia 2007-2013, Asse 3, Obiettivo Operativa 3.1.3, Linea d'Intervento 3, relativo ad una dotazione finanziaria ed assegnazione di risorse stabilita in Euro 10.000.000,00 (art. 7 del decreto).

Obiettivo del bando è la selezione di soggetti proposti da enti pubblici, anche in concorso di risorse private, ai quali destinare un finanziamento per lo sviluppo dei servizi culturali del territorio ed alla

produzione artistica ed artigianale di servizi culturali che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea.

Con nota nr. 12509 del 18/11/2010 (sottoscritta dal sindaco *pro tempore* ...*OMISSIS*...) il Comune di San Biagio Platani rivolge istanza all'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Arte Contemporanea, al fine di poter beneficiare del finanziamento in oggetto relativo all'intervento "Architetture di Pane Sacralità e Contemporaneità 2011/2012 dell'importo complessivo di Euro 672.000,00 di cui 572.000, 00 a carico del P.O. FESR ed Euro 100.000,00 di co-finanziamento.

Con tale nota sono trasmessi i documenti richiesti all'art. 9 e 11 del bando di gara regionale tra i quali la nomina del RUP nella persona della sig.ra ...*OMISSIS*....

A tal riguardo si evidenzia come l'intervento di cui si richiede il finanziamento corrisponda al progetto presentato dalla ...*OMISSIS*... che, difatti, viene indicata come "tecnico di progettazione del progetto". In tale ambito si evidenzia come mai nessun bando pubblico risulta essere stato predisposto dal Comune per l'individuazione di tale figura di progettista.

Dall'analisi della nota in questione appare di assoluto rilievo la circostanza che nella sezione B "fattibilità tecnico-amministrativa" della scheda descrittiva degli interventi a regia regionale (allegata alla predetta nota ed esplicitamente richiesta dal bando di gara regionale) siano indicati, tra gli allegati trasmessi all'assessorato competente, il bando ed il verbale di gara inerenti l'individuazione del progettista (che si individua nella...*OMISSIS*...).

Sulla base della documentazione prodotta, con il D.D.G. n. 1114 del 23.5.2012 è stata approvata la graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento di cui al bando di gara a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 a regia dell'Asse 3° del PO FESR 2007-2013 dalla quale si evince che la proposta "Archi di pane sacralità e contemporaneità 2011/2012" presentata dal Comune di San Biagio Platani è risultata ammissibile con punti 52, al **finanziamento per l'importo complessivo di Euro 672.000,00, di cui Euro 572.000,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007-2013 ed Euro 100.000,00 di cofinanziamento da parte del medesimo comune**.

In data 11.2.2013 viene sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza fra il Comune di San Biagio Platani e la ditta individuale ...*OMISSIS*..., considerata "aggiudicataria" poiché autrice della progettualità finanziata dall'Assessorato regionale.

Per quanto attiene alla **validità (rectius: durata) dell'atto di associazione** (art. 10), **le parti non indicano una data,** ma un generico riferimento all'estinzione di tutte le obbligazioni assunte ed alla successiva verifica amministrativa contabile finale effettuata dall'ente erogante. Sempre nel medesimo punto si prevede una validità senza fine dell'ATS in questione legata alla sussistenza di qualsivoglia pendenza tra i soggetti attuatori ovvero tra gli stessi e l'Ente erogante.

Con nota n. 34993 del 22.07.2013, acquisita al prot. del comune in data 26.11.2013 con il n. 10888, dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato notificato il DDG n. 1951 del 10.07.2013 inerente l'ammissione al finanziamento dell'intervento denominato: "**Archi di pane sacralità e contemporaneità 2011/2012 per l'importo complessivo di Euro 672.000,00, di cui Euro 572.000,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007-2013 ed Euro 100.000,00 di cofinanziamento da parte del medesimo comune secondo un quadro economico dettagliato contenente le singole voci di spesa.**

Successivamente, come è emerso dalla consultazione degli atti presenti presso il Comune, l'originario quadro economico viene più volte rimodulato, con conseguente ripartizione delle spese tra ... *OMISSIS*... e Comune di san Biagio Platani.

Tale operazione dà conto della estrema facilità e disinvoltura con cui gli organi comunali hanno proceduto ad adeguare ingenti somme economiche in base alle esigenze del momento, destinando somme al soddisfacimento delle richieste delle due confraternite organizzatrici della storica manifestazione paesana le cc.dd. "Madunnara" e "Signurara".

In particolare a loro favore spetterà una somma di € 100,000,00 annui equamente ripartita sia nel 2014 che nel 2015, attraverso i due soggetti economici (**Ditta ...OMISSIS...** per il 2014 e **impresa "...*OMISSIS*..."** per il 2015) che risulteranno aggiudicatari, rispettivamente di due distinte gare negoziate.

Riguardo l'importo della gara invero, deve osservarsi che l'importo di Euro 672.000,00, di cui Euro 572.000,00 di pertinenza comunitaria ed Euro 100.000,00 di cofinanziamento del comune, era da considerarsi un unico "*quantum*" da sottoporre ad un'unica procedura ad evidenza pubblica in considerazione dei parametri stabiliti dal Codice sugli appalti (d. lgs. 163/2006).

La procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica avrebbe dovuto, dunque, riguardare l'intero ammontare per il biennio di riferimento (inizialmente il 2011/2012) 2014/2015 e non essere oggetto **di "arbitraria" ripartizione** tra il Comune di San Biagio Platani e la ditta ... *OMISSIS*... .

Ma vieppiù. **Il Comune** dopo avere omesso di ricorrere ad un'unica gara pubblica prevista per l'importo di Euro 672.000,00 per il biennio 2014/2015, **ha assegnato "direttamente" all'**... *OMISSIS*... **l'importo di Euro 348.500,00 (esclusa IVA)** per la realizzazione dei connessi eventi culturali (Percorsi, d'arte, residenze d'artista, eventi collaterali, organizzazione generale, riproduzioni di pubblicazioni in stampa, comunicazione e pubblicità, elaborazione proposta progettuale, sviluppo grafica e supporto tecnico), ed ha poi fatto ricorso, relativamente alla quota di propria "competenza" di Euro 198.500,00, a due distinte procedure negoziate, la prima nel 2014 aggiudicata dalla ditta individuale ... *OMISSIS*..., la seconda, nel 2015, aggiudicata dalla ...OMISSIS.., per la realizzazione e la decorazione degli archi di pane.

Con riferimento all'importo di 198,500,00 € destinato alla realizzazione delle opere degli Archi di pane è stato rilevato come il Comune abbia attivato, seppur con delle criticità significative, delle gare a procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 dello stesso decreto.

Tuttavia, l'importo 198.500,00 a valere sul biennio 2014/2015, anche in questo caso, è stato ulteriormente ed arbitrariamente frazionato in quattro distinte gare nonostante il medesimo oggetto e la medesima finalità, sulla base di una pari ripartizione dei fondi tra le uniche due confraternite esistenti in quel comune denominate "Madunnara" e "Signurara" che storicamente hanno realizzato le opere artistiche "Archi di pane".

Si specifica a tal proposito che la ripartizione si è basata sulla mera attribuzione delle medesime risorse di circa 50.000,00 Euro tra le due associazioni che si sarebbero occupate della realizzazione delle medesime sculture sui diversi lati della stessa strada.

Tali confraternite, infine, operano in avvalimento, con l'unico soggetto giuridico aggiudicatario dell'appalto individuato, per l'anno 2014, nella ditta individuale ...*OMISSIS*... di San Biagio Platani e, per l'anno 2015, nella ...*OMISSIS*... di ...OMISSIS....

La disamina degli atti relativi alla gara ha fatto emergere **significative alterazioni delle previsioni normative in tema di appalti ad opera del RUP,** ...*OMISSIS*... laddove, in deroga a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs 163/2000 "*Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei servizi*" che recita: << Comma 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) **presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; (........)**>>, risulta aver inserito la seguente dicitura nel bando-disciplinare tecnico-normativo, in cui si legge, tra l'altro, al punto D) Requisiti di capacita tecnico-professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.), sotto-punto D.1) *aver espletato con buon esito, **negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,** per conto di soggetti pubblici e/o privati, almeno un'attività similare a quella dell'appalto.*

Con tale previsione emerge in maniera evidente come il Rup abbia, di fatto, modificato arbitrariamente il requisito "stringente" previsto dall'art. 42 sopra richiamato, che, infatti, prevede il più ristretto arco temporale di tre anni.

Tale deroga ai previsti tre anni è frutto di una condotta consapevole da parte del RUP atteso che, sempre al medesimo sotto-punto D.1 del bando in argomento, precisa che "... *ai fini della dimostrazione del possesso del richiesto, saranno considerate valide anche le attività avviate prima dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, purché gli stessi risultino regolarmente ultimati nel predetto periodo*".

La modifica delle disposizioni previste dall'art. 42 d. lgs. 163/2006 parrebbe profilarsi quale tentativo riuscito di adattare il bando pubblico alle esigenze del soggetto giuridico privato partecipante, situazione tipica del cosiddetto ***"bando-vestito"***.

Continuando nella lettura del punto D del bando in trattazione, si rileva come sia stata prevista la possibilità, per il soggetto aggiudicatario carente di taluni requisiti tecnico-professionali, di ricorrere **all'istituto dell'avvalimento.**

Nello specifico viene statuito che *"Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. risultano carenti di requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale richiesti, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 49 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., rispettando scrupolosamente le disposizioni di cui allo stesso art. 49.* ***Si specifica altresì, che esclusivamente per i requisiti di carattere tecnico-professionale, vista la specificità del servizio in oggetto, è consentito l'utilizzo, dell'istituto dell'avvalimento ricorrendo a soggetti con finalità no-profit …***".

Come si evince dalla lettura di quest'ultimo periodo, il bando ha previsto il ricorso all'avvalimento anche con riferimento a soggetti non-profit. A tal proposito è di assoluto rilevo il fatto che il soggetto aggiudicatario dell'appalto ricorrerà proprio all'avvalimento delle due associazioni no-profit "*Madunnara*" e "*Signurara*" entrambe di San Biagio Platani.

In data 03.03.2014 la ditta individuale …*OMISSIS*…, **unica impresa partecipante**, deposita presso il Comune di San Biagio Platani il carteggio previsto per la partecipazione alla gara ed il 28.03.2014 In data 28.03.2014 a seguito dell'espletamento della gara di cui ai tre verbali all'uopo redatti (pubblicati all'Albo pretorio comunale al n. 520 in data 01.04.2014 sino al 16.04.2014), risulta aggiudicatario l'unico partecipante: la ditta individuale …*OMISSIS*….

La suddetta procedura è stata seguita sia con riferimento alla realizzazione degli archi per i "Maddunnara", sia per la realizzazione degli archi "Signurara".

Anche nell'anno **2015**, l'Ente territoriale decide di effettuare due gare di appalto con procedura aperta finalizzate all'assegnazione dei citati fondi ulteriormente ripartiti in due assegnazione da Euro 48.250,00 (IVA esclusa) ciascuna.

Lo schema seguito dai funzionari dell'ente locale ripercorre le modalità già utilizzate l'anno precedente.

Con determinazioni n. 26 e 27, ad opera del Responsabile del I Settore Area Amministrativa …*OMISSIS*… e del geom. …*OMISSIS*… quale RUP dell'intervento vengono indetta due procedure aperte ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di "*Realizzazione Archi di pane – lato Signurara* (Corso Umberto I lato Est)" "*Realizzazione Archi di pane – lato Madunnara* (Corso Umberto I lato Ovest)"e da completare entro la notte precedente la Pasqua del 2015 (04.04.2015), entrambe dell'importo pari ad Euro 48.250,00, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 83 d. lgs. 163/2006, con il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Anche in relazione alle suddette procedure di gara è stato riprodotto lo schema già utilizzato per il disciplinare del 2014 mediante l'inserimento della deroga all'art. 42 del codice dei Contratti e mediante la previsione del ricorso all'istituto dell'avvalimento.

In data 09.03.2015 la …*OMISSIS*…, unica impresa partecipante, deposita presso il Comune di San Biagio Platani il carteggio previsto per la partecipazione alle gare contenente, tra l'altro, le offerte economiche con un unico ribasso incondizionato del 0,2000% e i contratti di avvalimento stipulati con le Confraternite dei "Madunnara" e dei "Signurara".

In data 24.03.2015 a seguito dell'espletamento della gara di cui ai tre verbali all'uopo redatti (pubblicati all'Albo pretorio comunale al n. 312 in data 25.03.2015 sino al 28.03.2015), risulta aggiudicataria l'unica impresa partecipante: la ...*OMISSIS*... di OMISSIS, mentre 25.03.2015 a seguito dell'espletamento della gara di cui ai tre verbali all'uopo redatti (pubblicati all'Albo pretorio comunale al n. 314 in data 25.03.2015 sino al 28.03.2015), risulta aggiudicataria l'unica impresa partecipante: la ...*OMISSIS*... di OMISSIS, con un ribasso dello 0,2000%.

Tra la documentazione esaminata non è stata rinvenuta la copia del contratto di appalto dei servizi e delle forniture relative alle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione e decorazione artistica degli archi di pane – Pasqua 2015 – Madunnara" stipulato tra il Comune di San Biagio Platani e la ...*OMISSIS*..., né la copia del contratto di appalto relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione e decorazione artistica degli archi di pane – Pasqua 2015 – Signurara" stipulato tra il Comune di San Biagio Platani e la ...*OMISSIS*....

Tra la documentazione analizzata, nel corso dell'accesso ispettivo, è stato individuato un **contratto di nolo a freddo** stipulato, in data indefinita, **tra la** ...*OMISSIS*... - aggiudicataria delle due gare aperte di cui innanzi è ampia trattazione (avente causa) – **e la ditta individuale** ...*OMISSIS*..., con sede in San Biagio Platani in via Seneca n. 2 e partita IVA 01975420843 (dante causa).

Nel contratto in questione, le parti contraenti, convengono di noleggiare a freddo i seguenti mezzi:

- Camion 190 con gru targa AG348889;
- Muletto targa AAC550;
- Camion 120 con gru targa AB032LL;
- Camion CL189RD;
- Camion 120 targa BN364SJ.

Oltre alla mancanza della data di stipula, nel documento vengono omessi taluni elementi essenziali per tale tipologia di contratto, e, nello specifico:

1. La durata del noleggio;
2. Il prezzo unitario orario/giornaliero o a corpo dei singoli mezzi.

Si rappresenta come il nolo a freddo faccia esplicito riferimento al cantiere di servizio lungo corso Umberto I ed è denominato "Contratto nolo a freddo per il servizio di realizzazione Archi di Pane Signurara e Madunnara 2015".

Nel corso dell'esame dei fascicoli presenti al Comune, non è stata riscontrata alcuna richiesta di verifica antimafia, preliminare all'affidamento dei lavori.

Con riferimento alla realizzazione delle opere artistiche nell'anno 2016, è stato rilevato che la stessa è avvenuta mediante l'utilizzo esclusivo di risorse messe a disposizione dal Comune di San Biagio Platani.

I pochi atti predisposti, constano:

- della proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 16 del 16.02.2016 a firma del Sindaco pro-tempore ... *OMISSIS*....
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24.02.2016 con la quale si approva la proposta di deliberazione di cui al punto che precede.
- della determinazione del responsabile del I Settore sig. ... *OMISSIS*..., n. 90 del 26.02.2016, con la quale (dopo aver premesso che la somma di Euro 50.000,00 supera i limiti previsti dall'art. 163 comma 1 del d. lgs. 267/2000, ma che è necessario provvedere all'assegnazione trattandosi di iniziativa unica non ripetibile e non frazionale e che esula dalle limitazioni previste dall'art. sopra citato) si impegna la somma complessiva di Euro 50.000,00 in favore delle confraternite Madunnara e Signurara, così suddivisa. Euro 25.000,00 al Presidente della confraternita Signurara sig. ... *OMISSIS*... ed Euro 25.000,00 al Presidente della confraternita Madunnara sig.na ... *OMISSIS*....
- delle determinazioni del responsabile del I Settore sig. ... *OMISSIS*..., di liquidazione alle due confraternite.

Anche in questo caso, pur trattandosi di fondi esclusivamente comunali ed ulteriori rispetto a quelli inerenti il progetto Archi di pane 2014/2015 cofinanziato da Regione ed Ente territoriale, il Comune avrebbe dovuto ricorrere ad un bando di gara con un importo a base d'asta pari ad Euro 54.098,36 (IVA esclusa).

Il Sindaco *pro-tempore*, tuttavia, decide di ricorrere ad un finanziamento diretto alle due confraternite proponendo siffatta deliberazione alla Giunta Comunale (che la vota all'unanimità) ed evitando qualsiasi procedura ad evidenza pubblica che, per legge, sarebbe stata obbligatoria. Il tal modo, si è rilevato che l'ente pubblico territoriale si è comportato come un mero *sponsor* alla stregua di un'impresa privata.

5.c Elementi di criticità ed anomalie riscontrate

Quanto finora esposto costituisce, a parere di chi scrive, esplicita conferma degli elementi accertati durante l'articolata attività d'indagine posta in essere dai Carabinieri e restituisce **un quadro di forte condizionamento del Comune di San Biagio Platani** che, attraverso l'aggiudicazione alla ditta individuale di ... *OMISSIS*... nel 2014 e il nolo a freddo stipulato tra l' ... *OMISSIS*... e ... *OMISSIS*... nel 2015, ha dimostrato ***concretamente con elementi*** diretti di riscontro che si appalesano altresì ***univoci e concordanti*** di aver favorito gli appetiti economici della criminalità organizzata.

Innanzitutto, con riferimento all'anno 2014, è stato riscontrato un collegamento di interessi tra la macchina comunale e l'imprenditore ...OMISSIS..., aggiudicatario dei lavori del 2014.

Il suddetto imprenditore è emerso nel corso delle indagini di polizia giudiziaria.

In particolare a pag. 729 dell'ordinanza di custodia cautelare si legge: "*il 5 febbraio 2015, all'interno dell'autovettura di ...OMISSIS...si registrava una conversazione alquanto significativa con ...OMISSIS... (n.d.r.* ***fratello dell'imprenditore*** *...OMISSIS...), che informava (* ***il*** *...OMISSIS...) che ...OMISSIS... andava dicendo agli imprenditori che operavano nel Comune di San Biagio Platani che era lui che "comandava" in paese, riferendosi alla capacità di monopolizzare le forniture di materiale edile, derivante dalla vicinanza alle famiglie mafiose locali. Dal canto loro, gli imprenditori con i quali ...OMISSIS... aveva avuto contatto, per non incorrere in problematiche di sicurezza del cantiere, effettuavano i rifornimenti del materiale solo dallo stesso lasciando quindi il ...OMISSIS... senza alcuna commessa. ...OMISSIS...* ***concordava con il medesimo*** *...OMISSIS...,* ***criticando il*** *...OMISSIS... per la mancanza di gratitudine nei suoi confronti, essendosi in precedenza impegnato in suo favore per fargli ottenere le commesse dalle imprese edili.*"

La figura dell'imprenditore ...*OMISSIS*... si caratterizza, dunque, quale soggetto che, consapevole della caratura criminale del ...*OMISSIS*..., cerca il suo appoggio per ottenere vantaggi economici dai lavori gestiti dal Comune di San Biagio Platani.

E' emersa, altresì, l'esistenza di una comunanza di interessi tra la struttura amministrativa del Comune di San Biagio Platani e l'impresa di ...*OMISSIS*..., fratello di ...*OMISSIS*..., tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416-*bis* C.p. nell'ambito dell'operazione "Montagna" del gennaio 2018.

La suddetta impresa, infatti, come più volte detto, ha preso parte ai lavori per la realizzazione degli Archi di Pane del 2015 mediante la stipula di iun nolo a freddo con l'impresa aggiudicataria e successivamente incaricata direttamente dal Sindaco dello smontaggio degli archi.

Con riferimento all'impresa "...*OMISSIS*...", aggiudicataria dei lavori del 2015, le risultanze investigative dell'operazione "Montagna" hanno acclarato il fattivo interessamento degli esponenti mafiosi di San Biagio Platani per ottenere la cd. "messa a posto" della suddetta impresa.

A tal riguardo, si trascrivono di seguito alcuni stralci della più volte citata ordinanza di applicazione delle misure cautelari e di sequestro preventivo:

"*... In data 01.03.2015, i rappresentanti della famiglia mafiosa di San Biagio Platani ...OMISSIS... e ...OMISSIS... si recavano nel comune di OMISSIS per incontrare ...OMISSIS... inteso ...OMISSIS... referente della locale famiglia mafiosa al chiaro fine di stabilire un contatto proprio con l'impresa OMISSIS che al momento aveva presentato l'offerta per i lavori da effettuare in occasione della Festa degli Archi di Pane, circostanza, questa, sino a quel momento non ancora pubblica.*

... Alle ore 16,00 del 1 marzo 2015, mentre era in viaggio verso il comune di OMISSIS, ...OMISSIS... precisava a ...OMISSIS... di aver cercato un preliminare contatto con ...OMISSIS..., amministratore della ...OMISSIS... Srl, amministratore unico dell' impresa ...OMISSIS... poiché notato nei giorni precedenti a San Biagio Platani in compagnia del Sindaco ...OMISSIS... e di non essere riuscito ad avvicinarlo ripromettendosi di provarci nuovamente tramite ...OMISSIS... ...

... Alle successive ore 17,13 il veicolo con a bordo il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS... si fermava nella via ..OMISSIS.. del comune di ..OMISSIS.. dove di fatto avveniva l'incontro con il citato ...OMISSIS.... La breve conversazione intercettata dalla microspia posta nell'autovettura di ...OMISSIS... consentiva di comprendere che il medesimo desiderava che ...OMISSIS... ottenesse i lavori in sub-appalto dall'impresa ...OMISSIS... e nel contempo sottolineava che la stessa impresa aggiudicataria avrebbe dovuto mostrarsi più educata riferendosi chiaramente alla necessita di mantenere un rapporto diretto con lui e non con altri interlocutori.

.....Alle ore 17,29 concluso l'incontro, mentre il ...OMISSIS... ed il ...OMISSIS... facevano ritorno a San Biagio Platani, lungo il tragitto commentavano quanto trattato in precedenza esprimendo tutto il loro interesse affinché l'impresa aggiudicataria aderisse alle loro richieste in conseguenza della pressione esercitata proprio da ...OMISSIS....

...Successivamente all'incontro con il ...OMISSIS..., il 4 marzo ...OMISSIS... incontrava proprio ...OMISSIS... al quale dava indicazione di farsi fare il nolo da ...OMISSIS... amministratore della ...OMISSIS....

.....Ciò confermava con assoluta certezza che gli accordi intercorsi tra le due famiglie mafiose consentivano di portare a buon fine la cosiddetta messa a posto. In data 27.03.2015 ...OMISSIS... ritornava nel Comune di ..OMISSIS.. dove incontrava nuovamente ...OMISSIS... con il quale aveva modo di trattare ancora la questione dei lavori a San Biagio Platani. ***Il*** *...OMISSIS...* ***rappresentava al suo interlocutore di àver avuto un colloquio con il Sindaco*** *...OMISSIS...* ***in merito alla questione e che il medesimo aveva prontamente dato la sua disponibilità.***

...In data 31.03.2015, ...OMISSIS... nella conversazione intercorsa con il ...OMISSIS... riferiva di un colloquio intrattenuto con ...OMISSIS... e con il consigliere comunale ...OMISSIS... in merito proprio ai lavori degli archi di Pasqua nel corso del quale aveva contestato al Sindaco la sua inopportuna gestione personale dell'appalto nonostante il medesimo avesse affermato che a seguire la vicenda era stato il Vice Sindaco ...OMISSIS....

....In seguito ...OMISSIS...aveva chiesto al ...OMISSIS...di interessarsi della questione affinché l'impresa non incontrasse problemi e di non intromettersi nella gestione delle forniture di materiale e dei sub appalti poiché di sua esclusiva competenza.

.....Era ancora il ...OMISSIS...a riferire al ...OMISSIS...di aver fatto presente al ...OMISSIS...di astenersi da effettuare interventi sui cantieri bloccando l'attività lavorativa. Successivamente, nel mese di giugno 2015 la ditta ...OMISSIS...veniva altresì incaricata dalla ...OMISSIS...di occuparsi dello smontaggio degli archi di pane realizzati nel Corso Umberto I, costituiti da strutture in ferro rivestite da canne di bambù e pane, materiale in seguito depositato all'interno dell'area comunale sita in Contrada Parco".

Al riguardo il ...*OMISSIS*..., sentito a sommarie informazioni dai CC, dichiarava di avere ricevuto personalmente dal Sindaco ...*OMISSIS*... disposizioni in merito al luogo da destinare come deposito dei materiali suddetti.

Per tale ragione il 23.07.2015 il ...*OMISSIS*...veniva denunciato a piede libero poiché ritenuto responsabile della realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti speciali su un'area comunale sottoposta a vincolo idrogeologico.

Gli elementi probatori assunti, come innanzi riportati, sono stati *in toto* condivisi dal Giudice per le Indagini Preliminari, estensore dell'ordinanza in argomento, che li ha assunti elevandoli a "*gravi indizi di colpevolezza*" a carico dell'indagato in ordine al reato contestato.

A parere del predetto GIP il contenuto delle conversazioni intercettate dà dimostrazione della fondatezza delle contestazioni delle condotte descritte nel capo di imputazione; i dialoghi danno contezza che ...*OMISSIS*...in forma diversa ha prestato il proprio contributo al rafforzamento del potere criminale esercitato nel territorio da parte dell'associazione mafiosa localmente rappresentata dal co-indagato ...*OMISSIS*....

Scrive ancora il GIP: "*E emerso con tutta evidenza che ...OMISSIS...sfruttando la carica pubblica rivestita ha volontariamente agevolato l'esercizio del controllo economico delle imprese operanti nel territorio del mandamento. Nella condotta così descritta ricorrono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per l'integrazione del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso>>.*

5.d. Le procedure di affidamento diretto.

Un ruolo centrale nelle verifiche condotte dalla Commissione d'indagine ha rivestito l'analisi delle procedure relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture in economia relativamente agli anni ricompresi tra il 2014 e marzo 2018.

La relativa disciplina normativa che si rinviene negli artt. 125 del D. lgs. n. 163/2006 (abrogato dal 19-04-2016 dall'art. 217 del D. lgs. n. 50/2016) rubricato "*Lavori, servizi e forniture in economia*" e nell'art. 36 del D. lgs. n. 50/2016 (modificato dal D. lgs n. 56/2017) rubricato "*Contratti sotto soglia*", stabilisce una serie di requisiti e modalità di regolamentazione.

Sulla materia, a seguito della riforma del Codice degli Appalti operata con il D.Lgs. 50/2016 , è intervenuta anche l'Autorità nazionale Anticorruzione che con proprie Linee Guida, ha dettato importanti indicazioni con specifico riferimento al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 36 d. lgs. 50/2016 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del nuovo codice e cioè: *economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.*

Si tratta, sostanzialmente, degli stessi principi ai quali attenersi per l'applicazione dell'articolo 125 del D. lgs. 163/2006, cui il nuovo codice dei contratti aggiunge ulteriormente il principio di rotazione e la capacità di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Si riportano di seguite le risultanze degli accertamenti emersi in sede di accesso ispettivo distinte per settore e anno di riferimento.

A) AFFIDAMENTI DIRETTI ED IN SOMMA URGENZA - III SETTORE - LAVORI PUBBLICI (Responsabile geom. ...*OMISSIS*...)

ANNO 2014

Ditta individuale ...*OMISSIS*...[21]

1. **La Determina Dirigenziale n. 406 del 09.06.2014, avente ad oggetto "*Atto di impegno di spesa e affidamento diretto alla ditta ...OMISSIS...per la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione delle strade di pertinenza comunali*" – CIG ZE60F92F7B.**

Trattasi della determinazione a firma del Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*... e del RUP ...*OMISSIS*... per il ripristino di alcune strade interne ed esterne di pertinenza comunale danneggiate da eventi climatici avversi e dal continuo utilizzo.

Nel documento si legge che il Responsabile della P.O. ritenendo necessario intervenire immediatamente al fine di evitare disagi e danni all'incolumità pubblica, avrebbe eseguito delle indagini di mercato presso operatori economici locali che operano nel settore specifico per l'acquisto del materiale utile per eseguire le relative riparazioni, redigendo apposito preventivo di spesa per un totale di Euro 702,84.

Il pubblico funzionario evidenzia *che per comodità e convenienza dell'Ente è opportuno che la fornitura venga affidata ad un operatore economico locale e a tal riguardo è stata interpellata la ditta di ...OMISSIS...... la quale ha operato in precedenti affidamenti dimostrando serietà e puntualità, inoltre sull'importo su indicato ha offerto un ribasso dell'1,5%.*

Con lettera n. 5450 del 04.07.2014, a firma del Responsabile del III Settore – geom. ...*OMISSIS*... - viene ordinata ed affidata alla ditta ...*OMISSIS*... la fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione delle strade di pertinenza comunale.

Nello stesso atto viene incaricato della regolare verifica della fornitura il responsabile del procedimento geom. ...*OMISSIS*...[22] [parente di 4° grado in linea collaterale ex artt. 74, 75 e segg. Cod. Civ.) di ...*OMISSIS*... (nel linguaggio popolare cugino di 1° grado).

Successivamente, con Determina Dirigenziale n. 488 del 18.07.2014 viene liquidata alla ditta ...*OMISSIS*... la fattura n. 36 del 10.07.2014 pari ad Euro 702,84.

Secondo quanto previsto dai due funzionari tecnici nell'atto di impegno di spesa, il ribasso dell'1,5% avrebbe dovuto comportare una riduzione del trascurabilissimo ammontare di Euro 10,39. Di fatto, il previsto ribasso non è mai stato applicato tant'è che la suddetta fattura n. 36/2014 è stata emessa e liquidata per l'importo di Euro 702,84.

---

[21] Ditta individuale ... *OMISSIS*..., con sede in San Biagio Platani (AG), via Pavia n. 10 – p. IVA 01666490840, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di materiali da costruzione (475230)*".

[22] ... *OMISSIS*..., nato ad Agrigento il 01.05.1963 e residente a San Biagio Platani (AG) nella via Piave n. 51.

Anomalia e criticità riscontrate:

I due funzionari comunali hanno proceduto ad affidare direttamente la fornitura alla ditta individuale ...*OMISSIS*... motivando la scelta "... *per comodità e convenienza dell'Ente ... che la fornitura venga affidata ad un operatore economico locale* ... ... che ... *ha operato in precedenti affidamenti dimostrando serietà e puntualità ... ha offerto un ribasso 1,5%*".

A tal proposito si argomenta che in vigenza dell'art. 125, comma 11 dell'ora abrogato d. lgs. 163/2006, i responsabili del procedimento avrebbero potuto procedere all'affidamento diretto (trattandosi di forniture inferiori a quarantamila euro) nel rispetto dei **principi di trasparenza**, rotazione, **parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.**

Invero, gli atti esaminati non danno conto dell'espletamento di un'indagine di mercato presso operatori economici locali, ma di un affidamento diretto alla ditta ...*OMISSIS*..., il quale non ha neanche ottemperato all'impegno formalizzato dal cugino RUP ...*OMISSIS*... del ribasso dell'1,5% sull'importo della fornitura.

2. **La Determina Dirigenziale n. 692 del 14.11.2014, avente ad oggetto "*Interventi di somma urgenza per fornitura materiale e noli - CIG Z3211BD64A*".**

Con prot. n. 9436 del 13.11.2014, il RUP geom. ...*OMISSIS*... trasmette al Sindaco pro-tempore ...*OMISSIS*... il *verbale di somma urgenza per fornitura materiali e noli* relativo alla riparazione della rete idrica in diverse vie dell'abitato (via M. Adamo, c.da Caracciolo, via Palmento Emanuele, via Veneto, via Bezzecca, villaggio Gescal, c.da Parco, via Avv. L. Midulla, C.da Pizzuta, C.da Serre, via Bergamo e via Caltanissetta) attesa l'asserita disfunzione [accertata a seguito di sopralluogo] recante disservizi all'utenza.

Gli interventi di somma urgenza, in amministrazione diretta (con personale del Comune) riguardano anche l'avaria della pompa sommersa trituratrice dell'impianto di depurazione di contrada Pizzuta.

L'importo complessivo della fornitura e dei noli da affidare con la procedura della somma urgenza ammontano ad Euro 3.177,40 (IVA esclusa), di cui:

- Euro 350,00 per cemento;
- Euro 260,40 per pietrisco;
- Euro 217,00 per sabbia;
- Euro 900,00 per escavatore;
- Euro 850,00 per materiale idrico;
- Euro 600,00 per pompa sommersa trituratrice.

La somma complessiva dell'affidamento diretto è pari ad Euro 3.876,42 (IVA compresa), rispetto alla quale nel medesimo verbale di somma urgenza l'estensore precisa che sul bilancio comunale non esistono [allo stato attuale] risorse per l'effettuazione di forniture o servizi.

Il sindaco ...*OMISSIS*..., visto il verbale di somma urgenza suddetto, con Ordinanza Sindacale n. 15 del 13.11.2014 ordina al Responsabile del III Settore ...*OMISSIS*... di provvedere a tutti gli accorgimenti tecnici, affidando allo stesso il compito di individuare la ditta cui affidare la fornitura.

Il predetto geom. ...*OMISSIS*..., nella qualità di Responsabile del III Settore, con determina dirigenziale n. 692 del 14.11.2014 dichiara, stante l'urgenza, di aver interpellato telefonicamente la ditta ...*OMISSIS*... la quale viene scelta per avere operato in precedenza in affidamenti per conto del Comune, dimostrando serietà e competenza professionale, dichiarandosi disponibile ad effettuare la fornitura e noli e su cui ha operato un ribasso del 2%.

Con il predetto documento il Responsabile del III Settore ordina ed affida alla ditta ...*OMISSIS*... la fornitura di materiale per l'importo di Euro 3.798,90. Quindi, con nota prot. n. 9682 del 24.11.2014 il medesimo ordina ed affida la fornitura alla ditta ...*OMISSIS*... incaricando della regolare verifica della fornitura il geom. ...*OMISSIS*..., cugino del titolare dell'impresa affidataria.

Segue, in data 31.12.2014 l'emanazione della determina dirigenziale n. 808 relativa all'impegno di spesa per la fornitura di cui innanzi.

La spesa di Euro 3.798,90, questa volta al netto del previsto ribasso del 2%, viene liquidata con determinazione dirigenziale n. 112 del 02.03.2015 recante in allegato le fatture emesse dalla ditta individuale ...*OMISSIS*... n. 2, 7 e 8 del 17.02.2015.

Anomalia e criticità riscontrate:

1. Il RUP ...*OMISSIS*... nel *verbale di somma urgenza* del 13.11.2014 accorpa inopinatamente nella somma urgenza derivante dall'avaria della pompa sommersa [sulla quale nulla parrebbe eccepirsi] altre forniture relative a riparazioni da eseguirsi sulla rete idrica del tutto estranee all'emergenzialità paventata.

Ne consegue che con un'esigenza reale compatibile con la somma urgenza comportante una spesa di Euro 717,36 IVA inclusa (costo della *pompa sommersa trituratrice* di Euro 588,00 + IVA), il pubblico funzionario ha assicurato al cugino ...*OMISSIS*... forniture e noli per materiali "non urgenti" per complessivi Euro 3.113,86 (IVA esclusa).

2. Il RUP nessuna specifica motivazione adduce circa l'urgenza rilevata ed i pregiudizi per la pubblica incolumità in caso di ritardi nell'esecuzione, salvo far riferimento ad una generica "disfunzione" che creerebbe disservizi all'utenza;
3. Il RUP ha omesso di predisporre entro i previsti dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 176 del d. lgs. 163/2006 allora vigente.

4. Il Sindaco pro-tempo ...*OMISSIS*...pur in assenza di valide motivazioni giustificative della somma urgenza, fatta eccezione per la fornitura della *pompa sommersa trituratrice*, ha avallato l'illecita procedura di affidamento.

Ditta individuale ...*OMISSIS*...[23] **(fratello di** ...*OMISSIS*...**)**

1. **La Determina Dirigenziale n. 426 del 20.06.2014, avente ad oggetto "*Realizzazione di tracciati spartifuoco nell'impianto silvo-colturale di contrada Firriato-Madonna, vecchio e nuovo cimitero e area attorno all'eli-superficie di contrada Nivera e zone limitrofe e affidamento del servizio alla ditta* ...*OMISSIS*..., *con sede in San Biagio Platani*" – CIG Z6F0FC0B31.**

Con nota n. 4841 del 12.06.2014 il Responsabile del III Settore, geom. ...*OMISSIS*..., trasmette al Sindaco ...*OMISSIS*... il *verbale di somma urgenza*, redatto in pari data, relativo all'intervento di somma urgenza per la "*realizzazione di tracciati spartifuoco nell'impianto silvo-colturale di contrada Firriato-Madonna, vecchio e nuovo cimitero e area attorno all'eli-superficie di contrada Nivera e zone limitrofe*".

Il Responsabile del III Settore motiva la somma urgenza con *l'imminente ritorno della stagione estiva ... al fine di evitare eventuali danni in caso di incendio e pregiudicare sia l'impianto boschivo di contrada Firriato-Madonna che le altre strutture.*

Nel verbale viene stabilito il prezzo da applicare ai fini della redazione della perizia di spesa, pari ad Euro 0,13/mq come desunto da informazioni assunte presso l'Azienda Foreste di Agrigento. La spesa complessiva di Euro 1.833,40 (IVA compresa) è data dalla moltiplicazione dell'estensione dell'area interessata (quantificata in 12.821 mq) per l'importo unitario di €/mq. 0,13.

Il Sindaco ...*OMISSIS*..., preso atto del citato *verbale di somma urgenza* e condivisa la motivazione circa l'impellente urgenza del servizio, con Ordinanza Sindacale n. 5 del 12.06.2014 ordina al geom. ...*OMISSIS*... di provvedere a tutti gli accorgimenti tecnici e a individuare l'impresa cui affidare il servizio.

Il geom. ...*OMISSIS*..., pertanto, in data 20.06.2014 emana la determinazione dirigenziale n. 426 nelle more della quale dichiara di avere interpellato la locale ditta individuale ...*OMISSIS*... operante nel settore specifico, la quale *è stata scelta per la serietà e capacità tecnica-organizzativa dimostrata in precedenti affidamenti oltre a disporre di attrezzature e mezzi adatti all'esecuzione del servizio in relazione ... La stessa dopo avere direttamente constatato in sito gli interventi previsti, si è dichiarata disponibile all'espletamento dell'incarico, offrendo un ribasso d'asta del 6% sul preventivo di cui sopra, per un totale netto di Euro 1.723,40 (IVA compresa).*

---

[23] Ditta individuale ...*OMISSIS*..., con sede in San Biagio Platani (AG), via Pavia n. 10 – p. IVA 01994790846, esercente l'attività di "*costruzione di edifici residenziali e non residenziali (412000)*". Attività cessata in data 25.07.2015.

Con la nota prot. n. 5166 del 25.06.2014 il citato geom. ...*OMISSIS*... ordina ed affida i lavori alla ditta individuale ...*OMISSIS*... incaricando della verifica circa la regolare esecuzione il geom. ...*OMISSIS*..., funzionario comunale cugino dell'affidatario del servizio.

Da ultimo, in data 31.12.2014, con determinazione dirigenziale n. 807 viene impegnata la spesa di Euro 1.723,40 (IVA compresa), poi liquidata successivamente con determinazione dirigenziale n. 86 del 17.02.2015.

Anomalia e criticità riscontrate:

1. Il Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*... nel *verbale di somma urgenza* datato 12.06.2014 ha attribuito la somma urgenza a lavori rispetto ai quale era certamente possibile procedere con una adeguata programmazione in termini di tempo e fattibilità trattandosi di opere ciclicamente ripetibili con il sopraggiungere della stagione estiva. Infatti, le medesime opere sono state affidate con le stesse procedure al fratello ...*OMISSIS*... ad un anno esatto (vds. la Determina Dirigenziale n. 307 del 09.06.2015, avente ad oggetto, appunto "*Realizzazione di tracciati spartifuoco nell'impianto silvo-colturale di contrada Firriato-Madonna, vecchio e nuovo cimitero e area attorno all'eli-superficie di contrada Nivera e zone limitrofe e affidamento del servizio alla ditta ...OMISSIS..., con sede in San Biagio Platani*" di cui al CIG Z8714D5349).
2. Il Sindaco *pro-tempore* ...*OMISSIS*..., pur in assenza di evidenti motivazioni giustificative della somma urgenza, ne ha avallato l'illecita procedura di affidamento.
3. Nessuna perizia giustificativa dei lavori da eseguire in somma urgenza risulta essere stata predisposta alla stazione appaltante come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 176 del d. lgs. 163/2006 allora vigente.

Anno 2015

...*OMISSIS*...

1. **La Determina Dirigenziale n. 307 del 09.06.2015, avente ad oggetto "*Realizzazione di tracciati spartifuoco nell'impianto silvo-colturale di contrada Firriato-Madonna, vecchio e nuovo cimitero e area attorno all'eli-superficie di contrada Nivera e zone limitrofe e affidamento del servizio alla ditta* ...*OMISSIS*..., *con sede in San Biagio Platani*" – CIG Z8714D5349.**

Con nota n. 4592 datata 08.06.2015 il Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*..., trasmette al Sindaco pro-tempore ...*OMISSIS*... il *verbale di somma urgenza*, redatto in data 04.06.2015, relativo all'intervento di somma urgenza per la "*realizzazione di tracciati spartifuoco nell'impianto silvo-colturale di contrada Firriato-Madonna, vecchio e nuovo cimitero e area attorno all'eli-superficie di contrada Nivera e zone limitrofe*".

Anche in questo caso, il Responsabile del III Settore motiva la somma urgenza con *l'imminente ritorno della stagione estiva ... al fine di evitare eventuali danni in caso di incendio e pregiudicare sia l'impianto boschivo di contrada Firriato-Madonna che le altre strutture.*

Similmente all'affidamento del 20.06.2014, il prezzo di applicazione da utilizzare per la redazione della perizia di spesa, di complessivi Euro 1.833,40 IVA inclusa, è pari ad Euro 0,13/mq [per i 12.821 mq] ed è stato sempre desunto da informazioni assunte presso l'Azienda Foreste di Agrigento.

Ancora una volta, il Sindaco ...*OMISSIS*..., con Ordinanza Sindacale n. 13 del 09.06.2015, visto il verbale di somma urgenza, ordina al Geom. ...*OMISSIS*...di provvedere a tutti gli accorgimenti tecnici, affidando allo stesso il compito di individuare la ditta cui affidare il servizio.

Il Geom. ...*OMISSIS*..., ottemperando all'ordinanza sindacale di cui innanzi, con determinazione dirigenziale n. 307 del 09.06.2015 dichiara di aver interpellato la locale ditta ...*OMISSIS*..., impresa operante nel settore *la quale è stata scelta per la serietà e capacità tecnica-organizzativa dimostrata in precedenti affidamenti oltre a disporre di attrezzature e mezzi adatti all'esecuzione del servizio in relazione. La stessa dopo avere direttamente constatato in sito gli interventi previsti, si è dichiarata disponibile all'espletamento dell'incarico offrendo un ribasso d'asta del 5% sul preventivo di spesa, per un totale netto di Euro 1.741,73 IVA compresa.*

Con nota prot. n. 4644 del 09.06.2015 ...*OMISSIS*... ordina ed affida i lavori alla ditta ...*OMISSIS*...incaricando della regolare esecuzione del servizio il geom. ...*OMISSIS*..., come detto cugino dell'affidatario.

La spesa di Euro 1.583,39 (al netto dell'IVA direttamente versato dall'ente pubblico), in mancanza del previsto atto d'impegno (non rinvenuto all'interno del fascicolo esaminato), è stata liquidata con determinazione dirigenziale n. 102 del 02.03.2016.

Per quanto riguarda le motivazioni sottese all'attribuzione della somma urgenza, del tutto insussistenti e meramente funzionali ad operare con la procedura emergenziale dell'affidamento diretto, si rimanda a quanto espresso in sede di analisi della Determina Dirigenziale n. 426 del 20.06.2014 avente il medesimo oggetto ed i cui lavori sono stati affidati al fratello ...*OMISSIS*....

2. La Determina Dirigenziale n. 321 del 12.06.2015, avente ad oggetto "Intervento di somma urgenza per fornitura materiali e noli afferenti alla manutenzione straordinaria rete idrica, fognante, viabilità interna ed esterna" - CIG Z4B14F653C.

Con nota prot. n. 4738 del 11.06.2015 il geom. ...*OMISSIS*... (Responsabile del III Settore), trasmette al Sindaco ...*OMISSIS*... il "*verbale di somma urgenza*" per fornitura materiali e noli, avendo accertato a seguito di sopralluogo, *la necessità e l'urgenza di provvedere alla riparazione della rete idrica e fognaria comunale essendo le stesse vetuste ed obsolete e pertanto necessitanti di frequenti riparazioni per evitare disagi alla popolazione e prevenire gravi problemi, anche di natura igienico-sanitaria; considerato altresì che alcune strade interne ed esterne, a causa dell'utilizzo costante, necessitano di interventi di manutenzione onde evitare disagi sia al transito pedonale che automobilistico.*

Dunque, ricorrendo alla procedura dell'Amministrazione diretta, avendo nel proprio organico personale idoneo per l'esecuzione dei lavori, il tecnico rappresenta che è necessario acquisire immediatamente la fornitura necessaria stimando una spesa di Euro 5.463,16 (sulla determinazione dell'importo nessun documento riferisce di un'indagine di mercato).

Il Sindaco ...*OMISSIS*..., quindi, con Ordinanza Sindacale n. 14 dell'11.06.2015, visto il verbale di somma urgenza di cui trattasi ed avallando le motivazioni circa la somma urgenza che, di contro, si ritengono insussistenti, ordina al geom. ...*OMISSIS*... di provvedere a tutti gli accorgimenti tecnici, affidando allo stesso il compito di individuare la ditta cui affidare il servizio.

Segue la determinazione dirigenziale n. 321 del 12.06.2015 con la quale il Responsabile del III Settore, dichiara di aver interpellato la locale ditta ...*OMISSIS*..., impresa operante nello specifico settore, che, interpellata per aver effettuato precedentemente forniture e lavori per conto del Comune, dimostrando serietà e puntualità, si è dichiarata disponibile ad effettuare l'esecuzione della fornitura per l'importo di Euro 5.463,16, IVA inclusa, determinato, si legge ora, *utilizzando i prezzi desunti da precedenti affidamenti.*

In data 16.06.2015, con la nota assunta al prot. del Comune con il n. 4817, il geom. ...*OMISSIS*... ordina ed affida la fornitura alla ditta ...*OMISSIS*... incaricando della verifica circa la regolare esecuzione del servizio, il solito geom. ...*OMISSIS*..., cugino del titolare dell'impresa affidataria.

L'impegno di spesa ed approvazione del conto consuntivo viene determinato successivamente con la determinazione dirigenziale n. 698 del 31.12.2015. La liquidazione della spesa di Euro 3.521,59 IVA esclusa, è oggetto della determinazione dirigenziale n. 101 del 02.03.2016. La riduzione della spesa è dovuto a talune variazioni quali l'esclusione del nolo prima previsto, l'incremento del cemento e del pietrisco e la variazione in diminuzione del prezzo del materiale idrico.

Anomalie e criticità riscontrate:

1. Il Responsabile del III settore geom. ...*OMISSIS*... nel *verbale di somma urgenza* del 11.06.2015 ha attribuito la somma urgenza ai lavori di *riparazione della rete idrica e fognaria comunale* non in virtù di un sopraggiunto evento straordinario ma sulla base di un ordinario quanto prevedibile deterioramento correlato alla vetustà ed alla obsolescenza delle strutture; lo stesso dicasi per la manutenzione delle strade interne ed esterne oggetto di costante utilizzo.
2. Il Sindaco pro-tempo ...*OMISSIS*... pur in assenza di evidenti motivazioni giustificative della somma urgenza ne avalla la procedura di affidamento.
3. Nessuna perizia giustificativa dei lavori da eseguire in somma urgenza risulta essere stata predisposta alla stazione appaltante come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 176 del d. lgs. 163/2006 allora vigente.

Ditta individuale ... *OMISSIS*... [24]

3. La Determina Dirigenziale n. 33 del 02.02.2015, avente ad oggetto "*Interventi di somma urgenza per fornitura materiale e noli - CIG ZA713025E0*".

Con nota prot. n. 758 del 29.01.2015, il RUP geom. ... *OMISSIS*..., a seguito di sopralluogo, trasmette al Sindaco ... *OMISSIS*... il *verbale di somma urgenza per fornitura di materiale e noli per la riparazione della rete idrica e fognaria in diverse vie dell'abitato (via Solferino, via Foscolo, via cecchini, via Kennedy, M. Adamo, c.da Montagna, via Pisa, via P. Emanuele*).

Nel documento, emerge inoltre la necessità di assicurare *le varie manutenzioni agli immobili comunali (scuole, caserma dei Carabinieri e sede municipale) dove al momento vi sono diversi ammaloramenti.*

L'urgenza è motivata alla necessità di *evitare problemi di natura igienico-sanitaria con ripercussione anche all'ambiente e al fine di non arrecare difficoltà alla popolazione.*

Gli interventi di somma urgenza, da eseguirsi in amministrazione diretta (con personale del Comune) vengono dallo stesso quantificati in Euro 3.304,50 IVA esclusa, di cui:

- Euro 420,00 per cemento;
- Euro 434,00 per pietrisco;
- Euro 325,50 per sabbia;
- Euro 1.125,00 per escavatore;
- Euro 1.000,00 per materiale idrico;

Il sindaco ... *OMISSIS*..., visto il verbale di somma urgenza suddetto, con Ordinanza Sindacale n. 5 del 30.01.2015, ordina al Geom. ... *OMISSIS*..., Dirigente del III Settore, di provvedere a tutti gli accorgimenti tecnici, attribuendo al medesimo il compito di individuare la ditta cui affidare la fornitura.

Il geom. ... *OMISSIS*..., nella determinazione dirigenziale n. 33 del 02.02.2015 dichiara l'urgenza di intervenire con la procedura dell'Amministrazione diretta, avendo nell'organico personale idoneo ad espletare i lavori e che per la fornitura di materiale e noli vi sono soltanto due ditte locali e che, per il principio di rotazione – stante l'urgenza - *di aver interpellato telefonicamente la ditta ... OMISSIS..., la quale è stata scelta per avere operato in precedenza in affidamenti per conto di quel Comune, dimostrando serietà e competenza professionale. La stessa si è dichiarata disponibile ad effettuare la*

[24] Ditta individuale ... *OMISSIS*..., con sede in San Biagio Platani (AG), via Seneca n. 2 – p. IVA 01975420843, esercente l'attività di "*commercio al dettaglio di materiali da costruzione (475230)*".

fornitura e noli su cui ha operato un ribasso del 2%. I prezzi di applicazione sono stati desunti da precedenti affidamenti.

Sull'importo complessivo di Euro 4.031,49 IVA compresa, l'impresa scelta applicherà un ribasso del 2% di talché la spesa definitiva ammonterà ad Euro 3.950,86 IVA compresa.

Con nota prot. n. 1775 del 04.03.2015, il citato ...*OMISSIS*... ordina ed affida i lavori alla ditta ...*OMISSIS*... incaricando della regolare verifica della fornitura il geom. ...*OMISSIS*....

L'impegno alla spesa viene approvato e determinato successivamente con la determinazione dirigenziale n. 695 del 31.12.2015 e liquidata successivamente con la determinazione dirigenziale n. 121 del 24.03.2016 per quanto riguarda la fornitura di materiale e con la determinazione dirigenziale n. 213 del 31.05.2016 con riferimento al servizio noli.

Anomalie e criticità riscontrate:

1. Il responsabile del servizio ...*OMISSIS*... nel verbale di somma urgenza del 29.01.2015 ha attribuito la somma urgenza ai lavori di riparazione della rete idrica e fognaria in diverse vie dell'abitato e di taluni immobili comunali di cui però omette di motivarne cause e conseguenza salvo far generico riferimento ad un ammaloramento, evidentemente dovuto alla vetustà dell'impianto e degli edifici, ed a problemi di natura igienico–sanitaria con ripercussioni sull'ambiente ed alle potenziali difficoltà in capo alla popolazione.
2. Anche in questo caso il RUP omette di predisporre entro i previsti dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi da trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 176 del d. lgs. 163/2006 allora vigente.
3. Il Sindaco ...*OMISSIS*... pur in assenza di valide motivazioni giustificative della somma urgenza, ne avalla l'errato iter procedurale.
4. ...*OMISSIS*... è fratello di ...*OMISSIS*... tratto in arresto in data 16.06.2012 nell'ambito dell'operazione "...*OMISSIS*..." ed in data 22.01.2018 nell'ambito della più recente operazione "MONTAGNA", entrambe coordinate dalla D.D.A di Palermo. ...*OMISSIS*..., figlia di ...*OMISSIS*..., e, dunque, nipote di ...*OMISSIS*..., è sentimentalmente legata a ...*OMISSIS*..., fratello dell'ex sindaco ...*OMISSIS*....

Le ridotte dimensioni del Comune di Santo Biagio Platani portano ad affermare con ragionevole certezza che le vicende giudiziarie riguardanti gli abitanti di quel centro fossero note all'intera collettività cittadina.

A maggior ragione è inverosimile ritenere che l'amministrazione comunale non fosse informata della caratura criminale del ...*OMISSIS*..., coinvolto in importanti procedimenti penali per associazione mafiosa.

Invero, da ciò che è stato riscontrata emerge che chi era preposto alla guida e alla gestione della cosa pubblica del Comune di San Biagio Platani avrebbe dovuto adottare ogni accorgimento utile e accorta iniziativa volta ad evitare che le pubbliche commesse potessero essere svolte da imprese i cui titolari erano legati da rapporti familiari con imprenditori vicini ad ambienti di mafia eo fossero essi stessi organici a *Cosa Nostra*.

ALTRI AFFIDAMENTI ESAMINATI

1. La Determina Dirigenziale n. 527 del 02.11.2015, avente ad oggetto "***Approvazione avviso pubblico per manifestazione d'interesse afferente l'affidamento di incarico di lavoro autonomi di natura intellettuale a professionista per la direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la Chiesa Madre in San Biagio Platani – CIG Z2216DB561***".

Con avviso pubblico di manifestazione d'interesse affisso all'Albo pretorio in data 02.11.2015 al n. 985, il Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*..., invita tutti i liberi professionisti interessati alla candidatura per l'incarico professionale di cui all'oggetto a presentare apposita domanda di partecipazione.

L'avviso fa riferimento alla Determinazione del Dirigente del Servizio n. 1423 del 14.05.2014 dell'Assessorato regionale BB.CC. e dell'identità Siciliana relativo ai lavori di restauro della Chiesa Madre - 2° Stralcio ed al D.D.G. n. 2725 del 17.09.2015 riguardante la prenotazione della somma di Euro 15.000,00 per far fronte alle spese necessarie per l'incarico di lavori autonomi di natura intellettuale a professionista per la direzione e contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la Chiesa Madre in San Biagio Platani.

Chiedono di partecipare al bando il dott. ...*OMISSIS*... nato di Petralia Sottana (con plico assunto al prot. n. 8933 del 04.11.2015) e la ...*OMISSIS*... di Albano Laziale (con plico assunto al prot. n. 9196 del 12.11.2015 ore 10,22; termine ultimo ore 09,00 del 12.11.2015).

Risulta affidatario il dott. ...*OMISSIS*... poiché il plico presentato dalla seconda impresa partecipante perviene alla stazione appaltante fuori termine e perciò non ammessa.

Con determinazione dirigenziale n. 557 del 16.11.2015 avente ad oggetto: "*Affidamento incarico al prof. dott. ...OMISSIS... afferente la direzione e la contabilità dei lavori nonché il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativamente ai lavori per la fornitura in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per la Chiesa Madre in San Biagio Platani e approvazione disciplinare*" per l'importo di Euro 15.000,00 IVA inclusa.

In data 23.11.2015 l'affidatario sottoscrive unitamente al Responsabile del III Settore nonché RUP geom. ...*OMISSIS*..., il relativo disciplinare.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che con decreto assessoriale n. 6839 del 09.08.2002 l'Assessorato ai BB.CC.AA. e della P.I. concedeva, tra l'altro, il finanziamento per la realizzazione di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico per un importo di Euro 191.089,06 oltre IVA 20%.

Con delibera di G.M. n. 75 del 01.10.2010, il Comune ha aggiudicato la fornitura in opera di un organo meccanico a canne in stile siciliano neoclassico alla ..OMISSIS.. di ..OMISSIS.. per l'importo di Euro 190.133,61 già decurtato del ribasso d'asta del 0,50%. Il relativo contratto di appalto è stipulato in data 29.01.2015.

Con nota prot. n. 4390 del 20.01.2017 innanzi al Segretario Comunale del Comune di San Biagio Platani dott. ...*OMISSIS*..., il geom. ...*OMISSIS*...ed il legale rappresentante della ..OMISSIS.. di ...*OMISSIS*...., sig. ...*OMISSIS*..., formalizzano la risoluzione consensuale del contratto di appalto del 29.01.2015 considerato che il direttore dei lavori dott. ...*OMISSIS*...con nota prot. n. 3079 del 03.05.2017, ha dichiarato che a quella data non risultavano effettuati lavori relativi all'incarico ricevuto e pertanto non era certificabile alcuno stato di avanzamento degli stessi e che la suddetta impresa aggiudicataria aveva chiesto l'adeguamento del prezzo indicato all'art. 1 del contratto di appalto, tra l'altro non previsto dall'art. 12 del medesimo contratto.

La risoluzione del contratto veniva comunicata all'Assessorato regionale competente con la nota n. 4774 del 04.07.2017.

Nessun provvedimento di liquidazione risulta essere stato emesso dall'Ente atteso che, l'Assessorato Regionale dei BB.CC. a seguito della risoluzione consensuale del contratto, ha annullato il finanziamento.

Si evidenzia, ad ogni modo, che il contratto di appalto di cui al Rep. 1/2015 stipulato in data 29.01.2015 tra il geom. ...*OMISSIS*..., in rappresentanza del comune di San Biagio Platani ed il legale rappresentante della ...*OMISSIS*... sig. ...*OMISSIS*..., prevedeva:

1. all'art. 3 che la fornitura dell'organo meccanico a canne ed il relativo montaggio all'interno della Chiesa Madre di San Biagio Platani doveva essere effettuata entro mesi 30 dalla consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo sarebbe stata applicata una penale (che non poteva superare il 10% del corrispettivo totale) fissata in Euro 50,00;
2. all'art. 9 che a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, l'impresa aveva costituito, ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 163/2006, cauzione definitiva sino alla concorrenza di euro 19.013,36 pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 000150.91.000291 del 28.11.2014 rilasciata dalla ..OMISSIS...;
3. all'art. 11 che in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione aveva la facoltà di disdire il contratto in qualsiasi momento con semplice preavviso di 5 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per quanto richiamato, atteso che con la risoluzione consensuale del contratto di appalto le parti convenivano e stipulavano:

- all'art. 2 di rinunciare l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, nonché rinunciare a qualsiasi altra pretesa per qualsivoglia titolo, causa o ragione;
- all'art. 3 che ciascuna parte avrebbe tenuto a proprio carico le spese connesse direttamente o indirettamente alla richiamata procedura di gara;
- all'art. 4 di rinunciare entrambi le parti ad ogni ulteriore e qualsivoglia pretesa derivante dal contratto rep. 1/2015, come da ogni provvedimento intervenuto tra di esse, di non avere più nulla a pretendere relativamente agli stessi.

Non si può escludere che la procedura adottata dall'Ente abbia prodotto **un danno erariale** cagionato dalla mancata applicazione di penali all'impresa aggiudicataria che non ottemperando alle obbligazioni di cui al contratto di appalto non ha effettuato la fornitura, col conseguenziale annullamento del finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale dei BB.CC..

Tale danno erariale è da quantificare nella somma effettiva di cauzione pari ad Euro 19.013,36 ed è imputabile al Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*....

2. La Determina Dirigenziale n. 224 del 23.06.2016 avente ad oggetto ***"Determina a contrarre – manifestazione d'interesse per indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 63 del d- lgs. 50 del 18.04.2016 per i lavori di "Ripristino delle pavimentazioni stradali afferenti le vie De Gasperi – Matteotti – Pitrè, CIG 602900082F"***. **Importo a base d'asta Euro 120.981,60.**

L'iter procedurale avviato dal Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*...è risultato perfettamente aderente alle disposizioni normative richiamate, nel caso di specie, del novello d. lgs. 50/2016 sostitutivo del previgente d. lgs. 163/2006, per cui si omette l'esame degli atti.

3. La Determina Dirigenziale n. 579 del 25.11.2015 avente ad oggetto ***"Approvazione avviso pubblico di manifestazione d'interesse per indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario per l'appalto della fornitura e collocazione di una piastra di bronzo circolare del diametro 4 mt. e spessore di 2 cm del tipo carrabile da collocare nella piazza Messina"***.

Anche in questo caso, l'iter procedurale avviato per il tramite della Centrale Unica di Committenza è da considerarsi rispondente alle disposizioni normative previste dall'allora vigente d. lgs. 163/2006.

Tuttavia, come si vedrà, l'anomalia riscontrata riguarda la mancata presentazione delle quattro imprese invitate a seguito di manifestazione d'interesse (gara del deserta del 14.12.2015) ed il successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d. lgs. 163/2006 ad altra impresa, ovvero la ditta individuale ...*OMISSIS*...[25] di San Biagio Platani.

Con la determinazione dirigenziale n. 579/2015 sopra richiamata, il Responsabile del III Settore ...*OMISSIS*... approva lo schema di avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'appalto della fornitura e collocazione di una piastra di bronzo circolare del diametro 4 mt. e spessore di 2 cm del tipo carrabile da collocare nella piazza Messina per un importo totale di Euro 41.343,64, di cui Euro 32.751,37 a base d'asta.

Nella determinazione dirigenziale (a contrarre) n. 598 del 03.12.2015, il geom. ...*OMISSIS*... dà atto, tra l'latro, che la gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza indicando il numero di CIG ZCF1766A88. La richiesta di effettuazione gara alla Centrale Unica di Committenza avviene in data 03.12.2015 con nota prot. n. 9809.

La CUC approva la richiesta avanzata dal Comune di San Biagio Platani con la nota n. 9809/2015 con la determinazione dirigenziale n. 1 del 03.12.2015 a firma del dirigente responsabile geom. ...*OMISSIS*....

Con determinazione dirigenziale n. 02 del 10.12.2015 delle Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comune Platani-Quisquina-Magazzolo, di cui fanno parte i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano di Quisquina, il geom. ...*OMISSIS*... dichiara di costituire il seggio di gara nominando, quali componenti della commissione il geom. ...*OMISSIS*... (presidente) ed i membri ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

Con nota prot. n. 564 del 07.12.2015 la CUC invita le imprese che hanno manifestato l'interesse a partecipare: ditta individuale ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., ditta individuale ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

Con nota n. 593 del 14.12.2015 il Presidente della Commissione di gara nonché RUP geom. ...*OMISSIS*... trasmette al responsabile della CUC il verbale di gara redatto in data 14.12.2015 dal quale emerge che la gara è andata deserta in quanto nessuna delle quattro imprese invitate ha presentato alcuna offerta.

A tal proposito con nota n. 10231 del 17.12.2015 il Responsabile del III Settore del Comune di San Biagio Platani preso atto dell'esito della gara (andata deserta) facendo ricorso all'art. 57 comma 2 lett. a) e b) e art. 125 comma 11 del d. lgs. 2006 richiede alla CUC di poter effettuare l'affidamento diretto in favore della ditta individuale ...*OMISSIS*... la quale, interpellata, si è dichiarata disponibile alla fornitura in argomento, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito nel foglio di patti e condizioni, offrendo un ribasso dell'1,00% sull'importo a base d'asta di Euro 32.751,37.

---

[25] ...*OMISSIS*..., con sede in San Biagio Platani (AG), via Udine n. 3 – p. IVA 02309460844, esercente l'attività di "*altre creazioni artistiche e letterarie (900309)*".

Seguono, in ordine cronologico:

- determina dirigenziale n. 8 del 17.12.2015 della CUC con cui il Responsabile geom. ...*OMISSIS*...determina di approvare l'acquisizione della fornitura con affidamento diretto alla ditta individuale ...*OMISSIS*...;
- contratto di appalto sottoscritto in data 02.03.2016 tra il geom. ...*OMISSIS*...in rappresentanza del Comune di San Biagio Platani e il titolare dell'omonima ditta individuale ...*OMISSIS*....

4. La Determina Dirigenziale n. 382 del 19.10.2017 avente ad oggetto ***"Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. c) e con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. c)[26] del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza del palazzo municipale – CIG 7225496BEA"*** **per l'importo di Euro 644.631,02 a ribasso d'asta oltre oneri di sicurezza per Euro 36.659,10, IVA esclusa.**

L'iter procedurale avviato dal Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*...è risultato perfettamente aderente alle disposizioni normative richiamate, nel caso di specie il novello d. lgs. 50/2016 come sostitutivo del previgente d. lgs. 163/2006.

Anno 2016

Forniture affidate alla **ditta individuale** ...*OMISSIS*...aventi ad oggetto ***Intervento di manutenzione straordinaria della Stazione dei Carabinieri di San Biagio Platani*** per l'importo di Euro 4.900,00 (IVA inclusa) di cui alla determinazione dirigenziale n. 106 del 02.03.2016, al *verbale di somma urgenza* del 26.02.2016 entrambi a firma del Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*...e dell'Ordinanza Sindacale n. 4 del 26.02.2016 a firma di ...*OMISSIS*....

Forniture di materiale e lavori affidati alla **ditta individuale** ...*OMISSIS*...aventi ad oggetto ***Intervento di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della caserma di proprietà comunale sede della Stazione dei Carabinieri di San Biagio Platani*** per l'importo di Euro 1.479,98 (IVA inclusa) di cui alla determinazione dirigenziale n. 273 del 09.08.2016, al *verbale di somma urgenza* del 08.08.2016 e dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 09.08.2016 a firma del Sindaco ...*OMISSIS*....

Fornitura di materiale e noli affidate alla **ditta individuale** ...*OMISSIS*...aventi ad oggetto ***Interventi di somma urgenza per perdite alla rete idrica in diverse vie comunali che potrebbero causare pericolo***

[26] Si rammenta che l'Art. 36 comma 2 lett. c) d. lgs. 50/2016 prevede che per lavori pari o superiore a Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00 l'invito deve essere rivolto ad almeno 15 operatori economici.

per la pubblica incolumità di natura igienico-sanitaria per l'importo di Euro 3.637,01 (IVA inclusa) di cui alla determinazione dirigenziale n. 108 del 04.03.2016, al *verbale di somma urgenza* del 26.02.2016 rispettivamente a firma del Responsabile del III Settore geom. ...*OMISSIS*... e del RUP geom. ...*OMISSIS*... e dell'Ordinanza Sindacale n. 6 del 02.03.2016 a firma di ...*OMISSIS*... .

Anno 2017

Fornitura di materiale e noli affidati alla **ditta individuale** ...*OMISSIS*... aventi ad oggetto ***Interventi di somma urgenza per la riparazione della rete fognaria di via Bernini*** per un importo previsionale di Euro 5.000,00 (IVA inclusa), poi eseguiti per l'importo di Euro 200,00 (IVA inclusa) di cui alla determinazione dirigenziale n. 200 del 16.05.2017, al *verbale di somma urgenza* del 12.05.2017, entrambi a firma del geom. ...*OMISSIS*... e dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 12.05.2017 a firma del Sindaco ...*OMISSIS*... .

Anno 2018

Affidamento [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 coordinato con il d. lgs. 56/2017 *correttivo appalti*] alla **ditta individuale** ...*OMISSIS*... per fornitura di materiali vari aventi ad oggetto ***Interventi alle reti idriche e fognarie*** per un importo di Euro 12.000,53 (IVA inclusa), di cui alla determinazione dirigenziale n. 91 del 27.02.2018.

AFFIDAMENTI DIRETTI ED IN SOMMA URGENZA

IV SETTORE URBANISTICA

(Responsabile Arch. ...*OMISSIS*...**)**

ANNO 2014

...*OMISSIS*...

1. **Ordinanza sindacale n. 14 del 13.05.2016 avente ad oggetto "*Intervento di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato compreso le scuole*" – CIG Z651A67B47.**

E' l'ordinanza sindacale con la quale il Sindaco ...*OMISSIS*..., pur in mancanza di una verbale di somma urgenza da parte del dirigente/funzionario del settore competente, incarica la ditta ...*OMISSIS*... [dopo avere invitato, con propria nota n. 3764 del 12.05.2016, le ditte ...*OMISSIS*...e ...*OMISSIS*...a presentare un preventivo di spesa] ad eseguire un duplice intervento di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato compreso le scuole per l'importo di cui al preventivo di spesa di Euro 4.980,00 oltre IVA (prot. in entrata n. 3777 del 13.05.2016) ribassato del 22% per un importo di Euro 3.884,00 + IVA.

In data 31.12.2016, con determinazione dirigenziale n. 439, il Responsabile del IV Settore arch. ...*OMISSIS*...impegna e liquida la somma di Euro 4.738,96, di cui Euro 3.884,00 alla ditta individuale ed Euro 854,48 all'erario dello Stato in assolvimento della relativa IVA.

Dalla lettura degli atti emerge la pervicace volontà del sindaco ...*OMISSIS*...di procedere comunque all'affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di cui trattasi nonostante l'inesistenza del previsto verbale di somma urgenza in cui compendiare le motivazioni e le cause dell'emergenzialità, che sarebbe dovuto essere redatto dal dirigente competente (Arch. ...*OMISSIS*...).

I documenti danno conto di una duplice richiesta di preventivo da parte del sindaco alla ditta individuale ...*OMISSIS*... (risultata aggiudicataria) ed alla ...*OMISSIS*..., entrambe contrassegnate dal medesimo numero di protocollo in uscita n. 3764 del 12.05.2016.

Un mirato riscontro effettuato sul protocollo del Comune ha permesso di accertare in corrispondenza del prot. in uscita n. 3764 del 12.05.2016 l'indicazione, quale riferimento, del Sindaco ...*OMISSIS*....

Ad ogni buon fine si rileva, il diverso stile grafico (la nota inviata alla ditta ...*OMISSIS*...reca dattiloscritto numero di protocollo e la data, mentre quella inverosimilmente inviata alla ditta ...*OMISSIS*...presenta il numero di protocollo e la data manoscritti) e la medesima grafia con cui risulta essere stata manoscritta la dicitura "PER RICEVUTA" in entrambe le note.

LETTERA D'INVITO INDIRIZZATA ALLA DITTA ...OMISSIS...

OMISSIS
OMISSIS

Da notare come l'attestazione di ricevuta dell'invito sia stata sottoscritta da ...*OMISSIS*..., figlia di ...*OMISSIS*... e fidanzata di ...*OMISSIS*..., fratello del sindaco estensore dell'ordinanza di affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione.

Dunque il Sindaco pro-tempo ...*OMISSIS*..., essendosi arbitrariamente sostituito al Responsabile del procedimento (RUP), peraltro mai nominato, ha palesemente violato l'art. 31 del d. lgs. 50/2016 recante: "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" – "*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione*".

LETTERA D'INVITO RISULTATA INDIRIZZATA ALLA DITTA ...OMISSIS...

OMISSIS

OMISSIS

2. **Contratto di locazione di autoveicoli dell'11.08.2017 tra il Comune di San Biagio Platani in persona del Sindaco** ... *OMISSIS*... **e la** ... *OMISSIS*... **di San Biagio Platani in persona del legale rappresentante** ... *OMISSIS*...

In data 05.06.2017 con determinazione dirigenziale n. 221, il Responsabile del IV Settore arch. ... *OMISSIS*..., avente ad oggetto: "*determina a contrarre: approvazione avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d. lgs. 50/2016, per fornitura del servizio di: Nolo a freddo mensile con formula <<full service>> - n. 1 autocompattatore da mc. 23/27; n. 3 Porter con vasca ed alza cassonetti da mc. 5/6*".

Successivamente, in data 05.06.2017 viene pubblicato all'Albo pretorio del comune al n. 569 (e sino al 20.06.2017) l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, sempre a firma del predetto dirigente, riportante l'ammontare del costo previsto pari ad Euro 39.500,00 oltre IVA.

All'avviso suddetto seguono le manifestazioni d'interesse da parte delle seguenti quattro imprese:

1. ...*OMISSIS*..., con sede in ....OMISSIS...– prot. in entrata n. 4123 del 14.06.2017;
2. ...*OMISSIS*..., con sede in ...OMISSIS.... prot. in entrata n. 4215 del 14.06.2017;
3. ...*OMISSIS*..., in via ...OMISSIS... – prot. in entrata n. 4238 del 15.06.2017;
4. ...*OMISSIS*..., con sede in .....OMISSIS..., - prot. in entrata n. 4250 del 15.06.2017.

In data 11.08.2017, ignorando [la regolare] procedura negoziata avviata dal Dirigente del IV Settore, il Sindaco ...*OMISSIS*..., in rappresentanza del Comune stipula - *motu proprio* - un contratto di locazione di autoveicoli (....OMISSIS...) con la ...OMISSIS..., di cui meglio si dirà in seguito.

In data 14.12.2017 il dirigente del IV Settore invita le quattro imprese di cui innanzi (prot. n. 9784 a ...*OMISSIS*...; n. 9785 a ...*OMISSIS*...; n. 9786 a ...*OMISSIS*...; n. 9787 a ...*OMISSIS*...) a partecipare alla procedura negoziata in parola.

In data 21.12.2017 la Commissione di gara, composta da ...*OMISSIS*... (presidente), ...*OMISSIS*... (membro) e ...*OMISSIS*... (verbalizzante) dà corso alle operazioni di gara di cui al CIG n. ZD52170625, per un importo complessivo di Euro 39.000,00 (oltre IVA) a base soggetto a ribasso, come segue:

Descrizione Sintetica	**Importo mensile a base d'asta per automezzo (oltre IVA)**	**N.**	**N. di mesi**	**Importo totale a base d'asta (oltre IVA)**
Autocompattatore 23/27 mc tre assi	4.200,00	1	5	21.000,00
Automezzo vasca da 5/6 mc - 35 q.li - 2 assi	1.200,00	2	5	12.000,00
Automezzo vasca da 5/6 mc - 35 q.li - 2 assi	1.200,00	1	5	6.000,00
TOTALE				**39.000,00**

Dal verbale risulta, quale unica impresa partecipante, la ...*OMISSIS*...con busta assunta al prot. dell'Ente con il n. 9984 del 21.12.2017, recante un'offerta pari ad Euro 31.500,00 oltre IVA, corrispondente ad un ribasso del 23,81%, come segue:

Descrizione Sintetica	Importo mensile a base d'asta per automezzo (oltre IVA)	N.	N. di mesi	Importo totale a base d'asta (oltre IVA)
Autocompattatore 23/27 mc tre assi	3.600,00	1	5	18.000,00
Automezzo vasca da 5/6 mc - 35 q.li - 2 assi	900,00	3	5	13.500,00
TOTALE				**31.500,00**

Il verbale di gara in data 21.12.2017 viene pubblicato all'Albo pretorio del comune al n. 989 sino al 27.12.2017.

In pari data, con determinazione dirigenziale n. 490, l'arch. ...*OMISSIS*...dispone l'aggiudicazione provvisoria (e l'impegno di spesa per Euro 34.650,00, pari ad Euro 31.500,00 + IVA 10% Euro 3.150,00) alla ...*OMISSIS*... la quale, benché unica partecipante, ha offerto un ribasso del 20,23%.

Nelle more della predetta determinazione, si rileva un'incongruenza con il verbale di gara, recante una percentuale di ribasso del 23,81%. Entrambe le percentuali di cui sopra, 23,81% riportato sul verbale di gara e 20,23 indicato nella determinazione di aggiudicazione provvisoria, sono comunque errati, atteso che il ribasso di Euro 7.500,00 sull'importo a base d'asta di Euro 39.000,00, rappresenta una percentuale pari al **19,23%**.

Tenuto conto che l'aggiudicazione ha riguardato l'importo già ribassato di Euro 31.500,00, si evidenzia la mera formalità dell'errore rilevato in sede di verifica documentale da parte della Commissione d'indagine.

Con determinazione dirigenziale n. 524 del 28.12.2017, l'arch. ...*OMISSIS*..., dispone l'aggiudicazione definitiva in favore dell'unica impresa partecipante alla quale invia, con pec, la relativa comunicazione in data 02.01.2018.

In data 03.01.2018, con nota prot. 57, l'arch. ...*OMISSIS*... convoca con urgenza, per il 05.01.2018 alle ore 10,00, l'impresa ...*OMISSIS*...per la sottoscrizione del contratto e del capitolato di spesa. Nelle more della nota in esame, il dirigente evidenzia che la fornitura deve essere effettuata entro giorni sei dalla stipula e comunque non oltre il 12.01.2018, pena l'annullamento della aggiudicazione definitiva.

Con lettera datata 08.01.2018, assunta al prot. del comune con il n. 259 dell'11.01.2018, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, ...*OMISSIS*..., comunica all'Ufficio Urbanistica che la consegna dei mezzi di cui alla gara suddetta avverrà il 15.02.2018.

In risposta, l'arch. ...*OMISSIS*...con nota n. 279 dell'11.01.2018, comunica alla ...*OMISSIS*...che la fornitura degli automezzi alla data del 15.02.2018 non può trovare accoglimento in quanto arrecherebbe

grave danno economico al comune e che la mancata fornitura degli stessi entro la prevista data del 12.01.2018 comporterà la revoca dell'affidamento.

In data 11.01.2018 (la nota riporta erroneamente la data del 11.01.2017) l'arch. ...*OMISSIS*... con nota n. 292 indirizzata alla ...*OMISSIS*... di San Biagio Platani (come anticipato già esecutrice del servizio di nolo a partire dal 11.08.2017 con arbitrario ed incomprensibile provvedimento del Sindaco ...*OMISSIS*...) chiede alla stessa la disponibilità dei mezzi, entro il 12.01.2018 e la consegna entro il 16.01.2018, alle condizioni di cui alla procedura negoziata, indicati nel prospetto che segue

Descrizione Sintetica	**Importo mensile a base d'asta per automezzo (oltre IVA)**	**N.**	**N. di mesi**	**Importo totale a base d'asta (oltre IVA)**
Autocompattatore 23/27 mc tre o due assi	3.600,00	1	5	18.000,00
Automezzo vasca da 5/6 mc - 35 q.li - 2 assi	900,00	3	5	13.500,00
TOTALE				**31.500,00**

La ...*OMISSIS*..., con nota assunta al prot. del comune in data 15.01.2018 con il n. 366 dà la disponibilità ad effettuare il servizio di nolo comunicando la propria offerta migliorativa come di seguito meglio specificato:

- Nolo Gasolone a freddo: costo Euro 1.020,00 per 3 per un totale di Euro 3.060,00 al mese;
- Nolo scarrabile mc. 25 a caldo: costo Euro 300,00 per 12 trasporti per un totale di Euro 3.600,00 al mese.

In ultimo l'arch. ...*OMISSIS*... con determinazione dirigenziale n. 19 del 19.01.2018 provvede a revocare le determine dirigenziali n. 490 del 21.12.2017 e n. 524 del 28.12.2017, rispettivamente di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva alla ...*OMISSIS*... e ad impegnare definitivamente la somma di Euro 43.956,00 a favore della ...*OMISSIS*....

Anomalie e criticità riscontrate:

Dall'esame della documentazione innanzi dettagliatamente descritta, emerge come nelle more della procedura di gara negoziata correttamente avviata dal Responsabile del IV Settore arch. ...*OMISSIS*... ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d. lgs. 50/2016, **il Sindaco *pro-tempore*** ...*OMISSIS*... **abbia provveduto, in violazione della norma ora citata, a stipulare un contratto di nolo direttamente con**

la ...*OMISSIS*..., impresa peraltro diversa da quelle che avevano manifestato il proprio interesse al relativo avviso di gara.

Va dà se che mentre il dirigente del Settore Urbanistica poneva in essere tutti i necessari atti amministrativi previsti per la procedura negoziata di scelta del contraente, il Sindaco affidava arbitrariamente il servizio alla ...*OMISSIS*....

Da evidenziare, inoltre, come in data 11.01.2018 invitata alla sottoscrizione del contratto di nolo, la ...*OMISSIS*... abbia addotto la propria impossibilità ad adempiere per la momentanea indisponibilità dei mezzi.

A tal proposito pare lecito ipotizzare che la condotta volutamente inottemperante dell'impresa aggiudicataria possa essere stata verosimilmente assunta per non impedire ad altra impresa, la ...*OMISSIS*..., che nel frattempo, con una procedura *contra legem* unicamente attribuibile al Sindaco ...*OMISSIS*..., in data 11.08.2017 si era *de facto* aggiudicata il servizio.

Trattasi del contratto di locazione di autoveicoli stipulato in data 11.08.2017 tra il Sindaco ...*OMISSIS*..., in rappresentanza del Comune e ...*OMISSIS*... in rappresentanza della ...*OMISSIS*..., relativamente ai seguenti veicoli:

- n. 1 IVECO 35C9A targato BM991HY;
- n. 1 NISSAN CABSTAR targato FE984WX;
- n. 1 autocarro con cassone scarrabile.

Il canone di locazione per gli autocarri IVECO 35C9A targato BM991HY e NISSAN CABSTAR targato FE984WX viene concordato in Euro 50,00 + IVA al giorno (ore sei), mentre per l'autocarro con cassone scarrabile viene pattuito in Euro 300,00 + IVA comprensivo del trasporto e conferimento presso le piattaforme ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*....

Da ultimo si rappresenta che:

- con determinazione dirigenziale n. 8 del 16.01.2018 avente ad oggetto "*Liquidazione in acconto del servizio noleggio cassoni trasporto e conferimento rifiuti provenienti e noleggio gasoloni periodo di riferimento dal 14.08.2017 all'11.12.2017 a favore della ...OMISSIS...per un importo di Euro 20.796,96 IVA compresa*" – CIG Z13216931B, l'arch. ...*OMISSIS*... visto il contratto di locazione a firma del Sindaco ...*OMISSIS*... dell'11.08.2017 e la fattura n. 56/17 dell'11.12.2017

di Euro 25.190,00, determina di liquidare in acconto la somma di Euro 18.906,33 alla LVM Srl e l'IVA di Euro 1.890,63 direttamente all'erario;

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 18.01.2018 avente ad oggetto "*Impegno di spesa per servizio noleggio cassoni trasporto e conferimento rifiuti provenienti e noleggio gasoloni periodo di riferimento dall'01.01.2018 al 20.01.2018 a favore della ...OMISSIS...per un importo di Euro 4.000,00*", l'arch. ...*OMISSIS*...visto il contratto di locazione a firma del Sindaco ...*OMISSIS*...dell'11.08.2017, dispone di impegnare la spesa alla società ...*OMISSIS*...di Euro 4.000,00;

In tale contesto si rileva la nota prot. n. 1398 del 19.02.2018 a firma del dott. ...*OMISSIS*...- Responsabile dell'Area Finanza e Tributi, con la quale egli restituisce al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica la determinazione dirigenziale n. 17 del 18.01.2018 affinché questi potesse *giustificare/valutare con la dovuta dovizia di argomentazioni, l'assenza di elementi che possano scongiurare l'ipotesi di artificiosi frazionamenti della stessa, tenuto conto che con il provvedimento n. 19 del 19.01.2018, adottato il giorno successivo, la S.V. impegna la spesa di Euro 39.960,00 al netto di IVA che si va ad aggiungere al precedente importo di Euro 3.636,36 al netto di IVA, determinando un importo superiore rispetto alla soglia imposta dall'art. 36 del D. lgs. N. 50/2016.*

- con determinazione dirigenziale n. 76 del 15.02.2018 avente ad oggetto "Revoca determina dirigenziale n. 8 del 16.01.2018 avente ad oggetto: *Liquidazione in acconto per servizio noleggio cassoni trasporto e conferimento rifiuti provenienti e noleggio gasoloni periodo di riferimento dal 14.08.2017 all'11.12.2017 a favore della ...OMISSIS...per un importo di Euro 20.796,96 IVA compresa*", l'arch. ...*OMISSIS*...constatato che la fattura n. 56/17 dell'11.12.2017 risulta di un importo superiore a quanto preventivamente impegnato, dispone la revoca dell'atto di liquidazione n. 8 del 16.01.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 80 del 19.02.2018 avente ad oggetto "Revoca determina dirigenziale n. 17 del 18.01.2018 avente ad oggetto: *Impegno di spesa per servizio noleggio cassoni trasporto e conferimento rifiuti provenienti e noleggio gasoloni periodo di riferimento dall'01.01.2018 al 20.01.2018 a favore della ...OMISSIS...per un importo di Euro 4.000,00*", l'arch. ...*OMISSIS*...vista la nota trasmessa dall'ufficio finanziario di cui al prot. n. 1398 del 19.02.2018 avente ad oggetto "*restituzione determina dirigenziale n. 17/2018*" dispone la revoca della determina dirigenziale n. 17 del 18.01.2018.

L'incomprensibile quanto controverso atteggiamento del legale rappresentante della ...*OMISSIS*...,...*OMISSIS*..., di "voler adempiere" all'appalto oltre il termine imposto dall'Ente pubblico - il 15.02.2018 [anziché il 12.01.2018] - per un'asserita mancanza di mezzi di cui avrà invece la disponibilità a partire da quel periodo, è del tutto discordante con la dichiarazione sostitutiva sottoscritta da medesimo in data 15.06.2017, su modulo intestato "Comune di San Biagio Platani" ed avente ad oggetto: "*Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per fornitura del servizio di: Nolo a freddo mensile con fornitura <<Full Service>>. Autocompattatore n. 1 da mc. 23-27; Porter con vasca ed alza cassonetti n. 3 da mc. 5-6*".

Con la sottoscrizione del documento, lo ...*OMISSIS*... dichiara: "*punto 9) di avere preso visione del presente avviso, del capitolato e delle annesse specifiche tecniche dei mezzi da fornire e di accettare, senza riserva alcuna, tulle le clausole che in tali documenti sono contenute*".

Dunque alla data del 15.06.2017 egli dichiara che l'impresa rappresentata, la ...*OMISSIS*... operante nel settore del trasporto di merci su strada e della raccolta e smaltimento di rifiuti solidi, è nelle condizioni di poter disporre dei mezzi specificati dal bando salvo poi decidere, con motivazioni del tutto fuorvianti e strumentali, di retrocedere dall'appalto ancor prima di sottoscriverne il contratto.

Un riscontro effettuato sui mezzi di proprietà della citata impresa al 2016 ha permesso di accertare l'intestazione di 10 veicoli, di cui solo 6 autocarri adibiti al trasporto di merci, un rimorchio e tre veicoli speciali. Dal 15.06.2017 nessun altro mezzo viene acquistato dall'impresa *de qua*.

Si riportano, del dettaglio, i mezzi ora citati:

N.	MODELLO	TARGA	DATA IMMATRIC.
1	Rimorchio trasporto merci	AR007844	13.02.2009
2	Autoveicolo speciale o specifico	DG850DS	29.05.2006
3	Autocarro trasporto merci	CD126PF	09.07.2002
4	Autocarro trasporto merci (Fiat 190-38)	CM058JG	05.12.2003
5	Autocarro trasporto merci (Iveco 100E15)	CY446XW	06.04.2006
6	Autoveicolo speciale o specifico	BF161YW	18.04.2002
7	Autoveicolo speciale o specifico	AR171AF	27.10.2010
8	Autocarro trasporto merci	CJ192DP	15.06.2011
9	Autocarro trasporto merci	DY151FV	06.03.2014
10	Autocarro trasporto merci	EK031RJ	18.01.2016

ALTRI AFFIDAMENTI ESAMINATI

Anno 2014

Affidamento di lavori di somma urgenza di disinfestazione in tutte le aule compreso l'esterno della scuola media statale di via Sofocle aggiudicata dalla **ditta individuale** ...*OMISSIS*... (tratto in arresto in data 16.06.2012 nell'ambito dell'operazione "NUOVA CUPOLA" ed in data 22.01.2018 nell'ambito

della più recente operazione “MONTAGNA”, entrambe coordinate dalla D.D.A di Palermo) per l’importo di Euro 657,00 IVA compresa, CIG Z0A11442EC, di cui alla determina dirigenziale n. 645 del 16.10.2014, all’ordinanza sindacale n. 11 del 16.10.2014, al verbale di somma urgenza del 16.10.2014.

Gara per l’affidamento di somma urgenza a causa delle condizioni meteo avverse del 30.12.2014 aggiudicata dalla **ditta individuale** ...*OMISSIS*..., per l’importo finale di Euro 4.956,00 oltre IVA, CIG X831290D2B, di cui alla determinazione dirigenziale n. 4 del 09.01.2014, alle ordinanze sindacali n. 1 e 2 del 05.01.2015, al verbale di gara del 08.01.2015 (evidenziante un ribasso del 27,5555% - rispetto al 18% offerto dall’altra impresa partecipante al bando di gara ovverosia la ditta individuale ...*OMISSIS*...).

Anno 2015

Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, adeguamento di eli-superfici attrezzate per attività di protezione civile ed elisoccorso, con modalità H24 in contrada Nivera aggiudicata dall’Ing. ...*OMISSIS*..., per l’importo complessivo al netto del ribasso del 10% di Euro 18.252,38 oltre IVA, CIG Z890E110EA, di cui alla determinazione dirigenziale n. 50 del 05.02.2015.

Interventi di somma urgenza per il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione delle vie cittadine aggiudicata dalla **ditta individuale** ...*OMISSIS*...per l’importo di Euro 8.540,38 oltre IVA, CIG X5B1290D2C, di cui all’ordinanza sindacale n. 3 del 21.01.2015, al verbale di somma urgenza del 20.01.2015, al verbale di gara del 23.01.2015 (evidenziante quale ribasso dell’impresa aggiudicataria del 30,10%, economicamente più vantaggiosa rispetto alle altre offerte del 8,50%, del 10% e del 0,10% presentate rispettivamente dalla ditta individuale ...*OMISSIS*..., ditta individuale ...*OMISSIS*...e ditta individuale ...*OMISSIS*... tutte di San Biagio Platani).

Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di adeguamento di eli-superfici attrezzate per attività di protezione civile ed elisoccorso con modalità H24 in contrada Nivera aggiudicata dalla ditta individuale ...*OMISSIS*...di San Biagio Platani, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 3.554,42 oltre IVA, CIG Z8A166219C, di cui alla determinazione dirigenziale n. 345 del 02.07.2015, al verbale di gara del 19.10.2015. Nonostante le seguenti quattro imprese, tra quelle invitate, avessero manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata:

- ...*OMISSIS*...di ..OMISSIS...;
- ...*OMISSIS*...di ...OMISSIS...;
- ...*OMISSIS*...di ...OMISSIS...;
- ...*OMISSIS*...di OMISSIS...;

solamente la prima di esse, è risultata aggiudicataria, con un ribasso del 1,1234%.

Anno 2017

Gara per l'affidamento diretto per i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale aggiudicata dalla ditta individuale ...*OMISSIS*...di San Biagio Platani (tratto in arresto in data 16.06.2012 nell'ambito dell'operazione "NUOVA CUPOLA" ed in data 22.01.2018 nell'ambito della più recente operazione "MONTAGNA", entrambe coordinate dalla D.D.A di Palermo), con un ribasso del 25,9999% per un importo netto di Euro 2.316,26 oltre IVA, CIG ZF91D4D1A9, di cui alla determinazione dirigenziale n. 65 del 09.02.2017, al verbale di apertura buste. La stazione appaltante ha invitato sei imprese, di cui quattro hanno risposto presentando le offerte: 23,7000% della ...*OMISSIS*...; 5,110% della ...*OMISSIS*..., 12,2222% della ditta individuale ...*OMISSIS*....

Le numerose irregolarità e violazioni di legge illustrate di volta in volta nella analisi delle singole procedure di affidamento, le ordinanze sindacali e i provvedimenti dirigenziali che hanno consentito alla Ditta ...*OMISSIS*...di effettuare gran parte dei lavori di competenza del Comune di San Biagio Platani confermano sul piano amministrativo quanto emerge nella inchiesta giudiziaria "Montagna" e cioè i favori e il monopolio –basati su atti illegittimi e irregolari, con conseguenti ingiusti ed indebiti profitti - accordati dalla civica amministrazione di San Biagio Platani alla ditta di ...*OMISSIS*..., personaggio di notorio spessore criminale, il quale prima di essere arrestato nell'ambito dell'operazione Montagna, era già stato tratto in arresto e successivamente scarcerato nel 2012, nell'ambito dell'Operazione "Nuova Cupola".

Precedente penale quest'ultimo che avrebbe dovuto indirizzare chi è preposto alla guida della cosa pubblica del Comune di San Biagio Platani – il Sindaco primo tra tutti – ad adottare ogni utile direttiva ed accorta iniziativa volta ad evitare che pubblici appalti e pubblici servizi potessero essere svolti da imprese i cui titolari erano rimasti coinvolti in procedimenti penali di associazione di stampo mafioso.

Ulteriore elemento di criticità riscontrato durante l'accesso ispettivo è dato dalla mancata predisposizione di albo fornitori per i cottimi fiduciari, come confermato, tra l'altro, da entrambi i Responsabili del Settore Lavori Pubblici, ...*OMISSIS*...e dell'Ufficio Tecnico, Arch. ...*OMISSIS*....

Tale mancata predisposizione risulta, in aperto contrasto col principio di rotazione degli incarichi cui è finalizzata la tenuta di un registro dei fornitori cd. "di fiducia" già prevista dall'art.125 del D. Lgs. n.163/2016.

Ciò non appare circostanza di poco conto, attesa la sostanziale predominanza dei cottimi fiduciari nell'ambito degli affidamenti complessivamente eseguiti dall'amministrazione comunale di San Biagio Platani, stante la ridotta dimensione territoriale di quest'ultima.

CAPITOLO VI- LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Le verifiche della Commissione hanno riguardato i tributi locali, quali l'**IMU**, la **TARI** nonché il **Servizio Idrico Integrato**, con specifico riferimento agli anni dal 2014 al 2017.

Con riferimento all'**IMU**, i tributi non riscossi hanno assunto - in valore assoluto - percentuali pari al 30,61% nell'anno 2014, al 53,25% nell'anno 2015, al 40,2% nell'anno 2016 ed al 40,46% nell'anno 2017, con **una percentuale media nel quadriennio di imposte non versate pari al 41,15%.**

Relativamente alla **TARI**, in termini percentuali, nel corso degli anni esaminati, **l'incremento registrato con riferimento ai tributi non versati** è pari all'11,26% nell'anno 2014, al 21,65% nell'anno 2015, al 35,56% nell'anno 2016 ed al 33,05% nell'ultimo anno disponibile, con una media, nel quadriennio, del 25,38%.

Con riferimento alla TASI, è stato rilevato il drastico decremento dell'imponibile del tributo per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) nonché il progressivo aumento delle percentuali di tributo non versato (8,10% per l'anno 2014, 12,72% nell'anno 2015, 31,49% nell'anno 2016 e 38,53% nell'anno 2017).

Mentre in relazione al versamento delle imposte relativamente al Servizio Idrico integrato, si è accertato, nel corso delle verifiche ispettive, la stabilità pluriennale delle somme accertate, il progressivo decremento delle somme riscosse, cui si contrappone un sensibile ma costante aumento dei mancati versamenti in favore dell'Ente territoriale.

In termini percentuali, **l'incremento delle somme non riscosse** nel corso degli anni di riferimento è risultato pari al **16,99% nell'anno 2014, al 21,11% nell'anno 2015, al 28,47% nell'anno 2016** ed al **34,21% nell'anno 2017.**

Con riferimento alle partite ancora in fase di riscossione coattiva, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Comune presenta una massa di residui attivi (somme non ancora riscosse) pari ad Euro 557.687,76, a fronte della quale l'ente ha ricevuto riversamenti, nel periodo 2014/2017, per Euro 107.204,31 (di cui Euro 30.519,41 nell'anno 2014, Euro 21.592,66 nell'anno 2015, Euro 21.890,63 nell'anno 2016 ed Euro 33.201,53 nell'anno 2017).

Conclusivamente si può affermare che durante il mandato del Sindaco ...*OMISSIS*..., la Commissione ha verificato un progressivo aumento dei tributi non riscossi dal Comune.

Tale elemento, nel contesto in esame, assume i connotati di **una *mala gestio* della *res pubblica*** che letto insieme alle altre irregolarità poste in essere dai pubblici amministratori ed impiegati, dimostra inequivocabilmente il cattivo uso della cosa pubblica, il mancato rispetto del principio fondamentale di buon andamento della pubblica amministrazione che deve, invece, essere posto alla base della gestione da parte dei pubblici impiegati e la permeabilità del Comune alle ingerenze criminali.

ELEMENTI VALUTATIVI CONCLUSIONI

L'insieme degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'attività di indagine presso il Comune di San Biagio Platani porta a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di scioglimento degli organi elettivi conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Risulta innanzitutto acclarato il dato della presenza mafiosa sul territorio, presupposto cristallizzato dalla costante giurisprudenza tra gli indici sintomatici di possibile infiltrazione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nelle amministrazioni locali.

Come ampiamente rappresentato in precedenza, la presenza della criminalità organizzata nella piccola cittadina di San Biagio Platani è emersa con lampante evidenza dalle risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria "Montagna", che, a partire dal dicembre 2013, attraverso articolate attività tecniche e dinamiche, nei confronti degli elementi di vertice di una intera compagine associativa di Cosa Nostra agrigentina, ha permesso di svelare sia gli attuali assetti organizzativi e gestionali dei preesistenti mandamenti mafiosi di Sciacca (AG) e Santa Elisabetta (AG), sia l'esistenza e la piena operatività di quello, neo costituito, della "Montagna".

In particolare, secondo la nuova organizzazione di Cosa Nostra agrigentina, a capo della famiglia mafiosa di San Biagio Platani vi sarebbe ...*OMISSIS*..., operaio del Consorzio di Bonifica, incensurato, designato dal ..OMISSIS.., proprio in virtù di questa caratteristica, a guidare la famiglia mafiosa di San Biagio Platani coadiuvato da ...*OMISSIS*..., imprenditore edile arrestato nel 2012 nell'Operazione di polizia giudiziaria "Nuova Cupola", condotta su delega della D.D.A. di Palermo e da ...*OMISSIS*....

L'inchiesta ha inoltre riguardato, **con l'accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso**, il Sindaco di San Biagio Platani (Ag), tratto in arresto e tuttora ristretto in carcere, ...*OMISSIS*..., il quale, in accordo con il reggente della locale famiglia mafiosa, da un lato ha concordato le candidature, sia a sostegno, sia contrapposte al candidato Sindaco, dall'altro ha garantito agevolazioni nella gestione degli appalti pubblici banditi dal proprio Comune.

Il ...*OMISSIS*...avendo rivestito dal 2010 al 2014 la carica di consigliere comunale di San Biagio Platani era perfettamente a conoscenza della notevole mole di opere pubbliche che stavano per realizzarsi in quel piccolo centro, ragion per cui si proporrà alla guida del paese durante la campagna elettorale del 2014 fino ad arrivare a stringere accordi preelettorali con gli esponenti mafiosi di San Biagio Platani.

Numerose intercettazioni telefoniche tra il Sindaco e i soggetti indiziati di associazione mafiosa sia prima che dopo le elezioni restituiscono un quadro allarmante di vicinanza del citato amministratore agli interessi della criminalità organizzata.

Gli accertamenti posti in essere dalla Commissione, all'interno degli uffici comunali hanno altresì permesso di svelare **una fitta rete di legami parentali e di frequentazioni tra la famiglia del Sindaco e quelle del** ...*OMISSIS*... (il fratello del Sindaco, ...*OMISSIS*...è fidanzato con ...*OMISSIS*..., figlia di ...*OMISSIS*...) e del ...*OMISSIS*... (cugino di primo grado del Sindaco ...*OMISSIS*...), tra un assessore

comunale tale ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*... (cugini di primo grado). E' emerso, altresì, che una cugina di II grado del Sindaco, tale ...*OMISSIS*... ha rivestito la carica di assessore senza delega nella prima giunta del Comune, mentre ...*OMISSIS*..., un'altra cugina di secondo grado del Sindaco, risulta *Consigliere Comunale di opposizione* nella Lista civica "Uniti per il Cambiamento" Centro sinistra.

Sia il fratello del Sindaco, ...*OMISSIS*..., che due suoi cugini di primo grado, ...*OMISSIS*... e ...*OMISSIS*..., sono impiegati presso il Comune di San Biagio Platani. Il fratello come addetto al verde pubblico, mentre i due cugini rispettivamente in qualità di autista di scuolabus e di Istruttore Amministrativo.

Un'altra prima cugina del Sindaco ...*OMISSIS*..., ...*OMISSIS*..., deceduta, era coniugata con l'attuale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ...*OMISSIS*....

Il Presidente del Consiglio comunale, ...*OMISSIS*... emerge nelle indagini dell'Operazione Montagna per i numerosi incontri intrattenuti con ...*OMISSIS*...

L'intreccio di rapporti di vicinanza e contiguità con esponenti della criminalità organizzata è stato rilevato anche con riferimento ai componenti della struttura amministrativa dell'ente che, con procedure non del tutto trasparenti e per lo più irregolari, hanno dato dimostrazione di aver favorito le ditte della famiglia ...*OMISSIS*... e la ditta locale di ...*OMISSIS*..., il cui titolare risulta fratello della consigliera comunale ...*OMISSIS*..., eletta nella Lista Civica denominata "San Biagio nel Cuore" e cugino di I grado di ...*OMISSIS*..., impiegato comunale addetto ai Lavori Pubblici. In particolare, gli impiegati comunali hanno operato procedendo ad affidamenti diretti esclusivamente in favore delle summenzionate ditte, omettendo la previa consultazione di altri operatori economici, ricorrendo, anche in assenza dei relativi presupposti legittimanti, alle procedure di somma urgenza, omettendo di attingere ad un albo delle imprese di fiducia, in palese violazione dei principi di trasparenza, pubblicità e rotazione negli incarichi.

L'attività ispettiva posta in essere dalla Commissione è stata sviluppata, secondo le indicazioni contenute nell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ai fini dell'accertamento della sussistenza di elementi di fatto tali da rendere plausibile l'affermazione che gli organi elettivi siano stati collegati o condizionati dalla criminalità organizzata di tipo mafioso, *tanto da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati* e *da arrecare grave o perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.*

Al riguardo, nel richiamare il dato testuale dell'art. 143, il termine "collegamento" indica la condivisione dei comportamenti dell'organizzazione criminale da parte degli organi eletti dell'ente locale ed il termine "condizionamento degli amministratori" è da riferirsi anche al comportamento di chi eserciti illegalmente i propri doveri, ovvero non li eserciti.

In proposito appare opportuno sottolineare che se un territorio comunale risulta compromesso dalla presenza del crimine organizzato e da una illegalità più o meno diffusa (con abusi nel settore degli appalti), può ravvisarsi non solo una specifica responsabilità dei funzionari, ma anche - e ciò rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000 – quella "istituzionale" del Sindaco e della Giunta nel suo complesso, che non si attiva per il rispetto dei principi di legalità, nonché quella del

consiglio comunale i cui componenti assistano inoperosi ai fenomeni di illegalità con ciò favorendone la ripetizione.

Nel Comune di san Biagio Platani, ove si considerino gli indizi di reità delineati nella inchiesta giudiziaria denominata "Montagna" (che ha portato, all'arresto, fra gli altri, del Sindaco di quel centro per concorso esterno in associazione mafiosa) appare indubbiamente ravvisabile la presenza di quel "collegamento" richiesto dalla norma più volte richiamata ed inteso quale "condivisione" delle finalità illecite della famiglia mafiosa di san Biagio Platani.

Appare, in ogni caso, ravvisabile, a parere degli scriventi, la sussistenza di un "condizionamento" che si è concretizzato nella inoperosità del Consiglio comunale ai fini dell'osservanza dei principi di legalità e nella mancata attivazione dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte dell'esecutivo (inteso quale Sindaco e Giunta municipale) ai fini della imparzialità e trasparenza della cosa pubblica .

In un centro di piccole dimensioni quale è San Biagio Platani – conta poco più di 3.000 abitanti –il fatto che ..OMISSIS... fosse stato tratto in arresto il 26 giugno 2012, con provvedimento di fermo emesso dalla D.D.A. Palermo nell'ambito del procedimento penale n.8159/2010, unitamente ad altre persone, accusate a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione, rapina ed altro (Operazione denominata "Nuova Cupola") era un dato assolutamente noto al Sindaco , alla Giunta municipale ed al Consiglio Comunale.

In un piccolo centro quale quello di San Biagio Platani, Sindaco, Giunta e Consiglio avevano la massima facilità nel constatare che pubblici lavori disposti dal Comune venivano eseguiti da ditte appartenenti alla famiglia ...*OMISSIS*....

A parere degli scriventi, il comportamento tenuto dai pubblici amministratori di San Biagio Platani va ad inquadrarsi in un perdurante comportamento di passività, indifferenza ed acquiescenza in ordine alle "attenzioni" ed alle "agevolazioni" date, attraverso il sistema degli affidamenti diretti ed il ricorso alle procedure di somma urgenza alle ditte dei Fratelli ...*OMISSIS*....

Dall'insieme del quadro sopra delineato, si ritiene che possano evincersi precise consequenzialità tra il contesto socio-criminale locale, i collegamenti diretti ed indiretti con esponenti della criminalità organizzata degli organi elettivi e le attività amministrative poste in essere, che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza delineano un complesso forte "quadro presuntivo" di illecite interferenze e ingerenze del crimine organizzato di stampo mafioso all'interno del Comune di San Biagio Platani.

In considerazione di tutto quanto precede, a parere degli scriventi, gli elementi riscontrati nel corso dell'attività ispettiva comprovano la sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata mafiosa tali da compromettere i principi della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento nella gestione dell'Amministrazione comunale di San Biagio Platani.

Libera determinazione degli organi elettivi e corretta gestione della cosa pubblica che risultano di per sé sole compromesse sulla scorta delle risultanze delle verifiche di ordine amministrativo poste in essere,

risultanze amministrative che assumono maggiore incidenza ove rapportate alle risultanze giudiziarie della operazione di polizia giudiziaria denominata " Montagna" (O.C.C. n. 10533/2015 R.GIP del Tribunale di Palermo) che ha portato all'arresto di tre soggetti ritenuti componenti della "famiglia mafiosa" di San Biagio Platani e all'arresto del Sindaco ...*OMISSIS*...per concorso esterno in quell'associazione mafiosa, Sindaco che dapprima come consigliere comunale e successivamente quale primo cittadino è risultato protagonista di circa un decennio della vita amministrativa e politica di quel piccolo centro.

In particolare nella predetta Ordinanza ...*OMISSIS*...viene tratto in arresto in relazione al *"delitto di cui agli **artt. 110 e 416 bis c.p.**, per avere, in concorso con ...OMISSIS..., ...OMISSIS...e ...OMISSIS... (rispettivamente reggente e componenti della famiglia mafiosa di San Biagio Platani), posto in essere condotte materiali ed amministrative in favore dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", (...omissis).*

Ulteriore circostanza che contribuisce a rendere preoccupante la situazione ambientale del Comune di San Biagio Platani è rappresentata dalla caratura criminale del ...*OMISSIS*..., da ultimo destinatario del Decreto di applicazione dell'art. 41 bis a firma del Ministro della Giustizia, su richiesta della DDA di Palermo.
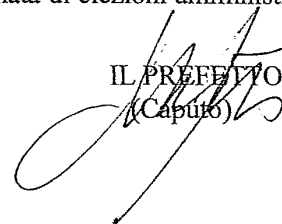
Nel citato provvedimento, il Ministro della Giustizia delinea il ...*OMISSIS*...quale "*persona di elevata pericolosità sociale che ha mostrato capacità di tenersi in contatto con esponenti politici*" e valorizza "*le precise ed analitiche dichiarazioni di alcuni imprenditori che hanno riferito di avere subito, anche dal ...OMISSIS...le richieste estorsive finalizzate al pagamento della cosiddetta messa a posto". ...OMISSIS..., come sottolineato dalle relazioni della DDA ha avuto un ruolo di grande rilievo in Cosa Nostra incontrando i referenti delle famiglie mafiose delle altre zone e perfino quelli delle altre province e, in particolare, di Enna e di Palermo. Ha avuto un ruolo attivo in numerose intimidazioni ed estorsioni ai danni di imprenditori dell'agrigentino*" .

L'insieme degli elementi sopra riportati porta a ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di scioglimento degli organi elettivi conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.>>

In ragione di quanto sopra, si ritiene che sussistano, nel Comune di San Biagio Platani, concreti, univoci e rilevanti elementi di collegamento diretti o indiretti con la criminalità organizzata di stampo mafioso nonché forme di condizionamento degli organi elettivi che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità di quella civica Amministrazione, con pregiudizio del regolare funzionamento dei servizi comunali.

Si soggiunge che il suddetto Comune con Decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 57 dell'11.04. 2018 di indizione dei Comizi, è stato inserito tra i Comuni per i quali è previsto il rinnovo degli organi elettivi nella prossima tornata di elezioni amministrative del 10 giugno 2018.

IL PREFETTO
(Caputo)

18A05763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Sirmione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Sirmione (Brescia) ed il sindaco nella persona del signor Alessandro Mattinzoli;

Vista la deliberazione n. 22 del 29 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Alessandro Mattinzoli dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sirmione (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sirmione (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Alessandro Mattinzoli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 il signor Alessandro Mattinzoli è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Lombardia.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 22 del 29 maggio 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sirmione (Brescia).

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05780

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Grumo Nevano (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 19 giugno 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pietro Chiacchio.

Il citato amministratore, in data 19 giugno 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 luglio 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Demetrio Martino, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 24 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05781

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Ciampino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ciampino (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ciampino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaela Moscarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ciampino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Roma, con provvedimento del 10 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Roma, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 23 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ciampino (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaela Moscarella, in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05782

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Cilento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Mauro Cilento (Salerno);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 giugno 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Mauro Cilento (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Giovanna Buccino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Mauro Cilento (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Pisacane.

Il citato amministratore, in data 4 giugno 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 giugno 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Mauro Cilento (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Giovanna Buccino, in servizio presso la Prefettura di Potenza.

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05783

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Riccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) ed il sindaco nella persona della signora Micaela Fanelli;

Vista la deliberazione n. 17 del 4 luglio 2018 con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della signora Micaela Fanelli dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riccia (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Micaela Fanelli.

In occasione delle consultazioni elettorali del 22 aprile 2018, la signora Micaela è stata eletta alla carica di consigliere della Regione Molise.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 4 luglio 2018, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riccia (Campobasso).

Roma, 26 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05784

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2018.

Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al relativo albo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 3, commi 3 e 4, 5-*bis*, commi 1, 2 e 3, 6, comma 1, lettera *b)*, 31, commi 3 e 4, e l'art. 46, comma 2, ai sensi dei quali con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, ivi incluse le prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276, concernente «Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle predette carriere dei funzionari della Polizia di Stato, nonché per lo svolgimento del concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto in attuazione dei criteri espressamente indicati dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5-*bis*, commi 1, 2 e 3, 6, comma 1, lettera *b)*, 31, commi 3 e 4, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI

Art. 1.

Concorsi disciplinati dal decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5-*bis*, comma 1, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (di seguito «decreto legislativo»), nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo.

Art. 2.

Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia è stabilito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 3.

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente titolo sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alle carriere di cui al presente decreto;

f) titoli di studio indicati nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33;

g) iscrizione all'albo delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, per i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, ove previsto, nonché alle carriere dei medici e dei medici veterinari.

2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:

a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici;

b) hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione;

c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera per la quale si concorre;

d) sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta, delle qualità morali e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera *d)*;

c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;

d) i documenti prescritti;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale della Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha valore di notifica a tutti gli effetti;

f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi dell'art. 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva;

g) le materie oggetto delle prove e la votazione minima da conseguire ove prevista;

h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

i) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;

l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5.

Domanda di partecipazione ai concorsi

1. La domanda di partecipazione ai concorsi pubblici deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sul sito, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. La presentazione della domanda è effettuata mediante iscrizione al sito con le modalità previste dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come specificato nel bando di concorso. Qualora la presentazione della domanda avvenga ai sensi del richiamato art. 65, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, il candidato deve trasmettere l'istanza di partecipazione, firmata digitalmente, ovvero con firma autografa unitamente ad una copia del documento d'identità in corso di validità, attraverso la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito entro il termine di scadenza del bando.

3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata a lui intestata per il ricevimento delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso.

4. Il candidato deve stampare la ricevuta di presentazione della domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno di inizio delle prove d'esame, al personale incaricato.

5. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

e) l'immunità da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso, e delle eventuali abilitazioni e specializzazioni richieste;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intende sostenere la prova orale;

i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

6. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'art. 6 del presente decreto, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

7. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6.

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

2. Si applicano, altresì, le riserve dei posti di cui agli articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo, nonché quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove d'esame.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle altre disposizioni speciali di legge.

5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione è effettuata mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito. L'omessa presentazione della documentazione entro i termini stabiliti determina la mancata valutazione dei titoli.

6. La documentazione non è richiesta nel caso in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 7.

Prova preselettiva

1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, è effettuata una prova preselettiva.

2. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:

a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;

b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto;

c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria;

d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria.

3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui al successivo art. 11 è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica nonché a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.

Art. 8.

Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive.

2. La formulazione dei quesiti di cui al comma 1 e l'aggiornamento degli stessi è curata dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, anche avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione con le università.

Art. 9.

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. L'archivio informatico di cui all'art. 8 contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*. Per le materie d'esame indicate all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, il numero di quesiti è, complessivamente, di cinquemila per ciascun settore specificato nella tabella 1. Per il settore di Polizia scientifica l'archivio informatico è di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali specificati nella medesima tabella 1.

2. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione dell'archivio della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati ciascuno come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

3. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

Art. 10.

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come specificato nel bando di concorso.

2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito sono pubblicate le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva».

3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia, a ciascun candidato viene assegnato un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, rispettivamente alle lettere *a)*, *c)* e *d)*.

4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1.

5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito.

6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'art. 8 che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:

a) 30% - domande facili;

b) 50% - domande di media difficoltà;

c) 20% - domande difficili.

Art. 11.

Formazione della graduatoria della prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

2. La commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione, forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne è dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia già componente, con un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri.

5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'art. 14 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13.

Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art. 7, comma 4, prima delle prove scritte, è sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali prescritti per l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei parametri fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

2. I candidati ai concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato sono sottoposti, ove previsto, anche all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono sottoposti al solo esame attitudinale diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari.

4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.

5. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.

6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.

7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico–fisici» da pubblicarsi sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle prove.

8. Ai fini delle verifiche attitudinali, la commissione di cui all'art. 14, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata,

condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui all'art. 14, comma 4, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3.

9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.

10. Le modalità con cui sono effettuati gli accertamenti attitudinali sono contenute in specifiche «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

11. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per le quali il candidato concorre.

12. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive.

14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale è pubblicata nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.

Art. 14.

Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.

1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.

2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici è composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.

3. La commissione per gli accertamenti attitudinali è composta, anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneità o di non idoneità, da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore.

4. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la commissione di cui al comma 3 è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto.

7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

Art. 15.

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

2. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati negli articoli 19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma digitale, dal presidente e dal segretario, che vengono allegate, anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Il candidato che ha superato le prove scritte, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, deve inviare, entro il termine di quindici giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione, attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione del sito, ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata.

5. La direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza mette a disposizione della commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato.

6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:

a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;

b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;

c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato.

7. Non sono oggetto di valutazione:

a) i servizi e i titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non è necessariamente richiesta la laurea;

b) le attestazioni di buon servizio;

c) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione;

d) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.

Art. 16.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31.

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. Tale decreto è pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera per la quale hanno concorso.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA

Art. 17.

Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a Consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta da:

a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 18.

Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;

b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto del lavoro;

c) diritto della navigazione;

d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

e) nozioni di medicina legale;

f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.

5. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

9. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 19.

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:

1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento *post-lauream* e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

B) titoli professionali, fino a punti 19:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Art. 20.

Bando di concorso

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, il bando di concorso deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Art. 21.

Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione il settore o il profilo per il quale concorrono, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto. La partecipazione al concorso è limitata al settore o al profilo indicato.

Art. 22.

Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta da:

a) due funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico;

b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 23.

Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni ruolo sono indicate nella tabella 1.

2. La commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella 1 e prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.

5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

6. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 24.

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:

A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:

1) diploma di laurea conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

B) titoli professionali, fino a punti 19:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 de decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;

3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.

Art. 25.

Formazione e approvazione della graduatoria

1. Nel concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con le medesime modalità di cui all'art. 16, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI MEDICI E DEI MEDICI VETERINARI DI POLIZIA

Art. 26.

Requisiti di partecipazione

1. I candidati ai concorsi di cui al presente Capo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale, dell'iscrizione al relativo albo e del diploma di specializzazione in una delle discipline individuate nel bando di concorso.

2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina veterinaria, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo.

3. Resta fermo quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Art. 27.

Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia i candidati devono indicare nella domanda il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo.

2. Nella domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresì, il possesso del titolo di specializzazione. Nel caso di possesso di più titoli di specializzazione, i candidati devono specificare quello utile quale requisito per la partecipazione al concorso, compreso tra le specializzazioni individuate nel bando di concorso.

Art. 28.

Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice dei concorsi disciplinati dal presente Capo è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed è composta:

a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, da due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti universitari o ricercatori universitari. La commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso;

b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, da un medico veterinario della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due docenti universitari o ricercatori universitari.

Art. 29.

Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica;

b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.

2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

a) semeiotica e clinica medica;

b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

c) medicina legale e di antropologia criminale;

d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;

e) igiene e medicina preventiva.

3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) prima prova:

1) patologia e semeiotica medica veterinaria;

2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;

3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

5) fisiopatologia della riproduzione animale;

b) seconda prova:

1) clinica medica veterinaria;

2) clinica chirurgica veterinaria;

3) fisiologia della nutrizione animale;

4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;

5) sanità pubblica veterinaria.

4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

b) nutrizione ed alimentazione animale;

c) allevamento e patologie degli equini;

d) allevamento, igiene e benessere del cane.

5. Il colloquio di cui ai commi 2 e 4 comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.

8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3, la commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

10. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 30.

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria:

1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5:

2) 110 con lode, punti 6;

b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;

c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;

d) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue:

1) specializzazioni specificate nel bando di concorso, in relazione al punteggio conseguito:

a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;

b) 70/70 con lode; punti 6;

2) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2;

e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5;

f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;

g) master universitario, fino a punti 1;

h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;

i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;

j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.

Art. 31.

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.

3. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati i vincitori, sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI INTERNI

Capo I

ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Art. 32.

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 5-*bis* del decreto legislativo per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale.

Art. 33.

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al presente Capo sono i seguenti:

a) possesso della laurea triennale ad indirizzo giuridico indicata nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo;

b) età non superiore a trentacinque anni. Tale requisito non è richiesto fino all'anno 2026.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno riportato nei tre anni precedenti la data del bando:

a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5.

4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, sono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.

5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 2 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito nella data fissata dal bando di concorso.

Art. 34.

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'art. 33:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

c) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

d) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito;

e) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

f) il numero dei posti da riservare ai sostituti commissari;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 35.

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;

c) la qualifica rivestita;

d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave;

e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «distinto»;

f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;

g) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;

h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 36.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 11;

2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6;

3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana», fino a punti 2;

B) titoli di cultura, fino a punti 6:

1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;

4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;

5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;

6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 37.

Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 38.

Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;

b) risoluzione di un caso in ambito gestionale – organizzativo al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.

3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale;

b) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

d) informatica.

5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

6. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

8. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 39.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianità di servizio, l'anzianità di qualifica e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Capo II

CONCORSO INTERNO PER LA PROMOZIONE A VICE QUESTORE AGGIUNTO DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 40.

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo, per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, riservato ai commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 41.

Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo.

2. Non è ammesso a partecipare al concorso il personale che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo, alla data del bando che indice il concorso.

Art. 42.

Bando di concorso

1. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 41, il bando di concorso deve contenere le prescrizioni di cui alle lettere da *a)* ad *i)* dell'art. 34 ad eccezione della lettera *g)*.

Art. 43.

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;

c) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;

e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti giudizi complessivi inferiori a «distinto»;

f) di non aver riportato nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

g) di non aver riportato nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;

i) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;

l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 44.

Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 7;

2) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;

5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana», fino a punti 4.

B) titoli di cultura, fino a punti 10:

1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 2;

2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;

4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;

5) dottorato di ricerca, fino a punti 2;

6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 45.

Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 46.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o gestionale - organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.

3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle seguenti materie:

a) diritto penale;

b) diritto processuale penale;

c) diritto amministrativo;

d) elementi di diritto dell'Unione europea;

e) legislazione di pubblica sicurezza;

f) elementi di contabilità di Stato.

4. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi nella prova scritta.

5. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.

6. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 47.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianità di servizio, l'anzianità di qualifica e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48.

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il Presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Sono, altresì, determinati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialità delle prove.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415.

5. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente decreto, la totale accessibilità delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali.

Art. 49.

Cessazione dall'incarico di componente della Commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza.

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.

3. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il Presidente, i componenti ed il segretario dei Comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 50.

Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono assegnati ai candidati all'atto dell'ingresso, contestualmente al modulo sul quale riportare le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non è ammesso alcun segno nelle altre caselle.

2. Il Presidente della commissione esaminatrice o un suo componente, ultimato l'ingresso dei candidati, dà lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.

3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati è autorizzata dalla Commissione esaminatrice.

4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'art. 10, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione.

6. La correzione delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per motivi organizzativi la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.

Art. 51.

Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame.

4. Qualora le prove si svolgano in più sedi, la Commissione esaminatrice predispone, nella stessa mattinata, un'unica traccia custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.

5. All'ora stabilita dal presidente della commissione esaminatrice e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, il presidente invita due candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la traccia d'esame; quindi procede all'apertura della busta e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica della traccia ai presidenti dei comitati di vigilanza, indicando l'orario della dettatura della traccia e di inizio ufficiale della prova d'esame.

Art. 52.

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono essere consultati i codici, le leggi ed i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.

4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 53.

Adempimenti al termine delle prove scritte

1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato vengono consegnate due buste per la custodia dell'elaborato e dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato è dettagliata nel bando di concorso e nelle «Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.

2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.

5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della commissione esaminatrice, al termine delle prove scritte.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.

Art. 54.

Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 55.

Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, è redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.

2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 56.

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione di diritto dal concorso.

2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo II, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.

2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 si intende riferito alle disposizioni del presente decreto.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 58.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2018

Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1871

ALLEGATO

TABELLA 1

Materie delle prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
TELEMATICA	Direttore tecnico ingegnere	1ª prova - Teoria dell'informazione - Teoria della modulazione - Teoria della codificazione - Commutazione e reti - Trasmissione dati 2ª prova - Elettroacustica e telefonia - Trasmissione su conduttore - Radiocomunicazione	Materie delle prove scritte - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato
	Direttore tecnico fisico	1ª prova - Architettura degli elaboratori - Sistemi operativi - Reti e sistemi di telecomunicazioni digitali - Project management - Sistemi per la protezione del software 2ª prova - Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati - Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti - Sistemi informativi e data warehousing	- Materie delle prove scritte - Sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
POLIZIA SCIENTIFICA	Profili professionali	**- Chimici** 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi 2 ª prova: fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense.	Materie delle prove scritte - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato
		- Biologi 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici normativi 2a prova: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense.	
		- Fisici 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2a prova: fondamenti di fisica generale e sperimentale con particolare riguardo all'ottica, alla balistica, alle tecniche di analisi non distruttive, all'analisi delle informazioni, alla statistica, all'analisi computerizzata delle immagini ed alle tecniche di grafica computerizzata.	
		- Ingegneri 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2ª prova: fondamenti di ingegneria elettronica e meccanica con particolare riguardo all'acustica, alla fonica, alle telecomunicazioni, alla scienza dei materiali ed ai dispositivi elettronici utilizzati in campo forense.	

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
MOTORIZZAZIONE	Direttore tecnico ingegnere	1ª prova: - Quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere tecnico-scientifico, intesi ad individuare la capacità di ragionamento logico-deduttivo, nonché su argomenti di carattere sociale, politico ed economico 2ª prova: - Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione - Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi - Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali (con particolare riferimento allo studio e dimensionamento di magazzini parti di ricambio, le strategie organizzative e criteri degli approvvigionamenti) - Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici - Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti - Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione - Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione	Materie delle prove scritte - Meccanica applicata alle macchine - Costruzioni meccaniche - Costruzioni automobilistiche - Scienze delle costruzioni - Impianti meccanici - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
EQUIPAGGIAMENTO	Direttore tecnico fisico merceologo	1ª prova - Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico - Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche - Costruzioni di un tessuto e relative fasi - Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale 2ª prova - Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature - Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi - Moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che in metallo	Materie delle prove scritte - Calcolo della quantità di filato necessario per ordire una pezza di tessuto di dimensioni note - Titolo dei filati in ogni sistema - Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti - Funzionamento delle principali macchine tessili industriali - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
ACCASERMAMENTO	Direttore tecnico-ingegnere	1ª prova - Relazione tecnico-illustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa normativa tecnica vigente - Relazione tecnico-illustrativa accompagnata da schemi e grafico concernente il progetto di ristrutturazione ed adattamento di un dato immobile nella sede di un organismo postato, del quale verrà precisata la consistenza organica. La relazione dovrà illustrare i carattere distributivi e l'organizzazione funzionale prevista nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'immobile con particolare riferimento ai materiali ed agli impianti 2ª prova - Studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo (mensa, palestra, alloggio, aule) - Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento, concernente la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione con particolare riguardo: all'inserimento dell'intervento edilizio in un piano di assetto con definizione dei parametri urbanistici; alle strutture portanti di fondazione ed elevazione; ai criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici, unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi, relativamente agli impianti idrosanitari, fognari, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento secondo le migliori tecniche per il risparmio energetico.	Materie delle prove scritte - Normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro - Legislazione delle opere pubbliche - Legislazione urbanistico-edilizia con particolare riferimento alla legge urbanistica fondamentale nazionale e successive modifiche ed integrazioni, agli interventi sull'edilizia esistente - La tutela dei beni di interesse collettivo - Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
PSICOLOGIA	Direttore tecnico psicologo	1ª prova - Psicologia generale 2ª prova - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	Materie delle prove scritte - Psicologia sociale. Elementi di psicologia generale - Teoria e tecnica dell'indagine della personalità - Statistica psicosometrica - Metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale - Normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica - Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - Norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme in materia di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico del personale della Polizia di Stato

18A05765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2018.

Adozione di un avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli stock acquicoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, che contiene il regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 57 del regolamento (UE) 508/2014 ai sensi del quale il FEAMP, al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli, può contribuire a un'assicurazione degli *stock* acquicoli che copra le perdite dovute ad almeno uno degli eventi di cui al paragrafo 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017 con cui il dott. Riccardo Rigillo è stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, attraverso gli uffici competenti, esercita le funzioni di autorità di gestione, nonché di coordinamento degli organismi intermedi delegati, ed in particolare deve svolgere le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020; all'implementazione e revisione periodica del Sistema di gestione e controllo e del Manuale delle procedure e dei controlli; al monitoraggio delle operazioni, dei controlli di esecuzione e dell'avanzamento della spesa; al supporto dei lavori del Tavolo interistituzionale e del Comitato di sorveglianza;

Visto l'accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;

Vista la delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

Vista la decisione di esecuzione n. C(2015)8452 del 25 novembre 2015 con cui la commissione ha approvato il Programma operativo - FEAMP 2014/2020;

Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del regolamento(UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;

Viste le linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate in sede di Tavolo istituzionale del 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell'AdG, adottate con decreto direttoriale n. 8161 del 6 aprile 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare il paragrafo 4.2 il quale stabilisce che nell'avviso pubblico dell'amministrazione sono predeterminati contestualmente i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti vantaggi economici, nonché l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative in ossequio all'art. 12 della legge n. 241/1990;

Viste le disposizioni attuative di misura dell'Autorità di gestione, adottate dal Tavolo istituzionale mediante procedura scritta dell'8 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'influenza degli eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina delle perdite anche ingenti per le imprese acquicole;

Rilevata pertanto l'esigenza di fornire effettivo sostegno alle imprese acquicole, così da incentivarne una più efficace gestione dei rischi, migliorare l'offerta degli strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi;

Ritenuto quindi di dover procedere, nell'ambito della più ampia tematica dell'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sule conoscenze, all'emanazione di un avviso pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli;

Decreta:

Art. 1.

Di adottare l'allegato avviso pubblico «per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi degli *stock* acquicoli» a valere sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed i relativi allegati

Art. 2.

Di impegnare, allo scopo, la somma complessiva pari ad euro 4.000.000, di cui euro 2.000.000 di quota comunitaria ed euro 2.000.000 di quota nazionale, a valere sulla Priorità 2 «promuovere l'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», e più in particolare nell'ambito della misura descritta all'art. 57 «Assicurazione degli *stock* acquicoli» del regolamento (UE) n. 508/2014.

Art. 3.

Di autorizzare l'ufficio responsabile della PEMAC IV di questa Direzione generale a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.

Art. 4.

Di trasmettere il presente decreto all'Organo di controllo per la registrazione e di pubblicarlo sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2018

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-686

AVVERTENZA:

Il testo dell'avviso e i relativi Allegati, sono pubblicati sul sito Internet: https://politicheagricole.it

18A05822

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Synchrony service società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 1° marzo 2018, n. 93/2018, del Tribunale di Torino con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Synchrony service società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Synchrony service società cooperativa», con sede legale in Milano e sede operativa effettiva in Torino (codice fiscale 07548760961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre (codice fiscale DLTLNE72H70F205E), nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 e ivi domiciliata, via Vincenzo Monti, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05786

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fulvia società cooperativa - in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Fulvia società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 8.492.336,00, si riscontra una massa debitoria pari a € 11.680.380,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -3.288.044,00;

Vista la nota del 27 marzo 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa della richiesta di istanza di fallimento da parte dei creditori;

Considerato che in data 24 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che illegale rappresentante della suddetta società, in data 26 aprile 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'ufficio di gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Mariella Sabatelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fulvia società cooperativa - in liquidazione», con sede in Busto Arsizio (VA) (codice fiscale 01312500125) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Mariella Sabatelli (codice fiscale SBTMLL73A68B300F), nata a Busto Arsizio (VA) il 28 gennaio 1973 e ivi domiciliata, via Castelfidardo, n. 1-*bis*.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05787

DECRETO 8 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Borgo Libertà società cooperativa siglabile "Borgo Libertà s.c.", in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la CONFCOOPERATIVE Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Borgo libertà società cooperativa» siglabile «Borgo libertà S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, allegata al verbale di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.060.010,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 4.219.621,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto ed atti di pignoramento presso terzi;

Vista la nota del 22 marzo 2018 con cui l'Associazione nazionale di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 9 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l' Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Mauro Albanese;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Borgo libertà società cooperativa» siglabile «Borgo libertà S.C.», con sede in Cerignola (FG) (codice fiscale 00138370713) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Mauro Albanese nato a Foggia il 1° ottobre 1963 (codice fiscale LBNMTM63R-01D643O), domiciliato in Lucera (FG) via R. Sorso n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05792

DECRETO 9 agosto 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Gamma allestimenti 99 società cooperativa», in Capena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2014, n. 547/2014, con il quale la «Gamma allestimenti 99 società cooperativa», con sede in Capena (RM) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Andrea Urbani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2017, n. 622/2017, con cui il dott. Giovanni Luca Cezza è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Andrea Urbani, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2018, n. 229/2018, con il quale la dott.ssa Rosaria Gencarelli è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Luca Cezza, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Rosaria Gencarelli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il sig. Claudio Ciardella, nato a Firenze il 24 marzo 1975 (codice fiscale CRDCLD75C24D612W), e domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, in sostituzione della dott.ssa Rosaria Gencarelli, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05785

DECRETO 9 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.M. Cooperativa sociale monzese Onlus - società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «C.S.M. Cooperativa sociale monzese Onlus - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto positivo si riscontra una perdita d'esercizio pari a €-427.321,00, un attivo circolante pari a € 588.885,00 e una massa debitoria entro l'esercizio pari a € 863.484,00;

Considerato che in data 8 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto» e che pertanto può ritenersi assolto il suddetto obbligo, essendo onere di ogni iscritto comunicare alla Camera di commercio eventuali cambi di sede;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che, in data 8 agosto 2018, presso l'ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 8 agosto 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Colombo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.M. Cooperativa sociale monzese Onlus - Società cooperativa», con sede in Monza (MB) (codice fiscale 02975010139) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo (codice fiscale CLMNRC70B04B300N) nato a Busto Arsizio (VA) il 4 febbraio 1970, e ivi domiciliato in via A. Guaragna, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05790

DECRETO 9 agosto 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Don Milani - Onlus società cooperativa a responsabilità limitata», in Molfetta.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2018, n. 139/2018, con il quale la società cooperativa «Don Milani – ONLUS società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Molfetta (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Lucia Di Giorgio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lucia Di Giorgio nell'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Vincenzo Giannelli, nato a Bari il 2 febbraio 1964 (codice fiscale GNNVCN64B02A662H), e domiciliato in Triggiano (BA) via Dante n. 76, in sostituzione della dott.ssa Lucia Di Giorgio, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05791

DECRETO 9 agosto 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coedile società cooperativa in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società « Coedile Società cooperativa - in liquidazione » sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 dicembre 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a € 22.893.616,00, si riscontra una massa debitoria entro l'esercizio pari a € 24.617.860,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -2.907.233,00;

Vista la nota del 12 giugno 2018 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di precetti e pignoramenti notificati dal Tribunale di Como;

Considerato che in data 19 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società in data 20 giugno 2018 ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che, in data 8 agosto 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 8 agosto 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Alessandro Brunelli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coedile Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Como (codice fiscale n. 00906640131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore il dott. Alessandro Brunelli, (codice fiscale BRNLSN65C10D458G) nata a Faenza (RA) il 10 marzo 1965, e domiciliata in Ravenna, via Raul Gardini, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05793

DECRETO 9 agosto 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Residence società cooperativa edilizia a r.l.», in Sannicandro Garganico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 2018, n. 164/2018, con il quale la società cooperativa «Residence - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (FG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Lucia Di Giorgio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lucia Di Giorgio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Piano (codice fiscale PNINDR83T28H926S), nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 28 dicembre 1983 e ivi domiciliato in via Sabatelli n. 16, in sostituzione della dott.ssa Lucia Di Giorgio, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A05794

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Ripalimosani. (Decreto n. 21/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successiva modificazione e integrazione, in particolare, gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di Direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 20 luglio 1977, così come si evince dal verbale n. 15, ha proposto «… di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 … parte

del territorio comunale di Ripalimosani, così delimitato come da planimetria allegata: la zona a nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale ...»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2 legge n. 1497/1939 allora vigente, è stata trasmessa al Comune di Ripalimosani (CB) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 1° agosto 1977 fino al 31 ottobre 1977, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che l'Amministrazione comunale ha partecipato al procedimento facendo pervenire al Ministero le proprie osservazioni (che esprimevano, in buona sostanza, contrarietà all'imposizione del vincolo paesaggistico ritenuto di ostacolo allo sviluppo urbanistico) con nota n. 1710 del 12 ottobre 1977;

Considerato che il territorio comunale di Ripalimosani (CB), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Ripalimosani (CB) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel verbale n. 15 del 20 luglio 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre parte del territorio comunale di Ripalimosani (CB) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939 per i motivi di seguito riportati:

«La realizzazione del tratto di raccordo tra la città di Campobasso e la strada fondovalle del Biferno, denominato viadotto dell'Indotte, ha reso possibile la scoperta di insoliti angoli visuali del paesaggio molisano che presenta molteplici aspetti di rilevante interesse paesistico. Si offre infatti a chi percorre il viadotto la visuale di colline ora ricoperte di boschi, ora aride, ora morbidamente sinuose, ora irte e scoscese, e dell'abitato di Ripalimosani, arroccato su una emergenza rocciosa, cui l'azione aggressiva degli agenti atmosferici ha conferito un carattere primitivo di eccezionale valore plastico. La massa tufacea emerge improvvisamente nel manto verde a prevalente andamento orizzontale e gradualmente cede il posto alle povere case composte dello stesso materiale, ora non più scolpito dalla inconscia maestria degli eventi naturali, ma sapientemente aggregati, pur nella semplicità di una modesta tecnologia, dalla paziente opera dell'uomo. I volumi, aggregati e giustapposti in un singolare equilibrio di proporzioni, si snodano a mezza costa e lungo il ciglio della rupe in maniera organica ed omogenea fino a confluire, con andamento piramidale, nel campanile della chiesa che protende nel cielo le sue sovrapposizioni stilistiche, cosi varie e pure tanto originali e suggestive. Per la particolare singolarità dell'aggregato urbano, la morfologia del territorio, l'ambiente in cui sorge, si ritiene la zona meritevole di tutela al fine di garantire la conservazione di quelle caratteristiche naturali che ne costituiscono il maggior pregio e che potrebbero subire notevole nocumento per lo sviluppo di una incontrollata attività edilizia. Considerate le particolari bellezze della zona, la Commissione provinciale di Campobasso, all'unanimità, propone di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 parte del territorio comunale di Ripalimosani, cosi delimitato come da planimetria allegata: la zona a nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale.»

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Campobasso;

Vista la nota prot. n. 1790 del 24 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Ripalimosani (CB) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBAC e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, «… del territorio comunale di Ripalimosani, così delimitato come da planimetria allegata: la zona a Nord del tratturo Lucera-Castel di Sangro compresa tra quest'ultimo, nel tratto che va dalla stazione di Ripalimosani a Casale Caruso e i confini del territorio comunale ...», presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

La zona settentrionale del territorio comunale di Ripalimosani (CB), ricompresa tra il margine meridionale del tratturo Lucera - Castel di Sangro e i confini comunali, così come indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto assieme al verbale n. 15 del 20 luglio 1977 della Commissione provinciale di Campobasso, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio, ivi comprese quelle succitate del Comune di Ripalimosani.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Ripalimosani (CB) e che copia nella *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

Il presidente della commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05820

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Ferrazzano. (Decreto n. 22/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Campobasso, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 20 luglio 1977, così come si evince dal Verbale n. 15, ha proposto «... di vincolare, ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.... tutto il territorio comunale ad esclusione della parte ad oriente della strada Provinciale 375 [attualmente SP 175] delimitata dalla strada stessa e dai confini del territorio comunale ....»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5, del menzionato art. 2, legge n. 1497/1939 allora vigente, è stata trasmessa al Comune di Ferrazzano (CB) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 1° agosto 1977 fino al 31 ottobre 1977 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di Ferrazzano (CB), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Ferrazzano (CB) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel Verbale n. 15 del 20 luglio 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre parte del territorio comunale di Ferrazzano (CB) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge n. 1497/1939 per i motivi di seguito riportati: «Percorrendo le strade che sinuosamente si dispiegano lungo le valli che circondano la collina su cui sorge l'antico borgo di Ferrazzano si aprono alla vista scorci panoramici di particolare suggestione. Il paesaggio circostante, completamente immerso nella vegetazione che spiega una meravigliosa armonia di forme e colori di varia intensità, fa da cornice alla collina che si leva alta e solitaria, tra le più dolci alture vicine, ad attirare lo sguardo. Sulla sommità tra case stretta e strade ancora selciate secondo l'uso antico il centro abitato che scende lungo il pendio della collina: nel punto più alto il campanile della chiesa. una caratteristica ricorrente degli abitati molisani da far si che ognuno di essi conservi un suo profilo caratteristico, una sua precisa identità paesaggistica. Dall'alto del borgo al di sopra dei tetti, lo sguardo spazia liberamente lasciando scoprire all'occhio dell'osservatore l'abitato di Mirabello Sannitico, Campodipietra e la vasta macchia della città di Campobasso; più in là arroccati sulla sommità delle alture lontane gli altri borghi della zona ed in fondo, all'orizzonte nelle giornate serene, l'occhio può cogliere il profilo delle Tremiti sullo sfondo dell'Adriatico. In contrasto a questa realtà paesaggistica di tale suggestione il paese di Ferrazzano, come centro più prossimo a Campobasso, costituisce oggi una delle direttrici di sviluppo già individuate dalla speculazione edilizia, per cui si rende urgente ed indispensabile un controllo che assicuri la salvaguardia e la conservazione delle attuali condizioni ambientali e paesaggistiche. In considerazione dei valori paesaggistici che tale territorio presenta, la Commissione provinciale di Campobasso propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497 la zona cosi delimitata come da planimetria allegata: Tutto il territorio comunale ad esclusione della parte ad oriente della strada Provinciale 375 delimitata dalla strada stessa e dai confini del territorio comunale: precisamente la zona denominata Colli.»

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Campobasso;

Vista la nota prot. n. 1789 del 24 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di Ferrazzano (CB) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 3l;

Considerato che il MiBAC e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, «tutto il territorio comunale ad esclusione della parte ad oriente della strada Provinciale 375 [attualmente SP 175] delimitata dalla strada stessa e dai confini del territorio comunale ....», presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma l, lettera *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

Il territorio del Comune di Ferrazzano (CB), ad esclusione della parte ad oriente della strada Provinciale SP 175 delimitata dalla strada stessa e dai confini del territorio comunale, così come indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto assieme al Verbale n. 15 del 20 luglio 1977 della Commissione provinciale di Campobasso, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo decreto legislativo.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Ferrazzano (CB) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

Il presidente della Commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05819

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Isernia. (Decreto n. 28/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che con nota del 10 aprile 2003, protocollo n. 4976 la soprintendenza BAP-PSAD del Molise, all'epoca competente, ha dato comunicazione al Comune di Isernia, alla Regione Molise, alla Provincia di Isernia, nonché all'allora direzione generale per i beni architettonici e per il paesaggio del MiBAC, dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici dell'intero territorio comunale di Isernia, così come descritta nell'allegata relazione illustrativa;

Considerato che, il suddetto procedimento, così come riportato nell'oggetto della citata nota protocollo n. 4976 del 10 aprile 2003, è stato avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 comma 1 del decreto legislativo n. 490/1999 che conferiva al Ministero la «…facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località di cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939], su proposta del soprintendente competente».

Considerato che con la medesima nota protocollo n. 4976 del 10 aprile 2003, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 2 del menzionato art. 144, la soprintendenza ha provveduto a trasmettere al Comune di Isernia le comunicazioni di che trattasi affinché fossero affisse all'albo pretorio, con le relazioni tecniche e le planimetrie, per un periodo di tre mesi, così come prescritto dal comma 5 art. 140 decreto legislativo 490/1999 allora vigente;

Considerato che tale affissione è avvenuta dal 15 aprile 2003 fino al 15 luglio 2003, così come comunicato formalmente dal Comune di Isernia con nota protocollo 8546 dell'8 maggio 2003, ed in osservanza al com-

ma 6 del sopracitato art. 140, ne è stata data notizia su un quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 23 maggio 2003) e su due quotidiani a diffusione locale (Quotidiano del Molise del 20 maggio 2003, Oggi Nuovo Molise del 21 maggio 2003);

Considerato che l'amministrazione comunale e associazioni di categoria hanno partecipato al procedimento formulando le proprie osservazioni ed esprimendo, in buona sostanza, contrarietà all'imposizione del vincolo paesaggistico ritenuto di ostacolato allo sviluppo urbanistico;

Considerato che il territorio comunale di Isernia, oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Isernia e delle sue qualità paesaggistiche di cui alla relazione allegata alla proposta di cui alla nota protocollo n. 4976 del 10 aprile 2003 così come di seguito riportata:

"Isernia intero territorio comunale - Relazione - Inquadramento geomorfologico.

Il territorio di Isernia presenta una geomorfologia mutante dominata dalla catena delle Mainarde a nord-ovest del suo territorio e dal Massiccio del Matese a sud. Le Mainarde, prolungamento del Parco Nazionale d'Abruzzo, emergono con le notevoli formazioni rocciose, intervallate da praterie e degradano con più dorsali verso la Valle del Volturno. Il Massiccio del Matese costituisce il confine meridionale della Pentria. Il suo versante prospiciente il Molise è costituito da emergenze collinari di raccordo con le cime più alte. Ambedue i massicci rappresentano per il territorio isernino due fondali scenici, contrapposti, di elevato valore ambientale, tra i quali si articola il territorio oggetto di studio, situato all'interno di una conca subpianeggiante. A Nord la conca è circondata da rilievi che raramente superano gli 800 m.; ad est da cime orientate nord-ovest sud-est la cui altitudine degrada progressivamente da nord (Monte Pietrereie, m. 1321) a sud dove alcune cime orientate nord-nord-ovest, - sud-sud-est presentano mediamente altitudini elevate (Monte Patalecchia m. 1400; Colle L'Obbligo, m. 1027). In alcune conche minori dovevano esistere piccoli specchi lacustri, bonificati nel tempo, data la ricca presenza di acque, che sembrano aver conservato il ricordo nella toponomastica.

Il profilo longitudinale dei torrenti è caratterizzato da una serie di gradini nella parte più ripida. L'area presenta una fitta rete di fratture e faglie che determinano i tratti salienti del paesaggio stesso. Le principali fratture sono orientate nord-nord-ovest / sud-sud-est, nord-est / sud-ovest e est-nord-est/ ovest-sud-ovest e costituiscono un reticolo estremamente ravvicinato. Questo fitto reticolo suddivide l'area in blocchi: le zone ribassate costituiscono i fondivalle. L'attività nei secoli di queste fratture ha modellato il paesaggio con creste a sviluppo rettilineo, allineamenti di vette, selle, valli troncate e sospese, insieme al reticolo idrografico che ricalca fedelmente le discontinuità sia a livello dei torrenti che dei corsi principali. L'attività di tali fratture è probabilmente collegata all'intensa attività sismica dell'area. La morfogenesi è condizionata fortemente dall'intervento antropico che sembra aver modificato la tendenza evolutiva del paesaggio. La degradazione dei versanti, l'attivazione di movimenti di massa, sono fenomeni da attribuire all'impatto dell'uomo nell'ambiente. Questa zona è ricca di acque e di sorgenti sotterranee. Il fitto reticolo si riassume sostanzialmente nei due massimi corsi d'acqua che vanno a confluire nel Volturno: il Vandra ed il Cavaliere. Il fiume Vandra, proveniente da nord, coincide per lungo tratto con il confine fra il territorio di Isernia e quello di Forlì del Sannio delimitando con uno dei suoi affluenti, il torrente Rio, il lembo settentrionale. Il fiume Cavaliere, con il suo fitto reticolo di corsi minori, incide tutto il settore centro meridionale del territorio isernino. I suoi maggiori affluenti sono: il Ravasecca, il Sordo, il Carpino. Il Sordo e il Carpino delimitano il masso roccioso su cui sorge l'abitato di Isernia. Questo promontorio, dalla forma molto allungata, sembra essere recintato dai corsi dei suddetti fiumi, che si ricongiungono all'estremità meridionale formando il Cavaliere. I due fiumi incidono profondamente le rispettive vallate mettendo in particolare risalto l'immagine del costone roccioso.

Aspetto vegetazionale.

L'aspetto vegetazionale del territorio del comune di Isernia è caratterizzato dallo sviluppo delle colture agricole nei terreni pianeggianti o a moderata pendenza e dalla riduzione dei boschi, in buona parte cedui, nelle zone a maggiore acclività e con ridotta fertilità. I boschi maggiormente presenti sono quelli a prevalenza di roverella e cerro, alle quali si associano con percentuali di mescolanza variabili al mutare delle condizioni di stagione, l'orniello, i carpini, gli aceri e nelle zone più calde il leccio. Molto diffuse sono anche le querce allo stato isolato, oppure a gruppi o in filari, spesso con esemplari di notevoli dimensioni. Particolare rilevanza merita la zona immediatamente ad ovest del centro abitato, corrispondente alle alture di "Colle la Pineta", "Colle dei Cerri" e "Colle della Guardia", dove è presente un esteso impianto artificiale di conifere, pino nero, pino domestico, cipresso, alle quali progressivamente si associano nuclei spontanei di roverella, cerro, leccio, carpini, orniello. Degne di rilievo sono anche le formazioni riparali, principalmente di pioppi e salici che si rinvengono lungo i numerosi corsi d'acqua che attraversano il territorio.

Inquadramento storico territoriale.

L'ubicazione di Isernia, sul caratteristico sperone calcareo ne fece dalle origini, un importante nodo viario per le comunicazioni: a sud con Bovianum e Beneventum; a nord con Aufidena, la valle del Sangro e le miniere di ferro del Monte Meta; ad ovest con Venafrum e la vallata del Liri. Due vie di collegamento ottocentesche, l'orientale e l'occidentale replicano il tracciato dei fiumi: nascono biforcandosi a sud dell'abitato e perimetrano, ad una quota inferiore, il centro storico sovrastante favorendo l'accesso alla città in corrispondenza delle porte. Tutto, intorno, a valle, si estendono i campi dalla tessitura regolare, risultato della parcellizzazione della proprietà risalente al 263 a.C., quando i veterani di guerra stabilirono qui la prima colonia. I campi erano direttamente accessibili dalla città circondata da mura. Queste ultime, a tutt'oggi sono visibili a tratti. Hanno subito continue distruzioni e trasformazioni dovute anche alla costruzione di abitazioni ad

esse addossate. Delle antiche porte che conducevano ai campi, ne restano solo alcune e qualche torre. Il circuito delle mura si adeguava alla morfologia del terreno sfruttandone le pendenze. La quota massima del centro storico è di m. 450 s.l.m. e si abbassa verso il limite settentrionale oltre i m. 438 s.l.m. in uno stretto e profondo avvallamento. Verso l'ospedale, sul limite meridionale, arriva a m. 340 s.l.m.. La sezione longitudinale dell'abitato evidenzia i vari salti di quota collegati nel suo primo impianto alla fondazione della colonia. La cinta difensiva mostra diverse epoche costruttive di cui si conservano segmenti dell'impianto più antico. Nella parte bassa (spigolo sud-ovest) emergono blocchi di travertino in opera «quasi quadrata»; alcuni tratti li troviamo all'interno del cortile di S. Maria delle Monache, allo spigolo sud est al di sotto del "Codacchio" (opera poligonale) e all'interno del "Grottino" (opera quasi quadrata). Sono visibili rifacimenti medioevali e rimaneggiamenti successivi. Alla città romana, preesistevano insediamenti sanniti non delimitati, distribuiti sul territorio. La scelta della loro localizzazione scaturiva da vincoli naturali più che da questioni di natura politico-amministrativa. Qualche abitato più simile alla città emerge intorno al IV secolo a. C. Infatti nel 340 a.C. come città del Sannio è citata nella guerra contro i Latini in cui i romani erano alleati dei Sanniti. Tra la fine del sec. IV e la prima metà del sec. Il a. C. la fondazione della colonia di Isernia è inquadrata nell'operazione di controllo di punti strategici e di popolamento. All'inizio delle guerre puniche si volle potenziare il controllo sui passi montuosi interni ed assicurare il collegamento con l'Apulia. La politica di controllo da parte di Roma ebbe come conseguenza l'inserimento di diversi sistemi produttivi che resero possibili forme più organizzate ed estensive di pastorizia.

L'abitato, nonostante le continue vicissitudini, ha mantenuto la persistenza delle forme insediative preesistenti. Si può far risalire, il primo insediamento di una colonia latina al 263 a.C. per opera di coloni arruolati da città confederate con Roma, provenienti da Tusculum, Lanuvium, Aricia, Pedum, Nomentum, Lavinium. Tale data potrebbe coincidere con l'avvio di una pianificazione urbanistica estesa alla città e al suo territorio circostante. Non ci sono testimonianze epigrafiche utili a conoscere i tempi e le modalità di impianto della colonia. La scelta del territorio fu probabilmente di carattere militare considerata la difficile accessibilità al sito. Nel I sec. A.C. il processo di municipalizzazione intrapreso dai romani incontrò notevoli difficoltà per il contrasto esistente con il preesistente sistema tradizionale agricolo-pastorale dell'economia italica che si esprimeva in una forma di insediamento sparso: con la costituzione del MUNICIPIA si concentrarono le attività edilizie ed artigianali in strutture urbane organizzate. Dalla metà del I sec. A.C., alla metà del I sec. D.C. ad Isernia si verifica una produzione artigianale particolarmente ricca: i centri pubblici vengono abbelliti di monumenti, le necropoli arricchite di rilievi e statue. "Secondo Livio la zona era stata occupata dai Romani nel 295 ma già allora doveva esistere un centro abitato, poiché Livio parla di ager Aeserninus. Nel 263 era stata fondata la colonia latina di Aesernia, in un luogo strategicamente ottimo sia per le comunicazioni con la Campania, sia per il controllo dell'hinterland sannitico. La fondazione della colonia latina rappresenta il momento finale e razionalizzante della politica di infiltrazione di Roma nel territorio italico, dopo le disastrose guerre sannitiche" (Almanacco del Molise 1999 - Gabriella d'Henry) - Alcune considerazioni sul processo di romanizzazione ad Isernia). Un tempio italico si conserva con il suo podio sotto la cattedrale della città. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi rilievi in pietra sia in città che nelle necropoli attigue che testimoniano il benessere raggiunto dalla modesta cittadina la cui economia era basata sull'agricoltura, la pastorizia e l'artigianato. I rilievi sono conservati nell'Antiquarium Comunale annesso al Convento di S. Maria delle Monache: alcuni di essi sono murati negli edifici di Isernia o nei dintorni.

Inquadramento storico-urbanistico.

Con la fondazione della colonia latina, cominciò a delinearsi il primo tracciato che costituirà il tessuto regolante tutta l'attività edilizia da allora fino ai nostri giorni. Un unico decumano, con andamento spezzato, orientato secondo un asse sud-ovest nord-est, seguiva la linea del crinale dello sperone roccioso compreso fra i1 Sordo e il Carpino (l'attuale Corso Marcelli). Ad esso si intersecava il sistema dei cardi, tracciati ad intervalli regolari di m. 35, di cui il principale si attestava in corrispondenza dell'attuale Cattedrale, edificata sul tempio latino del III sec. A.C. Questa area (attuale piazza del mercato) costituiva, il centro della città antica con un'importante area sacra. L'esplorazione archeologica ha consentito di ricostruire la pianta del tempio, orientato verso l'ingresso meridionale della città. È venuto in luce il basamento, che in parte era già visibile lungo corso Marcelli (III sec. A.C). La tipologia è tipica degli edifici sacri dell'area romano-laziale. Sono emerse delle ampie cisterne binate, conservate sotto Palazzo Milano e nell'area adiacente, testimonianza di un razionale impianto di raccolta delle acque, collegato alla ristrutturazione generale di questo periodo. Saggi di scavo sotto la via Orientale hanno consentito di accertare la presenza di strutture testimonianti una continuità di insediamento dalla tarda età repubblicana al III secolo d.C. Riferibili ad edifici di età imperiale sono le strutture in opera reticolata e opera mista conservate su via Orientale all'interno della Torre di S. Francesco; altri tratti della stessa tecnica appaiono nel progetto di un fabbricato in largo annunziata. Scarse sono le notizie relative alla fase tardo-imperiale.

Evoluzioni successive.

Con la caduta dell'Impero Romano e con le invasioni barbariche l'assetto istituzionale dello Stato profondamente trasformato si ripercosse sulla realtà etnico-sociale ed urbanistica. Seguì una decadenza generale. Nel V e VI secolo Isernia riuscì comunque a mantenere il suo ruolo di punto di riferimento nel territorio per la presenza di un vescovo alla metà del V secolo. Nella serie dei vescovi isernini il primo di cui si ha certezza è Eutodio che partecipò nel 465 ad un concilio di Papa Ilario I. Sorsero i primi monasteri come quello di S. Maria delle Monache all'interno del perimetro urbano di Isernia rispettando la preesistenza viaria e quello di S. Vincenzo al Volturno. L'nsediamento urbano restò immutato conservando come arteria principale il decumano. La città romana venne circondata da mura che ricalcarono in linea generale, (in alcuni tratti fuorie-

sce rispetto all'allineamento originario) l'andamento delle preesistenti. Anche la trama urbanistica, sarà rispettata e riutilizzata con molta fedeltà. Una sola eccezione si può rintracciare in Vico Storto Castello che costituisce l'unica irregolarità nel sistema romano di assi ortogonali. Sembra evidente che sia stato realizzato per collegare più agevolmente la Porta Castello, con la chiesa di S. Maria delle Monache, intervento questo abituale nei centri medioevali, di impostazione romana, per i1 collegamento di poli importanti. L'arteria più importante restò comunque l'antico decumano, anche per la necessità di collegamenti con la sede vescovile (attuale piazza Andrea d'Isernia). Sorse una cittadella in cui la chiesa dell'Assunta, il Monastero di S. Maria delle Monache, un eventuale castello (se ne può solo presumere l'esistenza dal toponimo "Porta Castello", ma non ve ne sono tracce), la chiesa di S. Angelo (donata nel 798 alla badia di Castel S. Vincenzo al Volturno), costituirono il fulcro del sistema urbano racchiuso all'interno delle mura ed il polo militare. Un'ulteriore sviluppo di ebbe intorno al XIII secolo, con la costruzione delle chiese di S. Stefano (poi dedicata a S. Francesco nel 1222) e del Monastero annesso (1267), del convento celestiniano di S. Spirito (fuori le mura 1272) e dei Monastero di S. Chiara ... In quest'epoca, caratterizzata da una riorganizzazione di tipo politico, fu stimolata l'attività edilizia ed urbana e probabilmente si riavviò la costruzione delle mura urbiche sulle preesistenti romane fatte abbattere da Federico II nel 1223, munite di torri merlate, di dieci porte per l'accesso laterale e di piazze prospicienti le chiese. Quando nel 1600 Isernia venne a far parte dei possedimenti della famiglia D'Avalos, la forma urbana non mutò. Il XVIII secolo segnò per Isernia la fine del regime feudale; A partire da questo periodo e per tutto il XIX secolo si arricchì di costruzioni architettoniche distribuite lungo l'asse principale (Corso Marcelli): A seguito del disastroso terremoto del 1805 Isernia viene ricostruita secondo il vecchio impianto, con la realizzazione di palazzi dalle facciate neoclassiche.

Inquadramento storico.

Isernia ha origini antichissime. Non si hanno notizie certe riguardanti la sua fondazione mancando fonti storiche attendibili. In località la Pineta è stato rinvenuto un giacimento paleolitico risalente a 736.000 anni fa relativo, stando ai dati, ad una comunità di uomini primitivi (Homo Aeserniensis). Si può asserire che sia il più antico d'Europa. Per epoche più recenti, è stata avanzata l'ipotesi che il primo insediamento possa risalire all'epoca degli Etruschi, quando nell'VIII secolo a. C. questi invasero la Campania spingendosi fino alla valle del Volturno. I Sanniti avrebbero pertanto trovato delle preesistenze su cui hanno impiantato i loro insediamenti. Sanguinose lotte sono state combattute fra i Sanniti ed i Romani per il controllo del territorio centro-meridionale della penisola che si risolse con la vittoria dei Romani e la distruzione della civiltà sannitica che si fondava sui rapporti federali fra le diverse tribù. Isernia nei secoli è stata oggetto di diverse devastazioni a partire dal 307 a.C. per mano degli stessi Sanniti contro le città che avevano giurato fedeltà a Roma. La distruzione di Isernia e dell'intero Sannio si verificò a seguito della guerra civile fra Mario e Siila nel I secolo a.C. Silla, vincitore annientò i nemici e distrusse ogni forma di civiltà. Cominciò pertanto l'opera di latinizzazione dei territori occupati. Altre popolazioni furono trapiantate nel Sannio e fu assegnata la terra ai veterani di guerra. Isernia, riacquistato il suo splendore fu elevata al rango di Municipium, data anche la posizione strategica lungo strade di rilevante importanza: la via Latina, la via Numicia che la collegava con Roma e le principali città. Dopo la caduta dell'impero romano il destino di questa città fu mediato per opera della chiesa Cattolica che inviò i primi Vescovi già nel V secolo per fondare la Diocesi. Seguirono secoli bui: nel V secolo venne distrutta dai Vandali di Genserico poi dagli slavi nel VII secolo ed infine dai Saraceni nel IX secolo. Nell'847 inoltre, si verificò un disastroso terremoto. Con l'avvento dei Longobardi Isernia appartenne al Ducato di Benevento e fu capoluogo di una delle trentaquattro contee, di cui si componeva lo Stato. Sotto i Normanni, con i quali ebbe praticamente inizio il regno di Napoli, Isernia risorse a nuova vita e con gli Svevi divenne città regia, ma dovette subire nel 1223 la distruzione delle sue mura, per volere di Federico II, allo scopo di indebolire il potere. Nel secolo XIII di distinse per aver dato i natali a grandi personaggi quale Andrea D'Isernia e Celestino V (Pietro Angelerio). Quest'ultimo, fondò nel 1264 un nuovo ordine monastico, quello dei Celestini, di derivazione benedettina, che praticava la povertà e la vita ascetica in un periodo caratterizzato dalla ricchezza e da lotte di potere. Il suo pontificato durò solo pochi mesi: rinunciò alla tiara e tornò sulle montagne alla sua vita eremitica. Carlo d'Angiò concesse molti privilegi al Clero che tornò ad essere protagonista delle vicende. La pressione fiscale si inasprì con gli Angioini e la città decadde in uno stato di totale indigenza. Nel trecento fu destinata a Raimondo Berengario, quindi a Caterina d'Austria ed infine al duca di Calabria. Dopo lunghe lotte contro gli Angioini nel 1442 presero il potere gli Aragonesi con Alfonso d'Aragona. Agli inizi del cinquecento, sotto Carlo V, quando tutto il contado del Molise era soggetto a feudatari, Isernia divenne terra demaniale e sede della Cancelleria. Nel Seicento, sotto il potere dei feudatari, dei nobili e degli amministrativi locali, la popolazione precipitò nella miseria, e fu decimata da pestilenze e carestie. Il potere rimase ai feudatari fino al 1743 quando, per una legge spagnola, gli isernini acquistarono la propria città. Sul finire del Settecento ci fu una ripresa economica nel settore manifatturiero, medio-industriale dei tessuti, della carta e dei laterizi. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte, re di Napoli e Sicilia, divise il regno in tredici province, suddivise a loro volta in distretti. Isernia divenne sede di uno dei quattro distretti della provincia della Capitanata. Successivamente il Contado del Molise, denominato Provincia del Molise e i suoi comuni furono suddivisi in governi e dodici dei quali entrarono a far parte del distretto di Isernia.

Emergenze Archeologiche.

Il territorio di Isernia presenta una notevole ricchezza di preesistenze archeologiche, fin dalla più lontana preistoria. In località la Pineta collocata ai limiti della contrada S. Spirito tra il centro abitato e le prime colline del Molise, nel 1978 con l'avvio dei lavori di costruzione della Superstrada Napoli-Vasto, fu scoperto un giacimento, tuttora oggetto di scavi, risalente a circa 700.000 anni fa. La determinazione dell'età è stata calcolata col metodo

del potassio/argon su cristalli di sanidino provenienti dai sedimenti che ricoprono i reperti preistorici. Circostanze eccezionali hanno favorito la buona conservazione dei reperti. L'insediamento infatti era situato ai margini di un corso fluviale che, nelle stagioni umide, esondava. Questi eventi e l'attività vulcanica hanno contribuito a seppellire i reperti sotto un consistente strato di sedimenti, proteggendoli. La buona conservazione quindi, ha consentito di evidenziare strutture d'abitato, trarre dati relativi al modo di vita e al comportamento dell'homo Erectus. Non sono stati trovati, a tutt'oggi, resti umani ma strumenti in selce e ciottoli calcarei lavorati che esso costruiva. È stata comunque valutata un'area di mq. 24.000 da esplorare. Non esistono in Europa, giacimenti così ricchi come quello di Isernia e comunque gli accampamenti noti sono più recenti e con minori strumenti. Se non si trovassero resti umani, non si conoscerebbe la struttura fisica umana, ma resterebbe comunque certa la conoscenza sulle sue attività, sui suoi processi psichici, documentati dai resti di caccia e dalle strutture d'abitato. Sono stati anche rinvenuti resti di animal quali bisonti, elefanti, rinoceronti, ippopotami, orsi, tutte specie diverse da quelle oggi esistenti. Sono stati trovati anche rari resti di cervidi e caprioli, un solo reperto di dente leonino, frammenti ossei di uccelli (fra questi il germano reale), di piccoli roditori, di caparace, di tartarughe e di vertebre di pesci. Le strutture ossee di alcuni animali sono state usate per la realizzazione dei rifugi: è stato individuato un pavimento di una capanna composto da almeno dieci crani di bisonte; zanne di elefante infisse al suolo costituivano i pali della struttura verticale portante. Molte carcasse presentano delle fratture intenzionali riconducibili all'attività dell'uomo, alle tecniche di sfruttamento degli animali cacciati, al recupero di midollo per scopo alimentare. Interessanti dati peleoecologici concordano a ricostruire attorno a questo accampamento, un ambiente biologico a steppa e prateria arborativa con momento climatico particolare, a due stagioni, una umida di breve durata ed una molto più lunga ed arida: il fiume al centro della storia evolutiva dell'uomo. L'indagine palinologica ha consentito di affermare la prevalenza di graminacee e di piante acquatiche: larici e tife. Poche le essenze arboree: qualche salice, olmo, pioppo, platano, molto rari la quercia ed il pino. I reperti in selce e calcare testimoniano l'alta capacità di adattamento dell'uomo a questo ambiente, già in una fase molto antica della nostra storia. Quelli in selce sono molto numerosi, piccoli e spessi, alcuni con bordo sinuoso e denticolato; quelli in calcare sono ricavati da ciottoli di varie dimensioni. Elevato è il numero di manufatti di difficile classificazione. Nel luogo dell'importante ritrovamento si sta realizzando il Museo Paleolitico da inserire in una pianificazione più ampia di un parco archeologico, che colleghi anche dal punto di vista paesaggistico, la città di Isernia con la collina della Pineta. I resti di un importante sito sannitico fortificato emergono presso la frazione di Castelromano, in una posizione strategica tale da esercitare il controllo sulla valle del Volturno collegato all'insieme dei sistemi difensivi noti del Sannio: è formato da tre cinte di mura in opera poligonale, dalle pendici alla sommità del Monte La Romana. Tale politica di controllo ebbe come conseguenza l'inserimento di diversi sistemi produttivi, forme più organizzate ed estensive di agricoltura e di pastorizia transumante. Il territorio è attraversato da un tracciato tratturale, l'attuale «Pescasseroli-Candela», esteso per Km. 211. Nella provincia di Isernia attraversa i territori di Rionero Sannitico e Forli del Sannio prima di entrare, intersecando il Fiume Vandra, nel territorio comunale di Isernia. Qui si inerpica sul Monte Macerone, attraversandolo per un piccolissimo tratto, prima di rientrare nel territorio d'Isernia. Nel registro "Tratturelli e Riposi reintegrati in forza del Real Decreto - 9 ottobre 1826 - Tenimento di Isernia - Tratturo Pescasseroli - Candela", è rilevato per segmenti tutto il tracciato del Tratturo in tale comune. Emerge quindi che, attraversato il fosso La Rava, affluente del fiume Sordo, il tratturo rientrava nel territorio di Isernia e seguiva il percorso rettilineo occupato oggi dalla S.S. dell'Appennino Abruzzese fino ad incrociare il fiume Sordo, in prossimità dell'attuale abitato di Isernia; attraverso un ponte, di cui oggi restano ancora delle tracce (le spallette e un basolato sul greto del fiume, oggi Ponte S. Leonardo), superava il corso d'acqua e piegava a destra; lungo l'attuale tracciato di corso Garibaldi. All'altezza dell'attuale Villa Comunale, che costituiva un riposo, il tratturo proseguiva in direzione sud-ovest in località S. Spirito dove a ridosso dell'attuale cimitero, è ancora collocato un termine lapideo contraddistinto dall'incisione «R.T.» (Regio Tratturo). Superava il fiume Carpino seguendo un tracciato un pò tortuoso e proseguiva attraverso il Colle della Croce, il Colle della Guardia (importante riposo per l'agevole discesa verso la sponda del Carpino) la località Fonte Salomone ed infine entrava nel comune di Pettoranello. Quest'ultimo tratto è tuttora in parte percorribile. Il Tratturo attraversava quindi in senso nord-ovest sud-est gran parte del territorio di Isernia in una situazione ambientale che doveva garantire sicurezza e tranquillità sia durante il percorso che la sosta e doveva consentire e garantire la soddisfazione delle tre esigenze fondamentali all'uomo e agli armenti: il movimento, la sosta, l'alimentazione. Per questo, si snodava affiancando località pianeggianti inerbate, presso sorgenti e corsi d'acqua, esposte a mezzogiorno, I percorsi erano studiati minuziosamente: le aree di sosta erano collocate a distanze regolari, i riposi (ampie zone di tre, cinque ettari di estensione) in prossimità di masserie, dove venivano approntati gli stazzi.

L'acquedotto, importante struttura che tuttora attraversa il territorio di Isernia, è attribuito a data non anteriore al III sec. a.C. Il suo percorso inizia in territorio di Miranda a Capo d'Acqua in località S. Martino. Il primo tratto è interrato fino al ponte S. Leonardo alla confluenza fra i fiumi Rava e Sordo da cui prosegue il suo percorso in galleria. Lineare nel tratto iniziale ed orientato in senso nord-sud, piega, entrando nel territorio comunale di Isernia, dapprima in direzione sud-ovest e quindi in direzione ovest. Fuori terra il percorso si sviluppa per m. 1950 dal luogo di captazione fino all'imbocco in galleria, segnalato dalla presenza di dodici pozzi di ispezione e di cerazione. L'acqua si incanala in un condotto (specus) che all'altezza dei pozzi (lumina) presenta volte di laterizi disposti radialmente. Interventi di manutenzione non hanno modificato né la struttura né il tracciato ricavato in un terreno sedimentario, argilloso e instabile, ricco di falde acquifere che nel tratto iniziale vengono captate in alcuni casi mediante canali di drenaggio mentre in altri vengono deviate mediante sbarramenti e canali efferenti. Per un tratto il corso del torrente Rava si sovrappone al

colmo interrato del condotto. Il percorso è evidenziato in superficie da strisce di terreno erboso non coltivato, da alcuni cippi lapidei disposti ai margini della stessa area di rispetto. Nelle vicinanze del pozzo n. 10 è depositato fra cumuli di materiale, un blocco lapideo di grandi dimensioni, di incerta provenienza, forse appartenente ad un monumento funerario. Il tratto in galleria evidenzia una serie di "lumina". La struttura terminale dell'acquedotto, il castello di distribuzione delle acque (*castellum acquae*), è collocato a monte e all'esterno del perimetro difensivo urbano.

Necropoli

Lungo le strade che si diramavano dalla città sono emerse necropoli e sepolcri inseriti nelle proprietà collettive di Collegia, monumenti più complessi ornati talvolta da composizioni scultoree che celebravano imprese e munificenze dei titolari. Nell'agro a sud-ovest di Isernia la località Quadrella era nota fin dal secolo scorso per il recupero di epigrafi e materiali archeologici. Negli ultimi decenni sono emerse alcune strutture relative ad una necropoli databile tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, oltre a numerose iscrizioni, cippi… Nel 1980, nelle immediate vicinanze, alla confluenza del fiume Sordo con il Carpino, è venuta alla luce una necropoli databile I-IV sec. D. C. (età imperiale). Interessava una fascia di terreno stretta lungo la strada romana. Presso la località Ravasecca sono emerse, strutture relative a due edifici monumentali di età imperiale, che prospettano sull'antico percorso stradale con affaccio a sud-est. Uno dei due presenta un vano allungato con esedra e un ambiente rettangolare adiacente. All'interno del primo vano furono rinvenute delle urne cinerarie in pietra calcarea, conservate nel lapidario locale. Un'epigrafe riporta la scritta "Conlegio fabrum Aeserninorum" che ne attesta la pertinenza ad una corporazione di artigiani. Dell'altro edificio, con alzate a tamburo cilindrico, resta il basamento a pianta quadrangolare. Ad un chilometro a sud-ovest della città, alla confluenza del Sordo e del Carpino, fu scavata un'area sepolcrale di età imperiale.

Ponte Giancanise.

Nei pressi della necropoli della Quadrella sul fiume Sordo sono tuttora visibili, su sponde contrapposte, le spalle di un ponte ad un fornice e le rampe di risalita, realizzate all'epoca per superare l'accentuata sopraelevazione del ponte stesso rispetto al territorio circostante. Le rampe delineano un tracciato stradale sinuoso. Da documenti cartografici e archivistici risulta che la struttura ed il tratto viario erano agibili ancora all'inizio dei secolo. Presso l'Archivio Veneziale, infatti sono conservati due disegni, uno datato 1893, l'altro del 1907, rappresentato dopo il crollo, che evidenzia le spalle rimaste in piedi. Poco distante dal ponte sono presenti i resti del tempietto dedicato a Giano, da cui il toponimo Giancanese (L'origine del culto risale alla tradizione latina) con il fronte rivolto verso il fiume. I resti di un altro ponte sono visibili in località S. Leonardo, a nord-est di Isernia sul fiume Sordo sul tracciato del tratturo Pescasseroli-Candela. Sul greto del fiume emergono tratti di basolato. In via S. Ippolito sono presenti strutture termali di epoca imperiale: canalizzazioni, vasche, un vano ad esedra.

Emergenze architettoniche.

Gli edifici più importanti sono concentrati nel centro storico, all'interno delle mura. Corso Marcelli, l'antico decumano, lo attraversa in tutta la sua estensione. Lungo il suo asse, da cui si dipartono sui due lati, i caratteristici stretti vicoli, di tanto in tanto si aprono degli slarghi su cui prospettano edifici di maggiore connotazione architettonica.

Nonostante gli stravolgimenti del devastante terremoto del 1805 e del bombardamento del 1943 l'antico centro ha mantenuto i suoi caratteri: emerge la scansione a scacchiera romana con sovrapposti interventi medioevali, rinascimentali ed ottocenteschi. Con l'ultimo evento bellico sono state distrutte sostanzialmente due aree: la zona della Concezione e la piazza A. d'Isernia. (antica area sacra).

Edifici ecclesiastici:

cattedrale (piazza A. d'Isernia). Dedicata a S. Pietro Apostolo, sorge sui resti di un tempio italico che aveva l'ingresso su vico Giobbe, dalla parte opposta dell'attuale ingresso. Del tempio italico è visibile una parte del podio risalente al II secolo a.C. lungo Corso Marcelli. Altri resti risalenti al III secolo a.C. sono stati riportati alla luce all'interno della chiesa e nel cortile dell'adiacente Episcopio. Quest'ultimo fu danneggiato dal bombardamento del 1943 e ricostruito poco dopo;

chiesa dell'Immacolata Concezione (piazza Celestino *V)*. Risalente ai secoli XII e XIII, fu distrutta dal terremoto del 1805. Fu ricostruita nel 1852. Nel 1952 fu realizzato un portico sulla facciata demolito qualche mese fa a seguito di interventi di restauro effettuati dalla Soprintendenza del Molise;

chiesa di S. Chiara (piazza Fiume). Risalente al 1275 anno in cui fu costruito anche il monastero delle Clarisse, non più esistente;

chiesa di S. Francesco (piazza Marconi). Secondo la tradizione fu edificato nel 1267 da S. Francesco di Assisi, sui resti della chiesa di S. Stefano risalente al 1222. È annesso alla chiesa il convento con chiostro;

chiesa dell'Assunta e convento di S. Maria delle Monache (Corso Marcelli). La chiesa distrutta nel 1943 per un bombardamento, evidenzia oggi caratteri risalenti al secolo X.. Nel cortile del Monastero sono emerse delle strutture risalenti al 783 ma è probabile che già esistesse una struttura più antica. Nel secolo X vennero effettuate delle trasformazioni ed edificato il campanile. A quell'epoca risale la realizzazione del portale della chiesa. Nel XVIII secolo subì altre trasformazioni.

Eremo dei Santi Cosma e Damiano. Sorge su una collina a ridosso del fiume Carpino. Fu costruito nel 1130 sulle preesistenze di un tempio pagano dedicato al dio Priapo. Fu trasformato e restaurato nel 1523 e nel 1639.

Altre chiese «finirono per sempre» (Antonio Mattei - Storia di Isernia V. III - Athena Mediterranea - Napoli 1978 pag. 361) a seguito del terremoto del 1805: chiesa del Purgatorio, dell'Annunziata, di S. Rocco, di S. Lucia, di S. Giuseppe, S. Maria del Vicinato, S. Onofrio, S. Giacomo,

S. Giovanni Battista. Isernia ha conservato poi l'aspetto che le fu conferito con la ricostruzione che si protrasse fino al 1860 circa. Col boom edilizio il centro si è espanso notevolmente in direzione est e nord. Tale fenomeno si è sempre più accentuato.

Palazzi.

Sono numerosi i palazzi rappresentativi:

palazzo Iadopi (piazza Carducci). Realizzato verso la fine del secolo XVIII, fu restaurato nella seconda metà del secolo XX;

palazzo Cimorelli-Belfiore (piazza Carducci);

palazzo Marinelli Perpetua (corso Marcelli);

palazzo Mancini-Belfiore (piazza A. D'Isernia) impostato su preesistenze romane;

palazzo dell'Università (via Mazzini). Costruito sui resti della chiesa di S. Paolo (XIII secolo), collegato alla Cattedrale mediante un camminatoio soprastante ad un arco;

palazzo Cimorelli (via Mazzini);

palazzo Pecori-Veneziale. Costruito nel XVIII secolo nell'area occupata dalla porta di Giove. Danneggiato dal sisma del 1805 fu ricostruito nel XIX secolo;

palazzo Milano (via Mazzini);

palazzo Pansini-Clemente (corso Marcelli). Fu costruito all'inizio del Novecento sui resti della chiesa quattrocentesca dell'Annunziata di cui conserva due affreschi nei locali commerciali del piano terra;

palazzo D'Avalos-Laurelli (il Palazzotto) (piazza Trento e Trieste). Costruito sopra gli edifici di un'insula romana risale al 1649. Fu danneggiato dal sisma del 1805;

palazzo De Lellis-Petrecca (piazza Marconi). Edificato sui resti di una domus romana, fu costruito su progetto di carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, nella seconda metà del settecento.

La fontana Fraterna.

Opera molto significatica, fu costruita con i resti di monumenti trecenteschi e con lapidi e lastroni di epoca romana. Ampliata nel 1935 fu parzialmente demolita dai bombardamenti dell'ultima guerra ed in seguito ricostruita per anastilosi.

Stabilimento balneare di acqua sulfurea.

Costruito nel 1892 dai signori De Masi in contrada Acqua Zolfa a due chilometri e mezzo dall'abitato su una sorgente di acqua sulfurea che ivi scaturisce fin dall'antichità. Nel 1898 dagli stessi De Masi fu costruito un albergo. Il complesso, compresa l'area verde circostante versa attualmente in uno stato di totale abbandono, nonostante la costante emissione di acqua sorgiva.

Ponti ottocenteschi.

Trattasi di due ardite opere di ingegneria di fine ottocento di notevole impatto ambientale.

Il ponte della "Prece" iniziato nel 1892 e completato nel 1895 fu intitolato al chimico molisano Antonio Cardarelli. Supera il fiume Sordo mediante un sistema di arcate a due ordini sovrapposti immettendo la S.S. Venafrana a sud del centro storico, nei pressi dell'ospedale.

Il ponte della ferrovia della linea Caianello-lsernia lungo circa un chilometro e mezzo, sul fiume Carpino, fu costruito ad oriente del centro storico, in contrada S. Spirito. Costituito da 44 arcate, ognuna di m. 10 di luce, superava le due sponde mediante una travata metallica di m. 60. L'ingegnere progettista si chiamava Narciso Frosali che morì senza vedere compiuta la sua opera. La travata in ferro collegava due piloni in pietra superando l'orrido del fiume e al passaggio della più pesante locomotiva avrebbe dovuto subire, al centro un movimento di flessione di pochi millimetri. Pare che, all'atto delle prove, tale tolleranza fosse stata lievemente superata di qualche millimetro in più. L'ing. Frosali, ne rimase turbato a tal punto da togliersi la vita. Pare dunque che la prima vittima dei lavori di costruzione del ponte fu proprio il suo progettista, che volle rimanere sepolto accanto alla sua mastodontica opera. Difatti il cimitero di Isernia è situato sotto quel ponte, dove ancora oggi una stele spezzata a metà ricorda «la storia di un uomo e di un ponte». (Gianni Trivellino - Le ferrovie del Molise - Cosmo Iannone editore...). ll colossale ponte che ad Isernia raggiunge la quota di m. 474 s.l.m., fu fatto saltare dai tedeschi dopo nove tentativi di bombardamenti effettuati dagli anglo-americani con lo scopo di ritardare l'avanzata americana su Roma. La stessa sorte toccò al viadotto stradale Cardarelli. I lavori di ripristino iniziarono nel febbraio 1948 e furono portati a termine nel gennaio 1953. Fu sostituita la travata metallica con un'unica imponente arcata in cemento armato.

Come già accennato, le emergenze archeologiche ed architettoniche sono concentrate nel centro storico e nei suoi dintorni fatta eccezione per la fortezza Sannitica di Castel Romano e del Tratturo che attraversava gran parte del territorio isernino compreso il settore orientale dell'abitato, quello ottocentesco Se ne rintracciano pochi segni: il termine "R.T." presso il cimitero di S. Spirito ma notevoli documenti storici che ne descrivono dettagliatamente il percorso e ne riportano graficamente il suo andamento. È verso questa direzione, quella di provenienza dei Tratturo, che si è orientata l'espansione dell'Isernia attuale, direzione già sperimentata dagli armenti e dagli uomini che li seguivano lungo le piste erbose, nei pressi di corsi d'acqua, laddove il terreno era più agevole ed i venti meno impetuosi. L'analisi del carattere della regione isernina ha evidenziato che l'abitato costituisce il fulcro di un paesaggio mutevole, ricco e variato, caratterizzato da monti, colli, pianure... la città in cui si inserisce la vita giornaliera dell'uomo con le sue molteplici attività che si svolgono nelle case, nelle strade, nelle piazze, spettatrici del vivere quotidiano. Il centro storico, appare oggi circondato da una cinta di edifici priva di una precisa identità.

In passato, distruggere una città significava ritornare alla natura... Il vecchio centro, assediato e aggredito pericolosamente dalla massa caotica degli edifici che dopo l'ultimo conflitto bellico è andata via via proliferando, distruggendo quanto di vitale era sopravvissuto nei secoli ai saccheggi e alle catastrofi, è rimasto isolato e allontanato per sempre da quel sistema di articolazioni spaziali e tessuti naturali e contestuali. Da gran parte della città nuova non è più visibile nè percettibile alcun elemento del sistema collinare che ascende verso i monti del Matese e delle Mainarde. La particolare conformazione dello sperone roccioso su cui la vecchia Isernia era sorta cercando

riparo dagli attacchi nemici, per effetto dei suoi profili inospitali che precipitano verso i due profondi solchi del Sordo e del Carpino, ha consentito di mantenere la sua iniziale funzione protettiva, questa volta dall'assalto della proliferazione caotica urbana. Continua ad emergere, fasciata da un manto di vegetazione e protetta da un fossato. Oltre i fiumi appare l'area di espansione, caratterizzata da estrema densità, poi la periferia che tende gradualmente ad occupare la campagna. È questo l'attuale paesaggio. Ogni epoca storica ha avuto il proprio paesaggio e la propria idea di paesaggio che ha trovato alcune grandi sintesi nelle raffigurazioni pittoriche. Oggi con questo termine si definisce non solo l'idea di natura e campagna ma anche e forse principalmente quella di città. Si citano alcuni esempi di interpretazioni date in varie epoche:

"Paesaggio: una veduta o una prospettiva di uno scenario naturale interno di un paese, tale da poter essere colto con uno sguardo da un punto di vista». (Oxford Englisch Dictionary, 1725).

"Il paesaggio comprende in sé uno spettro di scale, raramente è autonomo e chiuso in se stesso come un edificio, anzi è continuo, collegato ad altri paesaggi lontani in virtù del movimento dell'aria, della terra, dell'acqua e degli organismi viventi, compreso l'uomo. Il paesaggio è anche dinamico, evolve continuamente nel tempo" (Anne Whiston Spirn 1988).

"Un paesaggio è costituito più da processi che da luoghi. La vera essenza del paesaggio comporta interazione e integrazione». (Frederick Stenner, 1998).

"Tutto è paesaggio… e ogni paesaggio è una forma di civilizzazione, un unione di naturale e di culturale, nello stesso tempo volontario e spontaneo, ordinato e caotico, ...ente banale... L'equilibrio è la civilizzazione... Lucien Kroll, 1999).

"Pesaggio è un'entità relativa e dinamica in cui natura e società, sguardo e ambiente sono in costante interazione». (Berque 1994).

Il concetto di paesaggio è quindi cambiato: quello attuale è l'espressione dell'organizzazione sociale ed economica: parla di noi. Le politiche paesistiche si estendono ormai a tutto il territorio: l'effetto urbano si diffonde sul paesaggio rurale, fluviale, montano, annullando la secolare distinzione fra città e campagna, fra centro e periferia. Emergono nuovi paesaggi, quelli della dispersione insediativa, della città-regione, delle infrastrutture. Nella Convenzione Europea del Paesaggio, il Consiglio d'Europa 2000 così si esprimeva: "La presente Convenzione… riguarda gli spazi naturali, urbani e periurbani… Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati".

È in questi termini che va considerata la città come un organismo naturale, fatto dall'uomo per l'uomo. Non si può più giudicare il paesaggio come si fa per un quadro, un parco. Esso è un'idea più complessa, è un ambiente di vita, non un semplice oggetto dello sguardo. La "cornice non esiste più: in primo piano sono gli oggetti che compongono il paesaggio e le loro interrelazioni, un sistema di ecosistemi collegati dalle infrastrutture che devono anch'esse essere curate e attrezzate in quanto è dalla griglia di autostrade, strade e sentieri che fruiamo del paesaggio.

"La mia idea di scultura è una strada. Una strada non si rivela in o da un particolare punto di vista. Le strade appaiono e scompaiono, dobbiamo viaggiare su di esse. Ma non possediamo affatto un unico punto di vista, se non un punto di vista mobile, che si muove lungo di essa". (Carl Andre, 1996).Gli svincoli autostradali iniziano ad essere chiamati «paesaggi delle infrastrutture».

Si snodano sul territorio, attraversano pianure, perforano colline e montagne, collegando paesi e città, interrelazionando le azioni dei fattori naturali a quelle umane, così come accadeva con gli antichi acquedotti romani, con i valli, con le grandi muraglie, con i ponti …. elementi tutti che nei secoli, hanno assistito al sorgere e al tramontare del sole, hanno subito le aggressioni del tempo e dell'uomo, sono morte e risorte più volte e giacciono ora, recuperate dalla natura, a suscitare misteriose suggestioni.»

Visto il verbale n. 9 del comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:

"(...). Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento (…)";

Vista la nota protocollo n. 1786 del 24 luglio 2018 con la quale il segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al comune di Isernia del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora soprintendenza Bap-Psad;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBAC e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il protocollo d'intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135 comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, l'intero territorio del Comune di Isernia presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136,comma 1, lettera *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Isernia, così come indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto assieme alla proposta di cui alla nota protocollo n. 4976 del 10 aprile 2003, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 comma 1, lettera *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio, ivi comprese quelle succitate del Comune di Isernia e delle associazioni di categoria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, la soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Isernia e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Isernia, 2 agosto 2018

Il presidente della commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05795

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del Comune di Santa Maria del Molise. (Decreto n. 35/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014 n. 171, in particolare l'art 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di direttore del Polo museale del Molise, debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «… all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 l'intero territorio comunale ad esclusione della parte a sud della SS n. 17 Appulo Sannitica, come delimitato da planimetria»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2, legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di S. Maria del Molise (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 28 novembre 1977 fino al 28 febbraio 1978 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di S. Maria del Molise (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'Albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (1° gennaio 1978) del D.P.R. n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota prot. n. 3040 del 7 novembre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP prot. n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il Segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota prot. n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138 comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota prot. n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo Segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3 sopra citato;

Visto il verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:

«(...). Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento.(…).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di S. Maria del Molise (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel Verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione Provinciale di sottoporre parte del territorio comunale di S. Maria del Molise (IS) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati:

«Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne molisane fra le quali Colle delle Macchie, Colle Pezzo della Stella. Il sistema montano è ricoperto da un incontaminato manto boschivo interrotto da zone di pascolo e crea profondi e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Contribuiscono alla bellezza di insieme numerose sorgenti con altrettanti corsi d'acqua. Gli abitati di S. Maria del Molise e di S. Angelo in Grotte sono ricchi di valori pittoreschi e completano il quadro naturale inserendosi in maniera armoniosa nel contesto generale. La Commissione provinciale di Isernia propone, all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1 punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'intero territorio comunale, ad esclusione della parte a sud della SS n. 17 Appulo Sannitica, come delimitato da planimetria allegata».

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario Regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota prot. n. 1825 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al Comune di S. Maria del Molise (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, ricadente nel territorio comunale di S. Maria del Molise (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di S. Maria del Molise (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con D.M. 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di S. Maria del Molise ricade nell'ambito territoriale sotteso dal piano paesistici PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939.

Decreta:

Il territorio del Comune di S. Maria del Molise (IS), ad esclusione della parte a sud della SS No 17 Appulo Sannitica, così come indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al D.M. 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S.Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in Provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo Piano Paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'Albo pretorio del Comune di S. Maria del Molise (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 cosi come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

Il presidente
della commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05821

DECRETO 2 agosto 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Comune di Macchiagodena. (Decreto n. 36/2018).

LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL MOLISE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n. 131» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno 2014, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014, n. 171, in particolare l'art. 39;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto 31 gennaio 2018 riguardante l'attribuzione al dott. Stefano Campagnolo, dell'incarico di segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise e di Direttore del Polo museale del Molise,debitamente registrato da parte dei competenti organi di controllo;

Tenuto conto che in data 26 marzo 2015 è stata costituita la Commissione per il patrimonio culturale del Molise;

Vista la sentenza n. 13 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017;

Considerato che la Commissione provinciale di Isernia, di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 nella seduta del 13 settembre 1977, così come si evince dal verbale n. 9, ha proposto «... all'unanimità, di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Considerato che, in attuazione del procedimento prescritto dal comma 5 del menzionato art. 2, legge n. 1497/1939 allora vigente, è stato trasmesso al Comune di Macchiagodena (IS) la proposta di che trattasi affinché fosse affissa all'albo pretorio, corredata da planimetria, per un periodo di tre mesi e che tale affissione è avvenuta dal 1° dicembre 1977 al 1° marzo 1978 e non sono state avanzate osservazioni, così come si evince dagli atti depositati presso la Soprintendenza ABAP del Molise;

Considerato che il territorio comunale di Macchiagodena (IS), oggetto della proposta suddetta, è stato da allora sottoposto continuativamente a tutela paesaggistica;

Considerato che la pubblicazione all'albo pretorio del comune è avvenuto in un arco temporale a cavallo tra il 1977 e il 1978, in parte successivamente all'entrata in vigore (primo gennaio 1978) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per cui, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto, la competenza al perfezionamento delle proposte di tutela paesaggistica era demandata alla Regione Molise;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, con nota protocollo n. 2943 del 22 ottobre 1980, ha invitato la Regione Molise a perfezionare la proposta di tutela in argomento;

Vista la nota della DG-ABAP protocollo n. 19542 del 18 luglio 2018 e le indicazioni in essa contenute;

Considerato che il Segretariato regionale del MiBAC per il Molise con nota protocollo n. 1785 del 24 luglio 2018 indirizzata al Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise ha pertanto manifestato la propria disponibilità a concludere il procedimento di vincolo in questione ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica della Regione Molise, con nota protocollo n. 100175 del 27 luglio 2018, in riscontro alla precedente nota del Segretariato regionale per il Molise n. 1785/2018, ha preso atto della intenzionalità espressa dal medesimo Segretariato di concludere il procedimento di cui all'art. 138, comma 3, sopra citato;

Visto il verbale n. 9 del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio nella seduta del 16 luglio 2018 che ha ribadito la necessità di perfezionare la proposta in questione:

«(...). Il Comitato all'unanimità ritiene di esprimersi favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base delle proposte e dunque in merito all'opportunità che l'Amministrazione proceda al loro perfezionamento. (...).»;

Considerata la puntuale descrizione del territorio di Macchiagodena (IS) e delle sue qualità paesaggistiche riportata nel verbale n. 9 del 13 settembre 1977, nonché la votazione a maggioranza della Commissione provinciale di sottoporre l'intero territorio comunale di Macchiagodena (IS) a tutela paesistica ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge n. 1497/1939, per i motivi di seguito riportati:

«Presenta una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne molisane fra le quali: Colle Monacello, Colle Fonte Marica, Colle Morrone e Monte Torre. Tutto il sistema montano è ricoperto da un incontaminato manto boschivo interrotto da zone di pascolo e suggestivi effetti estetici nel paesaggio. Basta ricordare il bosco di Macchiagodena. Contribuiscono alla bellezza del paesaggio numerose sorgenti con altrettanti corsi d'acqua. L'abitato di Macchiagodena, il cui centro storico è perfettamente conservato, è ricco di valori estetici e tradizionali e riveste particolare importanza nel paesaggio. La Commissione provinciale di Isernia, propone, all'unanimità di vincolare a norma dell'art. 1, punti 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale come delimitato da planimetria allegata»;

Tenuto conto che, come si evince dal verbale della riunione del 1° agosto 2018, la Commissione regionale per il patrimonio culturale, convocata con nota del Segretario regionale, esaminata la documentazione suddetta dalla quale si deducono le valenze paesaggistiche e storico-culturali dei luoghi, oggetto del riconoscimento di notevole interesse pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento, e riscontrando la permanenza dei suddetti valori, ha confermato per intero le valutazioni dell'allora Commissione provinciale di Isernia;

Vista la nota protocollo n. 1820 del 27 luglio 2018 con la quale il Segretariato regionale per il Molise ha provveduto a trasmettere informativa al comune di Macchiagodena (IS) del fatto che il Ministero sta procedendo al perfezionamento del suindicato provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il MiBACT e la Regione Molise hanno da poco sottoscritto il Protocollo d'Intesa in data 25 gennaio 2018 per l'elaborazione del piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 135, comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché il Disciplinare di attuazione in data 27 marzo 2018, e che durante la redazione dello stesso si valuteranno tutte le prescrizioni d'uso del territorio in funzione degli specifici ambiti paesaggistici;

Ritenuto pertanto, che l'area come sopra individuata, coincidente con l'intero territorio comunale di Macchiagodena (IS), presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Preso atto che parte del territorio comunale di Macchiagodena (IS) è stato sottoposto a tutela paesaggistica con decreto ministeriale 18 aprile 1985;

Preso atto che il Comune di Macchiagodena ricade nell'ambito territoriale sotteso dal Piano paesistici PTPAAV n. 4, i cui contenuti, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989, equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico a norma della legge n. 1497/1939;

Decreta:

L'intero territorio del Comune di Macchiagodena (IS), indicato nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente decreto, assieme al verbale n. 9 del 13 settembre 1977 della Commissione provinciale di Isernia, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella parte terza del medesimo decreto legislativo.

Resta impregiudicata la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1985 riguardante parte dei territori di Carovilli, Pescolanciano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Sessano del Molise, Carpinone, Frosolone, S. Maria del Molise e Macchiagodena, tutti in provincia di Isernia. Restano anche impregiudicati i contenuti del PTPAAV n. 4 che ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 24/1989 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del procedimento formativo del nuovo Piano paesaggistico, durante il quale sono assicurate le forme di partecipazione di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 42/2004, verranno valutate tutte le considerazioni e osservazioni utili alla definizione delle modalità di uso del territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo pretorio del Comune di Macchiagodena (IS) e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto Comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Molise secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Campobasso, 2 agosto 2018

Il presidente della Commissione
Il segretario regionale
CAMPAGNOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per il Molise all'indirizzo www.molise.beniculturali.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

18A05818

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imbruvica». (Determina DG/1324/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Janssen Cilag S.p.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 21 in data 18 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale IMBRUVICA:

«"Imbruvica" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (CLL) precedentemente non trattata», sono rimborsate come segue:

Confezioni:

140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE) - 1 flacone (90 capsule rigide);

A.I.C. n. 043693011/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6.066,15;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.011,57;

140 mg - capsule rigide - uso orale - flacone (HDPE) - 1 flacone (120 capsule rigide);

A.I.C. n. 043693023/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8.088,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13.348,76.

Validità del contratto: dodici mesi.

Sconto obbligatorio, applicato sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie per tutte le indicazioni come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, per l'indicazione:

«"Imbruvica" in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (CLL) precedentemente non trattata», da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR);

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012), così come previsto dalla determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre 2017 «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2017.

La ditta rinuncia ai benefici economici previsti dalla normativa vigente, limitatamente alla non applicazione delle riduzioni selettive di cui alle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, per le indicazioni già precedentemente rimborsate, con effetto della rinuncia dalla data di efficacia della relativa determinazione di ammissione alla rimborsabilità della nuova indicazione.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Le condizioni negoziali riportate nella presente determinazione devono intendersi novative di quelle recepite con determinazione AIFA n. 1535 del 26 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2015.

Resta ferma l'attribuzione dell'innovatività per l'indicazione:

«Linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario

CLL nei pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione

del 17p o della mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata

IMacroglobulinemia di Waldenström (WM) nei pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata», da cui consegue:

l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici;

l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imbruvica» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05767

DETERMINA 10 agosto 2018.

Chiusura del registro di monitoraggio del medicinale per uso umano «Xtandi». (Determina n. DG/1326/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco n. 1415 del 26 novembre 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2014 e la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco n. 406 del 17 marzo 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2016, con cui è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Xtandi», sottoponendo la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale alla compilazione di registro di monitoraggio AIFA;

Vista la richiesta dell'azienda Astellas Pharma Europe B.V. di chiusura del registro di monitoraggio per le indicazioni terapeutiche «il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata» e «trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 maggio 2018;

Determina:

Art. 1.

Chiusura registro di monitoraggio

I registri di monitoraggio relativi alla specialità medicinale XTANDI, di cui alla determinazione n. 1415 del 26 novembre 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2014 e alla determinazione 406 del 17 marzo 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2016, sono chiusi a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Restano ferme le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05779

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Inhixa». (Determina n. DG/1331/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INHIXA, autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 ottobre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/16/1132/033 - 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/034 - 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/035 - 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/036 - 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/037 - 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/038 - 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/039 - 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/040 - 8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/041 - 10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/042 - 10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/054 - 2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite;

EU/1/16/1132/056 - 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Techdow Europe AB Kåbovägen 32, 75236 Uppsala - Svezia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successiva modificazione e integrazione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Techdow Europe AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale «Inhixa» nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104332/E (in base 10);

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104344/E (in base 10);

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104357/E (in base 10);

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104369/E (in base 10);

6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104371/E (in base 10);

6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104383/E (in base 10);

8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104395/E (in base 10);

8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104407/E (in base 10);

10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104419/E (in base 10);

10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104421/E (in base 10);

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104484/E (in base 10);

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104508/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

«Inhixa» è indicato negli adulti per:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica.

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso.

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica.

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi.

Sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Inhixa» è classificata come segue:

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104332/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,43;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,57;

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104344/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,43;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,57;

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104357/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 17,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,53;

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104369/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 17,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,53;

6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104371/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,31;

6.000 UI (60 mg)/0,6 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104383/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 22,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 36,31;

8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104395/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 24,99;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,24;

8.000 UI (80 mg)/0,8 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 0,8 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104407/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 24,99;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,24;

10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104419/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,46;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,61;

10.000 UI (100 mg)/1 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago - 1,0 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104421/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,46;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,61;

2.000 UI (20 mg)/0,2 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,2 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104484/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,43;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,57;

4.000 UI (40 mg)/0,4 ml - soluzione iniettabile - uso extracorporeo, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago UltraSafe Passive - 0,4 ml (100 mg/ml) - 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104508/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 17,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,53;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - in base a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inhixa» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05778

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2018.

Equiparazione - ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 - dei partecipanti indiretti ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S».

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 2, lettera *f)*, della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento, in base al quale «uno stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema»;

Visto il considerando n. 9 della medesima direttiva 98/26/CE, nella parte in cui recita «considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l'esigibilità della garanzia in titoli; che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi forniti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli») ai sensi del quale, ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa («CONSOB»), può equiparare il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2) del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo il quale il «partecipante indiretto» è «un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale, alle condizioni ivi previste, «Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima»;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale «1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, può soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione. 2. Il partecipante dà immediata comunicazione dei tempi e delle modalità della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua è debito di massa»;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, a norma del quale «Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al sistema in questione o a qualsiasi sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell' art. 6, o di una controparte di banche centrali, o di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'art. 2 o effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti»;

Considerato che la piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea *Target* 2 *Securities* («T2S») gestita dall'Eurosistema è volta a integrare le infrastrutture di regolamento dei titoli, favorendo l'operatività transfrontaliera fra partecipanti ai diversi depositari centrali aderenti;

Considerato che l'avvio dell'operatività della piattaforma di regolamento dei titoli T2S ha reso necessario, per i sistemi aderenti alla piattaforma, un'armonizzazione dei momenti di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema e di irrevocabilità del medesimo;

Visto, a tal fine, il provvedimento dell'11 febbraio 2015, di modifica del provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», con il quale la Banca d'Italia e la Consob, ravvisata la necessità di adattare il quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziarie e dei servizi di gestione accentrata rivenienti dall'adesione della società Monte Titoli S.p.A. («Monte Titoli») alla piattaforma T2S, hanno modificato le prescrizioni in materia di definitività impartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, al fine di consentire che il momento di immissione di un ordine di trasferimento nel sistema potesse precedere il momento di irrevocabilità del medesimo;

Visto il provvedimento del 27 luglio 2015 con il quale la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ha designato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S» quale sistema per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, numero 2, del citato decreto (il «Servizio di liquidazione»);

Considerate le ulteriori novità legate alla migrazione alla piattaforma T2S, fra cui la possibilità, per i partecipanti che si connettono direttamente alla piattaforma (DCP), di inserire direttamente ordini di trasferimento facenti capo al partecipante indiretto;

Considerato che alla luce delle suddette novità rivenienti dalla migrazione alla piattaforma T2S la Monte Titoli, in accordo con i partecipanti, ha deciso di confermare la possibilità di aderire indirettamente al servizio di liquidazione, precisando tuttavia le regole di identificazione del partecipante indiretto;

Considerato che l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante indiretto, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante, può comportare rischi per il partecipante e, in ultima istanza, per il sistema;

Considerato che tali rischi possono essere circoscritti attraverso specifici interventi dell'operatore del sistema sulle istruzioni di regolamento riferibili ad un partecipante indiretto nel caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di quest'ultimo;

Considerato che le regole di identificazione del partecipante indiretto e, in particolare, l'utilizzo di uno o più conti titoli segregati per gestire la relativa operatività, permettono alla Monte Titoli, in caso di insolvenza del medesimo partecipante indiretto, di individuare tempestivamente tutte le istruzioni facenti capo all'insolvente e di poterle così gestire separatamente in modo sistematico e standardizzato;

Considerati gli ulteriori rischi legati alle incertezze di natura legale che possono emergere in un contesto operativo *cross-border* laddove le parti di una transazione partecipano a sistemi di regolamento che adottano modalità operative e procedure per la gestione dell'insolvenza di un partecipante diverse;

Considerate altresì le interlocuzioni intercorse con i soggetti coinvolti dall'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che, date le caratteristiche del servizio di liquidazione, l'equiparazione dei partecipanti indiretti ai partecipanti risponda a esigenze di controllo dei rischi;

D'intesa con la Consob;

Dispone:

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e ferme restando le condizioni ivi previste, i partecipanti indiretti sono equiparati ai partecipanti al «Servizio di liquidazione gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e operato mediante la piattaforma T2S»

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 agosto 2018

Il Governatore: VISCO

18A05764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Hikma 5mg/ml».

Estratto determina n. 1325/2018 del 10 agosto 2018

Medicinale: METRONIDAZOLO HIKMA 5 mg/ml.

Titolare AIC:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Confezioni:

«Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione - 1 sacca in PP da 100 ml;

A.I.C. n. 044080012 (in base 10);

«Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione - 10 sacche in PP da 100 ml;

A.I.C. n. 044080024.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

Non conservare al di sopra di 25°C.

Non congelare. Conservare la sacca nel confezionamento originario (sovrasacca d'alluminio) per proteggerla dalla luce.

Composizione:

Principio attivo: metronidazolo.

Ogni sacca da 100 ml di soluzione per infusione contiene 500 mg di metronidazolo.

Ogni ml di soluzione per infusione contiene 5 mg di metronidazolo.

Eccipienti (con riferimento solo alla composizione qualitativa):

Sodio cloruro;
Disodio fosfato, anidro;
Acido citrico anidro;
Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Confezionamento primario:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Confezionamento secondario:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Produzione principio attivo:

Unichem Laboratories Limited
Plot No. 99, M.I.D.C. Area,
Village Dhatav - Roha, Dist Raigad
402 116, India Maharashtra

Rilascio lotti:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Controllo dei lotti:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B - Fervença
2705-906 Terrugem SNT
Portogallo

Indicazioni terapeutiche:

«Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione è indicata negli adulti e nei bambini per la profilassi e il trattamento di infezioni in cui sono stati identificati o sono sospettati i microrganismi anaerobici suscettibili.

1. La profilassi delle infezioni postoperatorie in cui si prevede che i batteri anaerobi siano patogeni causativi (operazioni ginecologiche e intra-addominali).

2. Il trattamento di peritoniti, ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante, osteomielite, sepsi puerperale, ascesso pelvico e infezioni da ferite postoperatorie da cui sono stati isolati anaerobi patogeni.

Trattamento dei pazienti con batteriemia che si verifica in associazione alla serie di infezioni sopra elencate.

In un'infezione aerobica mista e anaerobica, devono essere utilizzati anche antibiotici appropriati per il trattamento dell'infezione aerobica oltre a «Metronidazolo Hikma 5 mg/ml».

Un uso profilattico è sempre indicato prima delle operazioni con un elevato rischio di infezioni anaerobiche (operazioni ginecologiche e intra-addominali).

Si deve prendere in considerazione la guida ufficiale sull'utilizzo appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione - 1 sacca in PP da 100 ml;

A.I.C. n. 044080012 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,65;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,96;

«Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione - 10 sacche in PP da 100 ml;

A.I.C. n. 044080024;

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 26,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,74.

Validità: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metronidazolo Hikma 5 mg/ml» soluzione per infusione è la seguente:

per la confezione A.I.C. n. 044080012: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione A.I.C. n. 044080024: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A05768

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nei comuni di Enego e Schio.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto del segretario generale n. 65 del 6 agosto 2018, sono state istituite due nuove zone di attenzione areali geologiche, situate rispettivamente in comune di Enego (VI), località Pianello, e in comune di Schio (VI), in località Nogare.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it.

18A05823

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-207) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00